

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

577° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 13
2 ^a - Giustizia	» 26
3 ^a - Affari esteri.....	» 38
4 ^a - Difesa	» 41
5 ^a - Bilancio.....	» 48
6 ^a - Finanze e tesoro	» 52
7 ^a - Istruzione.....	» 55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 61
10 ^a - Industria.....	» 64
11 ^a - Lavoro.....	» 69
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 89

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 3
5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro).....	» 9

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 90
----------------------------	---------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 94
--------------------------	---------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 107
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 114
RAI-TV	» 121
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 143
Schengen.....	» 168

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 170
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 171
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 176
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 177

CONVOCAZIONI	Pag. 178
--------------------	----------

COMMISSIONI 1^a E 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA,

indi del Presidente della 1^a Commissione
VILLONE,

indi nuovamente del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4539) Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, approvato dalla Camera dei deputati

(4181) CÒ ed altri. – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il senatore PELELLA, relatore per l'11^a Commissione permanente, rilevando preliminarmente come l'esigenza di assicurare forme più efficaci di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti rispetto alle possibili ripercussioni negative inerenti all'esercizio del diritto di sciopero sia da tempo fortemente avvertita.

Sul piano della dottrina, tanto costituzionalistica che lavoristica, è infatti oggetto di intenso dibattito l'adeguatezza dell'attuale disciplina, mentre si avvertono crescenti segnali di disagio nell'opinione pubblica rispetto

al ripetersi di situazioni di autentica emergenza nei servizi pubblici, in concomitanza con astensioni dal lavoro del personale addetto, quale quella determinatasi da ultimo, lo scorso venerdì.

Nel contempo, si fa strada la consapevolezza della necessità di promuovere condizioni più uniformi sotto il profilo della salvaguardia dei cittadini in presenza di scioperi nei servizi pubblici essenziali rispetto a quelle esistenti negli altri Paesi europei.

In tale contesto, il compito che il legislatore ha di fronte è di individuare soluzioni normative equilibrate, che assicurino una adeguata tutela degli utenti senza determinare una impropria compressione di un diritto costituzionalmente garantito quale è quello all'astensione collettiva dal lavoro.

In tale prospettiva, appare essenziale poter contare, in fase applicativa, su un atteggiamento costruttivo delle parti sociali, e l'esperienza finora maturata in sede di concertazione risulta certamente incoraggiante in tal senso. Ci si potrà inoltre avvalere delle indicazioni emerse nel corso del decennio trascorso dall'entrata in vigore della legge n. 146 del 1990, che ha visto emergere, accanto alla conferma della validità di alcune scelte di fondo a suo tempo adottate, aspetti problematici soprattutto a causa della carenza degli strumenti di prevenzione e raffreddamento dei conflitti disponibili.

Nella presente sede, occorre infine sottolineare come la possibilità che la nuova normativa determini effettivamente le conseguenze sperate sia in misura rilevante condizionata dal completamento dell'*iter* legislativo di altri provvedimenti attualmente pendenti davanti alle Camere, e segnatamente il disegno di legge sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale; è infatti essenziale che le organizzazioni sindacali siano poste al riparo dal rischio di delegittimazione che può scaturire dal perpetuarsi di condizioni di incertezza.

Passando quindi all'illustrazione dell'articolato, si sofferma innanzitutto sugli articoli 1 e 2, diretti, fra l'altro, a conferire compiti più incisivi alla Commissione di garanzia istituita dalla legge n. 146 del 1990 e ad estendere l'ambito di applicazione degli obblighi contemplati dalla legislazione vigente per i soggetti promotori delle astensioni collettive dal lavoro alle situazioni di astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990. Per ciò che attiene alle modalità di esercizio dell'astensione dal lavoro, si prevede che debbano essere rispettati intervalli minimi di tempo fra uno sciopero e il successivo. Viene inoltre valorizzato il momento della prevenzione dei conflitti, attraverso la previsione di meccanismi di conciliazione e di raffreddamento delle controversie, superando in ciò l'impostazione della legge n. 146, che era incentrata invece sulla fase successiva dell'effettivo esercizio del diritto di sciopero. Va inoltre segnalata la previsione per la quale, nel caso in cui non siano adottati da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, dei professionisti o dei

piccoli imprenditori codici di autoregolamentazione idonei a garantire il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati, la Commissione di garanzia delibera una disciplina provvisoria a titolo sostitutivo.

Per quanto riguarda il contenuto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 1, è previsto l'obbligo per i soggetti che proclamano lo sciopero di indicare, fra gli altri elementi, le ragioni dell'astensione collettiva dal lavoro.

Al riguardo, sottolinea come il ministro Salvi abbia assunto una posizione molto equilibrata sulle cause sottese alle recenti agitazioni, a fronte di dichiarazioni quanto meno poco realistiche quali quelle rese dal Presidente dell'ENAV Mancini.

L'articolo 3 è diretto a modificare l'articolo 4 della legge n. 146 del 1990, relativo al sistema sanzionatorio per i casi di inottemperanza rispetto agli obblighi previsti nel caso di proclamazione degli scioperi, incrementando tra l'altro il limite minimo della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200 mila a 5 milioni e quello massimo da 1 a 50 milioni. Il medesimo regime sanzionatorio è inoltre esteso anche alle associazioni e agli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, dei professionisti e dei piccoli imprenditori, in solido con i singoli soggetti appartenenti alle suddette categorie e che siano venuti meno agli obblighi in esame.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione esplicita dei commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, relativi alla giurisdizione in materia di repressione di comportamenti «antisindacali» da parte di pubbliche amministrazioni, commi introdotti dall'articolo 6 della legge n. 146 del 1990. Tale previsione è in effetti meramente ricognitiva di un effetto abrogativo che si è già prodotto alla stregua dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, che ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie – con limitate eccezioni – relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, nonché quelle relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 5, ai fini del coordinamento con la disciplina sopravvenuta, sostituisce il richiamo alla legge 29 marzo 1983, n. 93, contenuto nell'articolo 7 della legge n. 146 del 1990 – relativo alla applicabilità della disciplina per la repressione della condotta «antisindacale» di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – con il richiamo al decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

L'articolo 6 introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 della legge n. 146 del 1990, al fine di legittimare in alcuni casi le associazioni degli utenti – riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» – ad agire in giudizio, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti.

Gli articoli 7 e 8 tendono, rispettivamente, a riformulare gli articoli 8 e 9, comma 1, della legge n. 146 del 1990, relativi alla cosiddetta precettazione e al relativo regime sanzionatorio. Al riguardo, la nuova normativa

si discosta dalla precedente, in particolare, per la scelta di estenderne il campo di applicazione ai piccoli imprenditori, oltretutto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti e di prevedere che l'attivazione della procedura abbia luogo su segnalazione della Commissione.

L'articolo 9 è diretto ad introdurre una modifica all'articolo 12 della legge n. 146 del 1990, concernente le modalità per la provvista del personale della Commissione di garanzia e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 10 – che sostituisce l'intero testo dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990 – ridefinisce le attribuzioni dell'organo stesso.

Fra le innovazioni più rilevanti, va fatta menzione della scelta di conferire espressamente alla Commissione il potere di adottare una regolamentazione provvisoria vincolante per le parti nelle ipotesi in cui manchino o non siano idonee le regole di fonte pattizia – ovvero quelle poste dai codici di autoregolamentazione dei lavoratori autonomi, dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

Da ricordare è inoltre la previsione in base alla quale dovrà farsi luogo, ad opera della Commissione, ai fini della valutazione dell'idoneità delle prestazioni indispensabili che vengono assicurate, all'audizione delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute.

L'articolo 11, inserito dalla Camera, modifica l'articolo 14 della legge n. 146 del 1990, il quale prevede la possibilità per la Commissione, nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione (a livello aziendale o di amministrazione) delle prestazioni indispensabili, di indire – di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative o su richiesta motivata dei dipendenti – una consultazione tra i lavoratori interessati.

Alla stregua della nuova formulazione proposta, la Commissione dovrà indire la consultazione ogniqualvolta ravvisi la sussistenza dei presupposti summenzionati.

L'articolo 12 abroga l'articolo 17 della legge n. 146 del 1990, il quale ultimo fa riferimento a disposizioni contenute nella legge n. 93 del 1983, ormai superata dal decreto legislativo n. 29 del 1993, mentre l'articolo 13 integra il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 146 del 1990 con il riferimento, rispettivamente: all'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 («Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»), che stabilisce che «il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica»; all'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all'ordinamento delle autonomie locali, e successive modificazioni, che disciplina le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

Gli articoli 14, 15 e 16, infine, sono diretti ad apportare alla legge n. 146 del 1990 talune opportune puntualizzazioni, di rilievo sostanzialmente tecnico.

In conclusione, esprime apprezzamento per l'impianto del provvedimento, che appare idoneo a porre rimedio alle difficoltà e alle carenze evi-

denziate in sede di applicazione della legge n. 146 del 1990, specialmente attraverso un rafforzamento degli strumenti di prevenzione dei conflitti e di raffreddamento delle controversie. Certamente condivisibile è la scelta di attribuire un ruolo rilevante, ai fini dell'applicazione della nuova normativa, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, come pure quella di ampliare la platea dei destinatari degli obblighi e degli oneri correlati alla promozione degli scioperi e quella di definire in modo più puntuale il regime delle sanzioni.

Nel complesso, il testo all'esame assicura un ragionevole punto di equilibrio fra le esigenze inerenti alla tutela del diritto di sciopero e quelle relative alla protezione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Esso potrà pertanto contribuire al miglioramento del clima della convivenza civile, evitando anche il periodico riprodursi di situazioni di acuto disagio dell'utenza che espongono ingiustamente le organizzazioni sindacali dotate di rappresentatività al rischio di un generalizzato discredito.

Per le ragioni esposte, appare opportuno che il provvedimento sia definitivamente approvato in tempi quanto più possibile ravvicinati.

In sostituzione del relatore Lino Diana, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, riferisce quindi alle Commissioni il presidente della 1^a Commissione VILLONE, il quale ricorda che la legge n. 146 del 1990 e il disegno di legge n. 4539 devono essere considerati diretta attuazione di quanto previsto dall'articolo 40 della Costituzione. Tale articolo, come è noto, fu assai dibattuto nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente, che trovò un equilibrio – segnatamente con riferimento al pubblico impiego ed ai servizi pubblici – rinviando a futuri interventi del legislatore ordinario la regolamentazione del diritto di sciopero.

In assenza di interventi del legislatore precedenti al 1990, la Corte costituzionale, sin dall'inizio della propria attività, ha costruito ed è andata definendo, con la propria giurisprudenza, i contorni e i limiti di questa situazione soggettiva ad esercizio collettivo. È stata infatti la Corte a chiarire la portata immediatamente precettiva dell'articolo 40 della Costituzione, estendendo il diritto di sciopero al settore dei servizi pubblici e precisando, con una serie di pronunce nel corso degli anni, i limiti al concreto esercizio di tale diritto ogniqualvolta venga in gioco la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti.

Il legislatore del 1990 non ha fatto altro che recepire, sostanzialmente, le elaborazioni della giurisprudenza costituzionale, raggiungendo un equilibrio che, alla luce della stessa giurisprudenza, è subito apparso suscettibile di ulteriori perfezionamenti. La Corte costituzionale, dopo il 1990, non ha mancato di confermare la sostanziale aderenza ai principi costituzionali della legge n. 146 cogliendone anche i punti di maggiore debolezza che richiedono, secondo la Corte, ulteriori interventi del legislatore. In proposito, richiama all'attenzione delle Commissioni la sentenza n. 171 del 1996 nella cui motivazione si chiarisce che la legge n. 146, nata per garantire i servizi pubblici essenziali e, quindi, i beni della vita che essi mirano a tutelare, ha omesso di disciplinare situazioni che – al

pari dello sciopero – possono determinare lesioni non rimediabili a detti beni. La legge n. 146 infatti, nel mirare esclusivamente alla protezione dall'abuso del diritto di sciopero, non ha apprestato una razionale coerente disciplina che includa tutte le altre manifestazioni collettive capaci di comprimere valori costituzionali primari, meritevoli di tutela. Alla luce di queste argomentazioni, la Corte ha invitato il legislatore a colmare le carenze della legge n. 146 con una più ampia regolamentazione della materia che faccia riferimento anche all'astensione collettiva dal lavoro non immediatamente identificabile, per l'assenza dei suoi tratti tipici, con l'esercizio del diritto di sciopero. La Corte in quell'occasione ha altresì parzialmente colmato queste lacune della disciplina, con una pronuncia additiva dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 5 della legge n. 146, nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni assistenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.

Conclusivamente ritiene che il disegno di legge n. 4539, come è emerso chiaramente dalla puntuale analisi del relatore per la 11^a Commissione Pelella, si muove in perfetta coerenza con questa giurisprudenza dalla quale si ricava con chiarezza e senza possibilità di equivoco il fondamento costituzionale di questo ulteriore intervento del legislatore in materia.

Il presidente SMURAGLIA propone quindi di fissare per le ore 19 di oggi, mercoledì 29 marzo, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4539, che propone venga assunto come testo base.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente SMURAGLIA avverte che le Commissioni 1^a e 11^a torneranno a riunirsi, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4539 e 4181, domani, giovedì 30 marzo 2000, alle ore 8,30 e alle ore 20 e venerdì 31 marzo 2000, alle ore 9 e alle ore 15.

Non facendosi obiezioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONI 5^a E 11^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (n. 646)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 23 marzo 2000.

Il senatore BATTAFARANO, relatore per la 11^a Commissione permanente, illustra il nuovo schema di parere da lui predisposto insieme al senatore GIARETTA, relatore per la 5^a Commissione permanente, sulla base dei rilievi e delle osservazioni emersi nel corso della discussione svoltasi nella precedente seduta:

«Le Commissioni Bilancio e Programmazione economica e Lavoro e Previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione della delega con-

ferita dall'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

lo schema non recepisce i principi di cui al punto n. 6) della lettera a) dell'art. 45, comma 1, della L. n. 144, che prevede una maggiore intensità della misura degli incentivi: 1) per le piccole e medie imprese che abbiano rispettato le prescrizioni normative sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; 2) per le imprese che applichino nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedano il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti. Tali criteri direttivi potrebbero anche essere attuati mediante la determinazione di una relativa quota di riserva delle risorse finanziarie;

appare opportuno chiarire se le misure di cui al Titolo I dello schema continuino a trovare applicazione in ogni caso alle zone individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lett. c), del Trattato di Roma o se invece la ricognizione territoriale di cui all'articolo 2 dello schema sia esaustiva;

il parametro della maggioranza dei soci – ai fini del soddisfacimento dei requisiti di residenza posti dal Titolo I (articolo 5, comma 2, articolo 7, comma 2 e articolo 11, comma 3) – dovrebbe essere esplicitamente riferito sia al numero dei soci stessi sia alle quote di partecipazione; sembra, inoltre, opportuno, un coordinamento con le norme analoghe del Titolo II, che fanno riferimento non alla "maggioranza", ma alla "metà";

sempre riguardo ai requisiti soggettivi delle società, appare contraddittoria la formulazione del comma 2 dell'articolo 21 dello schema. Tale comma, al primo periodo, richiama solo i "requisiti di residenza", mentre, al secondo periodo, rinvia alla definizione di "soggetti privi di occupazione". Per ragioni sia sostanziali che di coordinamento, dovrebbe essere soppressa la limitazione al profilo della residenza (con conseguente applicazione dei requisiti relativi alla mancanza di occupazione);

riguardo alle tipologie di progetti finanziabili, il Titolo I non riproduce alcune norme, quali: l'esclusione dei progetti – relativi ai servizi di cui all'articolo 8, comma 1, dello schema – che prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali; il requisito minimo di consistenza degli investimenti per i progetti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli (degli imprenditori subentranti nella conduzione dell'azienda familiare), in base al quale essa deve essere adeguata alle capacità produttive dell'azienda, maggiorate del 100%. Appare opportuna una conferma esplicita di tali disposizioni;

occorre correggere la lettera dell'articolo 20, comma 2, lettera a), che, nella formulazione attuale, definisce, per errore, un limite minimo anziché un limite massimo (di importo degli investimenti);

la disciplina degli incentivi relativa al *franchising* (articoli 21 e 22) non specifica i limiti di importo dell'investimento totale. Si può estendere a tale fattispecie i massimali di 50 e 250 milioni – rispettivamente per le

ditte individuali e per tutti i tipi di società –, posti in generale dal medesimo Titolo II;

si dovrebbe chiarire che le modifiche introdotte dal Titolo I e quelle poste dal Titolo II con riferimento ai progetti di attività in forma individuale entrino in vigore subito – essendo di immediata applicabilità –, senza la necessità dell’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 24 dello schema;

occorre correggere il riferimento di cui all’articolo 27, comma 2, lett. a), dello schema – che, per errore, abroga l’art. 1 della legge di conversione (n. 95 del 1995) anziché l’art. 1 del decreto-legge (n. 26 del 1995).

Si sottolinea, infine, l’esigenza che il CIPE emani la delibera – prevista dall’art. 1, comma 9, della L. n. 144 – sui criteri per la suddivisione – da parte delle regioni e delle province autonome – del territorio in sistemi locali del lavoro e che, successivamente a tale ricognizione, vengano definite – fermi restando i limiti fissati dall’Unione Europea – graduazioni, più articolate di quelle attuali, delle misure di incentivi alle imprese – ovvero quote di riserva delle relative risorse finanziarie – in favore delle aree più svantaggiate.».

Si esprimono in senso favorevole allo schema di parere il senatore MANZI, al quale il relatore BATTAFARANO fornisce dei chiarimenti in merito al significato dell’espressione «sistemi locali del lavoro», e il presidente COVIELLO.

Il senatore PIZZINATO nell’esprimersi favorevolmente sullo schema di parere predisposto dai relatori, propone che esso sia integrato nel senso di inserire, nell’ultima parte, dopo le parole: «del territorio in sistemi locali del lavoro», le altre: «e in distretti economico-produttivi».

Sulla proposta del senatore Pizzinato si esprimono favorevolmente il senatore MANZI e il presidente della 5^a Commissione COVIELLO, nonché i relatori BATTAFARANO e GIARETTA, che si riservano di integrare il testo dello schema di parere nel senso indicato.

Il senatore LAURO, nel preannunciare il voto contrario della sua parte politica allo schema di parere predisposto dai relatori, esprime il proprio rincrescimento per la mancata assegnazione, da parte della Presidenza del Senato, del provvedimento in titolo anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Dopo che il presidente della 5^a Commissione COVIELLO ha fatto presente al senatore Lauro che l’assegnazione dei provvedimenti è una questione che non attiene alla competenza della Presidenza della Commissioni riunite, il senatore TAROLLI annuncia il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere predisposto dai relatori.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, le Commissioni riunite approvano lo schema di parere predisposto dai relatori, conferendo loro il mandato di apportare al testo l'integrazione proposta dal senatore Pizzinato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

521^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCHIFANI, con riferimento alla riunione degli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, convocata per le ore 20.15 di ieri, martedì 28 marzo, per un confronto di opinioni sul disegno di legge n. 4368, di revisione degli statuti speciali, fa presente che i rappresentanti dei Gruppi di Centro-destra presenti puntualmente all'ora di convocazione, hanno ritenuto di abbandonare l'Aula della Commissione dopo oltre mezz'ora di attesa, ritenendo la riunione sconvocata. Hanno appreso oggi che la riunione, seppure con un notevole ed ingiustificato ritardo, si è tenuta. Chiede, quindi, al Presidente quale sia l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi di maggioranza delle Commissioni delle due Camere emerso nel corso di tale riunione, cogliendo l'occasione per ribadire la propria contrarietà sulla scelta, fatta dall'altro ramo del Parlamento, di raccogliere in un unico testo modifiche ai cinque statuti speciali, scelta che rischia di pregiudicare l'approvazione delle disposizioni relative alla Sicilia in tempo utile per il prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale. Nell'auspicare nuovamente una sollecita definizione dell'*iter* del provvedimento, chiede quindi conferma dell'impegno assunto dal relatore e dal rappresentante del Governo di assicurare comunque l'approvazione in tempo utile delle disposizioni del citato disegno di legge relative alla regione Sicilia.

Il presidente VILLONE, dopo essersi scusato per il ritardo con cui la riunione degli uffici di presidenza è iniziata, fa presente che, nel corso

della medesima, ha ricordato lo stato dei lavori, ribadendo la sua intenzione di pervenire all'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 4368, in sede di prima deliberazione, entro il mese di maggio, così da permettere, prima della pausa estiva, l'ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, sempre in sede di prima deliberazione. A tal fine, ha manifestato la sua intenzione di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4368 e connessi, nelle sedute della Commissione immediatamente successive alla prossima consultazione elettorale del 16 aprile.

Ad un'ulteriore richiesta del senatore SCHIFANI, circa l'esito del confronto con l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, il presidente VILLONE replica segnalando l'utilità del confronto, che ha permesso di chiarire l'orientamento delle due Commissioni in materia.

Il senatore ROTELLI ritiene preliminarmente necessario chiarire se la maggioranza ritiene che il citato disegno di legge costituzionale di revisione degli statuti speciali possa essere approvato senza l'apporto dell'opposizione, il cui consenso è stato indispensabile per la realizzazione di tutte le revisioni costituzionali deliberate nel corso della corrente legislatura.

A questo proposito il presidente VILLONE, nel ribadire la sua intenzione di garantire comunque entro tempi definiti l'approvazione da parte della Commissione di tale disegno di legge, auspica che sul medesimo si possa raggiungere il più ampio consenso tra le forze politiche.

Il senatore ROTELLI prende quindi atto che il Presidente non subordina il seguito dell'esame della iniziativa di revisione degli statuti speciali all'ottenimento di un preventivo consenso dell'opposizione.

Il senatore MISSERVILLE crede che nell'esame dei disegni di legge di revisione costituzionale le forze politiche di maggioranza e di opposizione non debbano assumere posizioni preconcrete.

Il senatore SCHIFANI, infine, nel segnalare la delicatezza del tema, ricorda che i Gruppi di opposizione hanno garantito una piena disponibilità per la sollecita definizione dell'*iter* del provvedimento, accettando, a tal fine, anche l'esperimento di un'anomala procedura di informale consultazione tra gli Uffici di Presidenza delle omologhe Commissioni delle due Camere. Nel caso da questo confronto dovesse emergere la cristallizzazione di una difformità di orientamenti tra i due rami del Parlamento in ordine al disegno di legge n. 4368, chiede che, come preannunciato, sia comunque assicurata una corsia preferenziale all'esame delle disposizioni relative alla regione Sicilia sulla cui formulazione vi è un ampio consenso tra le forze politiche.

IN SEDE CONSULTIVA

(4549) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Il senatore SCHIFANI dichiara di condividere i rilievi svolti nella seduta di ieri dal senatore Pastore, osservando che l'attività di interpretazione autentica deve essere svolta dallo stesso organo autore dell'atto da interpretare, dunque, nel caso in esame, dal Parlamento che ha approvato la legge n. 431 del 1998.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è quindi approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore VILLONE ricorda il dibattito svoltosi nell'ultima seduta sulla formulazione dell'articolo 8 in conclusione del quale aveva presentato l'emendamento 8.100 volto a semplificare la formulazione del comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 8.100, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 8.6 mentre l'emendamento 8.1, con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, è approvato dalla Commissione che respinge, con distinte votazioni e il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, gli emendamenti 8.4 e 8.5.

Il ministro BASSANINI, ribadita l'utilità di un intervento legislativo in materia, formula una parere favorevole sull'emendamento 8.2 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore ROTELLI, intervenendo sull'articolo 8 nel suo complesso, chiede secondo quali criteri si ritiene che l'amministrazione precedente valuti l'opportunità di convocare una conferenza di servizi, essendo previ-

sto, in tale disposizione, che solo «di regola» l'amministrazione debba indire tale conferenza

Il ministro BASSANINI rileva che intento della disposizione in esame è quello di assicurare la convocazione di una conferenza di servizi ogni qualvolta vi sia una pluralità di interessi coinvolti nonché in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente lo ritenga opportuno. La convocazione di una conferenza di servizi non è prescritta dalla disposizione in esame per evitare che si ricorra a tale strumento quando l'amministrazione possa definire il procedimento ricorrendo a sistemi meno complessi.

Il senatore ROTELLI ritiene comunque superflua la parola «contestuale» nel primo comma del nuovo articolo 14 della legge n. 142. Il ministro BASSANINI, a quest'ultimo riguardo preannuncia un parere favorevole del Governo a un eventuale emendamento in tal senso presentato in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

L'articolo 8, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI formulano un parere contrario su tutti gli emendamenti salvo che sull'emendamento 9.6 sul quale esprimono un parere favorevole. Il senatore BESOSTRI e il senatore LUBRANO DI RICCO ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1 e 9.8.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.2 e 9.11, mentre approva l'emendamento 9.6. Con separate votazioni la Commissione respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

L'articolo 9, come emendato, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti all'articolo 10 sui quali il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI esprimono parere contrario.

Il senatore LUBRANO DI RICCO preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 10.1, sul quale il relatore VILLONE osserva che si tratta di un superfluo appesantimento procedurale.

Il senatore BESOSTRI osserva invece che l'emendamento è finalizzato a diminuire un prevedibile contenzioso.

Il ministro BASSANINI, ritenendo che questa previsione debba essere coordinata con le iniziative attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento di revisione della disciplina della valutazione di impatto

ambientale, propone una riformulazione dell'emendamento, che elimini il riferimento alla «autorità competente alla valutazione di impatto ambientale».

Il senatore BESOSTRI accoglie questo suggerimento e riformula conseguentemente l'emendamento 10.1 (10.1 nuovo testo).

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira quindi gli emendamenti 10.6, 10.4 e 10.7, mentre il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 10.2.

Il senatore MAGNALBÒ ritira invece l'emendamento 10.3.

Interviene quindi il senatore ROTELLI il quale ritiene opportuno chiarire che le determinazioni della conferenza di servizi, previste al comma 1 dell'articolo 14-ter inserito dall'articolo in esame nella legge n. 241 del 1990, sono solo quelle relative all'organizzazione dei lavori della conferenza medesima. Sempre con riferimento a questa disposizione, ritiene opportuno prescrivere un *quorum* per la validità delle deliberazioni della conferenza dei servizi.

Il ministro BASSANINI a quest'ultima osservazione replica precisando che il successivo comma 2 dell'articolo 14-ter chiarisce quali sono i soggetti che devono partecipare alla conferenza di servizi, istituto di cui va comunque garantita la funzionalità che potrebbe essere messa in questione dalla prescrizione di un *quorum* strutturale per la validità delle deliberazioni. Quanto al primo dei rilievi mossi dal senatore Rotelli, si dichiara disponibile ad accogliere una riformulazione della disposizione che vada nel senso da lui indicato. Concorda con quest'ultima precisazione il relatore VILLONE che formula, quindi, l'emendamento 10.8, accogliendo la proposta avanzata dal senatore Rotelli.

L'emendamento posto ai voti è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione approva altresì l'emendamento 10.1 nuovo testo.

Il senatore LUBRANO DI RICCO esprime le persistenti perplessità della propria parte politica sulla formulazione dell'articolo 10, dichiarando la sua contrarietà al principio della sufficienza della semplice maggioranza dei presenti per la validità delle deliberazioni assunte dalla conferenza dei servizi.

Il senatore ROTELLI e il ministro BASSANINI precisano che, con l'approvazione dell'emendamento 10.8, questo principio vale per le sole deliberazioni relative alla organizzazione dei lavori della conferenza.

Posto ai voti, l'articolo 10, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE richiama infine l'attenzione del rappresentante del Governo su alcune proposte emendative all'Allegato A dell'articolo 1 del disegno di legge, già esaminato dalla Commissione; proposte non formalizzate in tempo utile per l'esame in Commissione che sottopone, quindi, all'attenzione del Governo perché possa valutare in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4518) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri

(Esame e rinvio)

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra il contenuto del provvedimento in esame che, nei primi due articoli, introduce delle modifiche alla Costituzione consequenziali alla integrazione dell'articolo 48 della Costituzione, approvata lo scorso anno e recentemente entrata in vigore, la quale, per rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, ha istituito una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere. Quest'ultima previsione rinvia ad una successiva riforma costituzionale la individuazione del numero dei seggi da assegnare a tale circoscrizione. A tal fine, l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 56 della Costituzione precisando che 12 dei 630 deputati sono eletti nella circoscrizione Estero; mentre il successivo articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione prevedendo che 6 dei 315 senatori elettivi siano eletti sempre in tale circoscrizione. Il provvedimento in esame prevede infine, all'articolo 3, una normativa transitoria che, da un lato, rinvia alla legge ordinaria la fissazione delle modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero nonché le necessarie modifiche da apportare alle norme vigenti per l'elezione delle due Camere, e, dall'altro, precisa che, nel caso di mancata approvazione in tempo utile di questo disegno di legge costituzionale, si continui ad applicare la disciplina costituzionale oggi vigente.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore ROTELLI ritiene non corretto l'uso dell'espressione «circoscrizione» che dovrebbe essere a suo avviso meglio precisata come riferita alla nozione di circoscrizione elettorale. Reputa, quindi, discutibile l'uso del carattere maiuscolo per la parola «Estero», mentre rileva la incongruità di ritenere propriamente residenti all'estero i cittadini residenti negli altri paesi dell'Unione europea. In conclusione, osserva che la riduzione del numero dei senatori eletti nelle circoscrizioni regionali accentua le differenze, già oggi riscontrabili, nella rappresentatività dei senatori eletti nelle varie regioni.

Quest'ultimo effetto è ritenuto trascurabile dal presidente VILLONE.

Il senatore PASTORE ritiene, invece, che debba essere valutato con attenzione l'impatto delle disposizioni in esame sul sistema elettorale. Più in particolare, occorre, a suo avviso, verificare se la rigidità di talune delle previsioni in esame sia compatibile con eventuali modifiche alla legislazione elettorale.

Il presidente VILLONE, dichiarata chiusa la discussione generale, propone di fissare per le ore 12 di domani, 30 marzo, il termine per la presentazione di emendamenti.

Così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(838) MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(1962) COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine

(2222) MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica

(4010) LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(4157) DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ricorda che sei dei disegni di legge in esame recano disposizioni di legge ordinaria la cui adozione si rende necessaria per attuare le modifiche costituzionali agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di voto degli italiani residenti all'estero. Il disegno di legge n. 4157 prevede invece una delega al Governo per facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.

Tutti questi disegni di legge disciplinano, seppur in modo diverso, le modalità pratiche di esercizio del diritto di voto (taluni prevedendo il voto per corrispondenza, altri disciplinando le modalità di voto presso le sedi diplomatiche e consolari).

I provvedimenti recano, quindi, una disciplina della tenuta, da parte degli organi competenti, dei registri degli elettori, nonché delle modalità

di scrutinio. Alcuni dei disegni di legge disciplinano altresì le intese che si dovranno raggiungere con gli Stati esteri ove prevalentemente risiedono le comunità dei cittadini italiani. Si prevedono, inoltre, norme sanzionatorie o che comunque incidono sulla disciplina sanzionatoria oggi vigente in materia.

Resta invece un nodo non risolto dalle iniziative in esame: quello relativo alla esatta definizione dei soggetti titolari del diritto di elettorato passivo.

Riservandosi, nel seguito dei lavori, di illustrare più analiticamente il contenuto delle proposte in esame, consegna alla Commissione un quadro sinottico riassuntivo dei principali contenuti delle iniziative in titolo. Chiede quindi alla Commissione di definire le modalità dello svolgimento del successivo esame, dichiarandosi sin d'ora disponibile a elaborare un testo unificato dei disegni di legge in esame.

Il presidente VILLONE crede utile che, sulla questione da ultimo posta dalla relatrice, la Commissione si pronunci sin dalla prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE propone che venga inserito all'ordine del giorno della Commissione, sin dalla prossima seduta, il disegno di legge n. 4551, assegnato in data odierna, recante disposizioni in materia dei anagrafe di italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375**Art. 8.**

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 2, sopprimere le parole: «non preveda di ottenerli, o comunque».

8.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 2, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

8.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 5, sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «n. 415».

8.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 5, dopo la cifra: «415», aggiungere le parole: «che coinvolga gli interessi di una pluralità di amministrazioni».

8.4

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «la conferenza di servizi deve essere convocata prima dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 883.»

8.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. 1. La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14-*quater*, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2.

2. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data di convocazione.

3. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi»;

Conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso «Art. 14» il comma 6.

8.2

PASTORE

Art. 9

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «opere pubbliche», inserire le seguenti: «di importo iniziale complessivo superiore ai 50 miliardi

9.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

9.11

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

9.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni» con le seguenti: «il parere si intende favorevole».

9.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie e trascorsi trenta giorni dalla nuova richiesta.».

9.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «A richiesta dell’Autorità competente alla VIA o della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il termine di 30 giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 30 giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori».

9.1

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole da. «Nell’ambito di tale conferenza», fino a: «i necessari atti di consenso».

9.4

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo la parola: «verifica», inserire le seguenti: «ove possibile.».

9.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 4.

9.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 4, dopo le parole: «si esprime», inserire le seguenti: «salvo esigenze istruttorie»; dopo le parole: «a seguito» inserire le seguenti: «delle esigenze istruttorie o».

9.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «quarantacinquesimo».

9.10

LUBRANO DI RICCO

Art. 10.

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 1, dopo le parole: «organizzazione dei» inserire la seguente: «propri».

10.8

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 2, sostituire la parola: «anche», con le seguenti: «a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e»; sostituire le parole: «Entro i successivi due giorni», con le seguenti: «Entro i successivi tre giorni».

10.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La VIA ha valore vincolante e se non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei sessanta giorni successivi al termine predetto.»

10.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, dopo le parole: «relativo procedimento», inserire le seguenti: «senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie e trascorsi trenta giorni dalla nuova richiesta.».

10.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, aggiungere in fine: «Tuttavia, a richiesta dell'autorità competente alla VIA o della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il termine di 30 giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 30 giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori».

10.1

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, aggiungere in fine: «Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il termine di 30 giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 30 giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori».

10.1 (nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 5, dopo la parola: «alle» sopprimere la parola: «sole» e dopo la parola: «pubblica» aggiungere le seguenti parole: «, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e architettonici».

10.2

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 5, dopo le parole: «preposte alla tutela», inserire le seguenti: «ambientale e».

10.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta».

10.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 29 MARZO 2000

569^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3463) Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali

(Esame e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge il senatore CASTELLANI il quale, dopo averne esposto il contenuto – diretto a sospendere fino al 31 dicembre 2000 le procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a locali commerciali e a pubblici esercizi – ricorda che tale sospensione è dallo stesso disegno di legge, al comma 1 dell'articolo unico, correlata ad una successiva riforma della disciplina sostanziale delle locazioni commerciali. Si prevede inoltre che la sospensione non si applica alle procedure di sfratto per morosità e nel caso in cui il locatore voglia adibire l'immobile all'esercizio, in proprio, di una attività commerciale.

Il relatore Castellani, considerando che la Commissione affari costituzionali ha espresso sul disegno di legge un motivato parere contrario si rimette alla valutazione della Commissione.

Dopo interventi del presidente PINTO e del senatore RUSSO la Commissione conviene di fissare il termine per gli emendamenti a mercoledì 3 maggio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, rinviato nella seduta notturna del 21 marzo scorso.

Il presidente PINTO, relatore sul provvedimento in esame, dà conto alla Commissione di una comunicazione pervenutagli da parte del personale giudiziario degli uffici giudiziari di Siracusa; comunica altresì che il Governo ha fornito – come richiesto dai componenti della Commissione – il prospetto riepilogativo della ripartizione per distretto dei progetti regionali dei lavori socialmente utili ripartiti per qualifica rivestita dai soggetti interessati. Da tale riepilogo risulta un totale di 1.542 unità cui debbono peraltro aggiungersene altre 15 a Potenza; 118 nelle sedi periferiche della Giustizia minorile e, infine, 175 articolisti della regione Sicilia.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge di cui si propone la conversione, il PRESIDENTE relatore invita il senatore Milio, presentatore degli emendamenti 2.1000 e 2.2000 a ritirarli in quanto, pur non mettendo il Presidente relatore in discussione la oggettiva fondatezza delle aspettative e delle esigenze ad esso sottese, è fuor dubbio che tali emendamenti siano non solo estranei al disegno di legge in esame che, provvedendo a convertire un decreto-legge, impone di vagliare con particolare rigore la pertinenza degli emendamenti alla materia oggetto del provvedimento, ma che si tratta di materia non di competenza della Commissione giustizia, bensì di altra Commissione.

Il senatore MILIO, pur ringraziando il Presidente per la cortesia dell'invito che gli viene rivolto e pur riconoscendo la fondatezza dei rilievi, ritiene, però, che il criterio di stretta pertinenza alla materia sia stato, in molti casi, ignorato dal Parlamento. Per quanto riguarda la sostanza del problema, richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione in cui si trovano 58 operatori socialmente utili che lavorano da lungo tempo presso la Corte dei conti per la regione siciliana e che, in assenza di un apposito intervento legislativo, si troveranno a non poter continuare a dare il proprio meritorio apporto alla complessa attività dell'organo di controllo contabile. In questa regione Sicilia, tanto lacerata, il Governo deve sapere che occorre intervenire anche su questo fronte; diversamente si precostituirà un ulteriore elemento distorsivo che, anche per questa via, non faciliterà il controllo della Corte dei conti sulle situazioni di illecito che contabilmente possono affiorare.

Il sottosegretario AYALA si rammarica di non poter assumere un impegno a nome del Governo rispetto alle esigenze messe in rilievo dal senatore Milio proprio perché trattandosi di materia certamente estranea alle competenze della Commissione, egli non può impegnare l'Esecutivo su un versante a lui stesso estraneo. L'esigenza fatta presente dal senatore Milio è certamente meritevole di considerazione, né si può negare che, in passato, molti decreti-legge si sono trasformati in contenitori riempiti con il più eterogeneo materiale. Tuttavia questa prassi appartiene ormai al passato.

Il senatore MILIO ritira, quindi, gli emendamenti 2.1000 e 2.2000, ribadendo tuttavia l'esigenza di individuare un interlocutore per le questioni da lui sollevate.

Con riferimento all'emendamento 1.1 del senatore Preioni, il PRESIDENTE relatore informa la Commissione di essere orientato a dichiararne l'improponibilità ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Purtroppo il senatore Preioni non è al momento presente per poter accogliere un suo invito a ritirare l'emendamento e, conseguentemente, ritiene opportuno acquisire al riguardo l'avviso della Commissione.

Dopo interventi dei senatori RUSSO e FASSONE e del sottosegretario AYALA – favorevoli alla decisione di improponibilità dell'emendamento 1.1 preannunciata dal Presidente – segue un intervento del senatore Antonino CARUSO che ritiene l'emendamento in questione del tutto pertinente, ne condivide l'impostazione e ne prospetta una possibile modifica, sottolineando che nel testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui si propone la conversione, il riferimento alla necessità e all'urgenza di garantire la piena attuazione del giudice unico di primo grado è utilizzato in maniera chiaramente strumentale

Il senatore RUSSO respinge le motivazioni svolte dal senatore Antonino Caruso e ricorda come già in diverse occasioni e in tempi non sospetti il problema dei lavoratori socialmente utili fosse stato messo in evidenza dalla stessa Commissione.

Il sottosegretario AYALA sottoscrive le considerazioni del senatore Russo e rileva che il senatore Antonino Caruso è firmatario dell'emendamento 1.5, emendamento che palesemente contraddice le critiche da lui rivolte al testo del Governo.

Dopo un breve, successivo, intervento del senatore Antonino CARUSO il presidente PINTO dichiara improponibile l'emendamento 1.1.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

570^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(4489) Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CASTELLANI illustra il contenuto del disegno di legge il quale prevede, al comma 1 dell'articolo 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Nel successivo comma 2, è previsto l'inserimento, nel testo unico in questione, di un nuovo articolo 23-bis, il quale estende espressamente alle sanzioni in materia valutaria l'applicazione del principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. A corollario di tale principio, il disegno di legge provvede in ordine alla estensione all'illecito amministrativo del principio del *favor rei*, stabilendo che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, fatte salve le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo. In tal caso, il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Infine, il comma 3 del nuovo articolo 23-bis, chiarisce che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Il relatore mette in rilievo come il provvedimento in discussione venga in tal modo a completare un processo legislativo che trova i suoi punti di riferimento principali, in primo luogo nell'articolo 2 del codice penale e, poi, in materia di violazioni amministrative tributarie, nell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Pur in presenza di tale inequivoco orientamento del sistema giuridico, una norma

che disciplinasse *ad hoc* – in questo contesto – il trattamento dell'illecito amministrativo valutario era necessaria in quanto, sia sulla base dell'orientamento espresso in numerose sentenze dalla Corte di cassazione, sia in relazione alle pronunzie rese dalla Corte costituzionale, i principi generali descritti non potevano automaticamente essere estesi alle violazioni amministrative valutarie. Dopo aver, poi, ricostruito le origini storiche della disposizione di cui si propone l'abrogazione che si ricollega alla disciplina introdotta con il Regio decreto legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla disciplina relativa alle violazioni delle norme in materia valutaria, il relatore Castellani ricorda che dal 1990 è stata introdotta la liberalizzazione dei movimenti dei capitali, in attuazione della direttiva 88/361/CEE, ed è ormai consentito esportare ed importare liberamente capitali con la sola osservanza degli obblighi della segnalazione richiesta a fini fiscali, statistici e di contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, il che rende assolutamente anacronistico mantenere la maggiore severità della normativa in materia di illeciti valutari.

Il presidente PINTO richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, nonostante i profili di coordinamento, con l'articolo 2 del codice penale, del nuovo articolo 23-*bis*, che si intende collocare nel decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, persistono ancora differenze fra la prima norma e la fattispecie delineata dallo stesso articolo 23-*bis*. Infatti il comma 2 di tale disposizione prevede che, comunque, il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Anche il senatore FASSONE ritiene necessario approfondire tutte le implicazioni dell'articolo 23-*bis* mentre rileva che resterebbe immutato il comma 1 del vigente articolo 23 del testo unico in materia valutaria, in particolare per la parte relativa alla possibilità di considerare una eventuale recidiva al fine della determinazione in concreto della sanzione amministrativa pecuniaria. Ciò farebbe pertanto immaginare un'attenuazione del principio del *favor rei*, quanto meno ai fini della individuazione della recidiva stessa.

Seguono brevi interventi del senatore PREIONI – che pone interrogativi in merito agli effetti della disciplina proposta rispetto al trattamento sanzionatorio delle violazioni valutarie commesse avuto riguardo ai Paesi membri dell'Unione Europea ovvero a Paesi che non ne facciano parte – nonché dai senatori Antonino CARUSO e CORTELLONI, i quali esprimono riserve circa l'accettabilità della disposizione sulla esclusione della ripetibilità di quanto pagato, qualora il debito residuo si estingua per il sopravvenire di una legge posteriore più favorevole in quanto escluda la punibilità della violazione.

Il senatore FASSONE esprime il proprio dissenso rispetto alle disposizioni del disegno di legge che si risolvono nella eliminazione del prin-

cipio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie in materia valutaria, anche se ciò non si tradurrà in un voto contrario sul disegno di legge, essendo convinto che si determinerà un'inaccettabile forma di premialità nei confronti di quanti si sono di fatto sottratti all'applicazione della norma sanzionatoria, penalizzando – al contrario – chi non ha prestato ossequio ai precetti normativi.

Il senatore Antonino CARUSO, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale e fatte salve le valutazioni che il Gruppo stesso riterrà, eventualmente, di esprimere nel prosieguo della discussione, preannunzia il voto favorevole della sua parte politica. Il consenso di Alleanza Nazionale è espresso con la prevalente attenzione agli aspetti del provvedimento i quali finalmente superano quelle norme, risalenti nel tempo, che erano sorte a protezione di uno Stato illiberale e che, successivamente, erano state utilizzate per reprimere la libertà di iniziativa economica dei cittadini in un contesto di finanza pubblica incapace di utilizzare altri, più idonei e funzionali strumenti di manovra economica. Conclude facendo notare, peraltro, le sue perplessità per quanto attiene anche la seconda parte del capoverso 2 dell'articolo 23-*bis* che viene introdotto dal disegno di legge in esame che omette – in particolare – di disporre in ordine alla esigenza di restituzione delle somme eventualmente sottoposte a sequestro amministrativo.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(4490) Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta notturna del 15 marzo scorso.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CALVI si riporta interamente a quanto già esposto nel corso della propria relazione introduttiva e ricorda, altresì, che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame sul presupposto che esso non comporterà oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore Antonino CARUSO da per illustrato l'emendamento 1.0.1.

Il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA esprimono parere favorevole.

Accertata la sussistenza del numero legale, senza discussione, la Commissione approva l'emendamento 1.0.1.

Il senatore Antonino CARUSO propone di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

Il presidente PINTO prende atto dell'assenso a tal fine espresso dai rappresentanti del Gruppo di Alleanza Nazionale, Forza Italia, Unione Democratici per l'Europa-UDEUR, Misto, Partito Popolare italiano, Democratici di Sinistra e Lega Forza Nord Padania, riservandosi di acquisire successivamente il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta odierna.

Senza discussione la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Calvi a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, con la modifica apportata, autorizzandolo a richiedere all'Assemblea di poter riferire oralmente.

(4233) PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, rinviato nella seduta antimeridiana del 22 marzo scorso.

Il relatore CALVI ritiene opportuno precisare, pur prendendo atto del parere contrario reso dalla Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio nella seduta del 21 marzo scorso, che tale parere non è tale da inficiare le considerazioni di sostanza da lui svolte in occasione della relazione introduttiva. Naturalmente – prosegue il relatore – l'istituzione a Luino di una sezione distaccata del Tribunale di Varese, dovrebbe inserirsi in un contesto complessivo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie, che corrisponde ai nuovi e diversi parametri complessivamente individuati dal Governo, quando esso è intervenuto con il decreto legislativo n. 51 del 1998. Dopo aver, quindi, osservato che recenti dichiarazioni del Ministro della giustizia creano un ragionevole affidamento sulla possibilità che, in prosieguo, l'edificio giudiziario già realizzato a Luino potrà essere adeguatamente utilizzato, il relatore Calvi ribadisce l'esigenza di procedere con coerenza lungo le linee direttrici tracciate dal Governo con gli opportuni, innovativi, interventi che hanno avviato la revisione dei tribunali e delle sezioni distaccate. Ricorda, infine, quanto già da lui indicato

nella precedente seduta circa il notevole cambiamento del bacino di utenza della istituenda sezione di Luino a seguito della richiesta di un gran numero di Comuni di entrare a far parte del territorio della costituenda sezione distaccata del tribunale di Varese in Luino.

Il senatore PELLICINI prende la parola per segnalare un fatto nuovo, costituito da recenti dichiarazioni del ministro Diliberto in ordine alle prospettive di utilizzazione del palazzo di Giustizia già costruito a Luino, dalle quali il senatore Pellicini desume prospettive favorevoli per la realizzazione della sezione distaccata del tribunale di Varese a Luino. Inoltre, tali dichiarazioni appaiono al senatore Pellicini tanto più importanti, in quanto esprimono una condivisione sulle esigenze sottese al provvedimento in titolo, che – a questo punto – appaiono chiaramente superare l'ambito strettamente locale e pertanto fuggano ogni sospetto di campanilismo rispetto all'iniziativa legislativa da lui perseguita. Infine, dopo aver ricordato le perplessità che il precedente dibattito aveva fatto emergere in merito alla possibile coesistenza di due sezioni distaccate del Tribunale di Varese, quella attuale di Gavirate e quella istituenda di Luino, ribadisce che la soppressione dell'ex mandamento di Luino ha costituito un vero *vulnus* nei confronti della particolare situazione territoriale che fa capo a tale città e, nel ribadire che tutti i parametri presi in considerazione mostrano chiaramente un'esigenza oggettiva di istituirci una sezione distaccata del tribunale di Varese, dichiara di fare pieno affidamento sulla sensibilità a tale problematica della Commissione giustizia.

Il sottosegretario AYALA prende allora la parola e, dopo aver dichiarato di aver appreso solo in un momento successivo delle dichiarazioni del Ministro della giustizia cui i precedenti interventi hanno fatto riferimento, espone gli elementi che oggettivamente ostano in questo momento all'istituzione della sezione distaccata a Luino del tribunale di Varese, chiarendo che – allo stato – gli Uffici non possono che confermare il giudizio contrario manifestato allorché si procedette alla individuazione delle sezioni distaccate di tribunale mediante il decreto legislativo n. 51 del 1998, allorché l'ex mandamento di Luino, con circa 51.000 abitanti e indici di lavoro di poco superiori a quelli corrispondenti a un magistrato, fu aggregato alla sezione distaccata di Gavirate. Tra l'altro – prosegue il rappresentante del Governo – mentre già, nel sistema complessivo degli uffici giudiziari, la permanenza di sezioni distaccate, in generale, è fonte di elevato dispendio di energie lavorative connessa alla frammentazione su più sedi lavorative delle dotazioni organiche di tribunale, in particolare la istituzione di una seconda sezione distaccata comporterebbe, per il tribunale di Varese – al quale non sarebbe possibile aumentare l'organico complessivo – la perdita di unità lavorative presso la sede centrale. Non bisogna, inoltre, sottovalutare le prevedibili difficoltà di reperire personale disposto a operare come sede di lavoro in Luino e, comunque, permangono forti dubbi in ordine all'esistenza di flussi di lavoro tali da accrescere il bacino di utenza

dell'ufficio di Luino facendogli raggiungere livelli tali da giustificare l'istituzione di una sezione distaccata.

Il sottosegretario Ayala invita comunque la Commissione a considerare che le esigenze locali – di cui i parlamentari doverosamente si fanno portavoce e alle quali, realisticamente, non può non riconoscersi attenta considerazione – non possono prescindere dall'esigenza di confrontarsi con la realtà oggettiva. Tale realtà, nel monitoraggio cui il Ministero sottopone il funzionamento della riforma introdotta nel 1998 con la revisione dei tribunali e della connesse sezioni distaccate, sta dimostrando che in materia si è proceduto con troppa larghezza. Per quanto riguarda, poi, la questione specifica del tribunale di Varese, il Sottosegretario osserva che attualmente non si rinvergono, al riguardo, i parametri che giustificano l'introduzione di sezioni distaccate di tale specifico ufficio giudiziario. Pur non escludendo che, a seguito del monitoraggio, si possa procedere a revisione successiva delle scelte effettuate, il sottosegretario Ayala ribadisce che, nonostante le decisioni sulle scelte effettuate in tale materia siano frutto di un lavoro comune al quale il Ministero ha associato quanto più possibile altri soggetti istituzionali interessati, è risultata una certa sovrabbondanza nelle sedi istituite. Pertanto, si renderà inevitabile una rivisitazione complessiva e tale decisione futura riveste un rilievo di carattere oggettivo che prescinde da ogni connotazione di carattere politico. Restando impregiudicato quanto affermato dal Ministro che – egli sottolinea – non è assolutamente in contraddizione con le considerazioni da lui svolte – ribadisce l'avviso negativo del Governo sul provvedimento in discussione.

Il presidente PINTO propone, pertanto, un breve rinvio dell'esame del disegno di legge per consentire una adeguata pausa di riflessione.

Il senatore Antonino CARUSO concorda e auspica che la sospensione sia la più breve possibile, anche per consentire al Governo di verificare se non sia opportuno, approfondendo la situazione, rivisitare la strutturazione del tribunale di Varese, ad esempio sopprimendo la sezione di Gavirate.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4490

Art. 1.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

I procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.».

1.0.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4524**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole «Per far fronte alla necessità e alla urgenza di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado,» con le seguenti: «Nell'approssimarsi delle elezioni regionali del 16 aprile 2000, allo scopo di perpetuare il meccanismo clientelare che alimenta il voto dei partiti di Governo, pur prescindendo dalle necessità di copertura degli organici degli uffici del giudice unico di primo grado,».

1.1

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «ovvero con lavoratori» fino alla fine del periodo con le parole: «nonché con lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12, comma 10, della legge della Regione Sicilia 21 dicembre 1995, n.85 e successive modificazioni e con lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili attuati presso gli uffici giudiziari ancorché promossi da altri Enti».

1.5

BATTAGLIA, VALENTINO, Antonino CARUSO, BUCCIERO, CUSIMANO, RAGNO

Art. 2.

All'articolo 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo precedente, valutato in lire 1.807.283.244 per l'anno 2000 ed in lire 2.234.768.640 per l'anno 2001 si provvede con i fondi del Bilancio di previsione dei Cortei dei conti, utilizzando, per l'anno 2000, l'accantonamento al fondo di riserva (capitolo 6031) e, per l'anno 2001, nell'ambito dei fondi che saranno trasferiti alla Cortei dei conti dallo stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'unità previsionale di base (3.1.3.10)».

2.2000

MILIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. Per far fronte alla necessità ed all'urgenza di assicurare la piena attuazione del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante l'istituzione di una Sezione Giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana ed altre disposizioni in materia di controllo sugli atti regionali, la corte dei conti può provvedere, nei medesimi termini e con gli stessi effetti, alla stipula dei contratti di cui al primo comma, fino ad un massimo di 58 unità di soggetti impegnati in lavori socialmente utili realizzati dagli Uffici della Corte dei conti per la regione siciliana in forza dell'articolo 12 comma 10 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni.».

2.1000

MILIO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 29 MARZO 2000

285^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Palumbo.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente MIGONE avverte che la Sottocommissione pareri della Commissione istruzione, riunitasi poc'anzi, ha deciso di rimettere alla sede plenaria il parere sul disegno di legge in titolo. Poiché non sono ancora decorsi i termini regolamentari, non è possibile procedere nella seduta odierna alle votazioni degli emendamenti e alla conclusione dell'esame. Propone pertanto di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame.

Il senatore SERVELLO, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto ieri, chiede se è possibile discutere circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati, anche al fine di concordare criteri che si riferiscano al significato delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, più che alla formulazione letterale.

Il presidente MIGONE fa presente che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti spetta soltanto al presidente della Commissione, il quale non potrà che dare applicazione all'articolo 104 del Rego-

lamento. Peraltro assicura che non è sua intenzione interpretare in maniera restrittiva le disposizioni regolamentari, ma che anzi sarà sua cura garantire anche in questa occasione i diritti dell'opposizione.

In attesa che pervenga il parere della Commissione istruzione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(4471) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Verificata la presenza del numero legale, propone di dar mandato al relatore Jacchia di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione concorda.

(4484) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 19 settembre 1997

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale, propone di dar mandato al relatore Corrao di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione concorda.

(4503) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OC-CAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Verificata la presenza del numero legale, chiede il mandato di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,15.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

220^a seduta*Presidenza del Presidente***DI BENEDETTO**

Intervengono il ministro della difesa Mattarella ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ostilio.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la parte dell'odierna seduta relativa alle procedure informative. In previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva espresso il suo assenso.

La Commissione delibera in tal senso, e tale forma di pubblicità è pertanto adottata per il prosieguo della seduta dedicata alle procedure informative.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della Difesa in ordine alla partecipazione militare italiana alla forza multinazionale impegnata in Kosovo (KFOR)**

Il presidente DI BENEDETTO avverte che riprende la discussione interrotta nella seduta del 14 marzo scorso sulle comunicazioni, rese in pari data dal Ministro della Difesa.

Il senatore GUBERT chiede di sapere se non si ritenga esportabile all'area dei Balcani la soluzione autonomistica adottata in Italia nelle province di Trento e Bolzano. Soggiunge, poi, di non condividere il giudizio

negativo espresso nei confronti del generale Mazzaroli, le cui parole hanno dato spunto all'intero dibattito e che andrebbero valutate in tutta la loro complessità.

Poiché nessun altro fra i presenti chiede di intervenire, replica il ministro MATTARELLA, chiarendo le ragioni dell'invio del battaglione «S. Marco», chiamato in zona ad operare nella cornice delineata dalle deliberazioni dell'ONU. Rende altresì noto che saranno dispiegati *in loco* 60 unità dell'Arma dei Carabinieri per potenziare la tutela dell'ordine pubblico. In relazione, poi, al paventato rischio di contaminazione da munizioni ad uranio impoverito, egli fa presente che non si sono ravvisati elementi di preoccupazione: infatti sono stati effettuati accertamenti presso personale militare che ha svolto attività nei Balcani e non sono emersi elementi di pericolo. Con riferimento, infine, all'azione di contenimento dell'immigrazione clandestina, egli rassicura che l'impegno è intenso, con il ripetuto sequestro negli ultimi mesi di molti mezzi navali e il fermo di numerose persone.

Il senatore DOLAZZA chiede di sapere quante persone sono state rimpatriate nello scorso anno.

Il ministro MATTARELLA fornisce dati numerici, chiarendo comunque i contorni legislativi dell'azione del Governo in questa direzione. Si sofferma, quindi, sulle prospettive europee della politica militare, viepiù finalizzata alla conservazione della pace e alla tutela dei diritti umani come dimostra, oltretutto, la missione a Timor Est. Conclude precisando che la ricerca di un equilibrio consolidato nei Balcani è l'obiettivo primario del Governo italiano.

IN SEDE REFERENTE

(3673) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

– e petizione n. 662 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio 2000.

Il relatore FORCIERI dà conto del seguente ordine del giorno presentato dal senatore Mundi:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa), in sede di esame del disegno di legge n. 3673 recante "Modifiche dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza"

considerati gli attuali termini stabiliti dalla normativa vigente per ottenere il rinvio del servizio militare da parte dei giovani aventi titolo;

impegna il Governo:

a procedere urgentemente ad una modifica della normativa vigente ripristinando il termine del 31 dicembre la presentazione delle domande di rinvio presso i distretti o le capitanerie di porto presentate a cura dei giovani che hanno in corso studi universitari».

0/3673/1/4

MUNDI

Ne auspica però una riformulazione, che è, quindi, effettuata dal PRESIDENTE.

L'ordine del giorno risulta pertanto essere del seguente tenore:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa), in sede di esame del disegno di legge n. 3673 recante "Modifiche dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza"

impegna il Governo

a fornire un esito soddisfacente alle domande presentate oltre il termine legislativo per l'anno 1999 e a fornire per l'avvenire in modo adeguato le più ampie informazioni sui termini per la presentazione della domanda di rinvio del servizio di leva, da parte degli aventi diritto».

0/3673/1/4 (Nuovo testo)

DI BENEDETTO, MUNDI

Dopo l'illustrazione dell'ordine del giorno riformulato esso, previo accertamento del numero legale, è posto ai voti ed approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti.

L'emendamento 1.1, stante l'assenza di un rappresentante del Governo, è dichiarato decaduto.

L'emendamento 1.2 è illustrato dal RELATORE, che sottolinea il recepimento del parere della Commissione Giustizia emesso in data 30 settembre 1999. Quindi, posto ai voti esso è approvato.

Il relatore illustra l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo).

Il senatore GUBERT interviene in senso tendenzialmente favorevole.

Il senatore Antonino CARUSO dichiara di condividere l'emendamento che pone rimedio ad una incongruenza del testo legislativo vigente; incongruenza, che sembra acuita da una circolare della competente direzione generale del Ministero dal contenuto poco chiaro. Pertanto, esprime avviso favorevole all'approvazione di tale emendamento.

Il relatore FORCIERI condivide le argomentazioni a sostegno del suo emendamento addotte nel corso dell'odierna seduta e ne auspica, pertanto, l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) è quindi approvato.

Si conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo con gli emendamenti approvati.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di attivare la procedura di cui all'articolo 37 del Regolamento per il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

A tale proposta esprimono avviso favorevole i Gruppi presenti.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'assenso dei Gruppi, i cui rappresentanti non sono presenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona (n. 651)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374: favorevole)

Riferisce il relatore, senatore PETRUCCI, prendendo spunto dalla legge n. 374 del 1997, che ha previsto il divieto di fabbricazione, vendita, importazione, detenzione ed utilizzo delle mine anti-persona e, al contempo l'obbligo per le aziende produttrici di denunciare le mine detenute. In applicazione della legge è poi stato emanato un decreto (2 ottobre 1998), che ha disciplinato la distruzione delle scorte di mine anti-persona, in forza del quale tale attività è stata attribuita al segretario generale della Difesa per gli aspetti di coordinamento e alla direzione generale degli armamenti terrestri per gli aspetti operativi. La necessità dello schema di decreto in titolo scaturisce dalla circostanza, per cui è apparso preferibile attribuire la tenuta del registro delle mine –sinora di spettanza del segretariato generale – alla direzione generale degli armamenti terrestri. Auspica in conclusione l'emissione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GUBERT, rievocato il dibattito parlamentare che portò al varo della legge n. 374, chiede chiarimenti in ordine alle modalità di distruzione delle mine e sollecita un'adeguata informativa da parte del relatore.

Il senatore PALOMBO chiede chiarimenti in ordine alle scorte di mine a fini addestrativi.

Replica il relatore PETRUCCI, confermando l'esistenza di scorte a fini addestrativi e precisando che un elemento di novità risiede nella possibilità per gli stabilimenti militari a ciò adibiti di ampliare la tipologia dei materiali da distruggere. Con l'estensione dei compiti di tali stabilimenti militari è possibile ridurre il ricorso a ditte private, contenendo quindi i costi dell'opera di distruzione

Posta ai voti, e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è quindi approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3673**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norme in materia di obiezione di coscienza)".

Conseguentemente, il titolo del provvedimento andrebbe emendato nel modo seguente: «Modifica all'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante modifiche al sistema penale».

1.1

IL GOVERNO

All'articolo 1 sostituire la parola «otto» con l'altra «sette».

1.2

IL RELATORE

Art. ...

(Modifica all'articolo 4)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"3. Gli abili ed arruolati ammessi alla data del 31 dicembre 1998 al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, possono presentare domanda al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della do-

manda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge».

Conseguentemente modificare il titolo del disegno di legge.

1.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

258^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO, nel soffermarsi preliminarmente sulle questioni di copertura dello schema di decreto in esame, rileva che le disposizioni recate dagli articoli 4 e 13 introducono nuovi oneri per i quali in deroga alle prescrizioni costituzionali, non viene prevista una specifica copertura; l'articolo 4, peraltro, implica un onere lievemente superiore a quello indicato nella relazione tecnica; in relazione all'articolo 5, poi, ritiene utile un approfondimento sugli aspetti correlati alla quantificazione, in particolare per quanto riguarda l'effetto di incremento del gettito IRPEG a fronte dell'incentivazione per la coltivazione di giacimenti marginali. Passando ad esaminare nel merito il provvedimento, evidenzia che si tratta di un atto rilevante del percorso di liberalizzazione intrapreso in numerosi settori che consentirà di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione del Paese. Dopo aver ricordato brevemente la discussione svolta in Commissione bilancio nell'ambito del collegato alla finanziaria sulla materia e la conseguente approvazione della delega per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di liberalizzazione del mercato del gas, si sofferma sugli obiettivi delle iniziative di apertura dei mercati, individuabili nel miglioramento dell'efficienza del settore, nella riduzione dei prezzi per i consumatori e nello sviluppo di nuova occupazione; in relazione a tale ultimo aspetto, sottolinea come i timori di coloro che sollecitavano il mantenimento di situazioni di monopolio al fine di tutelare i livelli occupazio-

nali, risultassero infondati come del resto dimostrato dalla esperienza di apertura nel settore della telefonia. Nel rilevare che lo sviluppo atteso nelle quantità di gas consumato in Italia richiede un incisivo intervento nel settore per la tutela degli stessi consumatori, si sofferma sugli ulteriori aspetti che, a suo avviso, rendono necessario, un sollecito intervento di liberalizzazione, evidenziando, in particolare, i significativi focolai di inflazione emersi in Italia e in Europa. Il modello positivo di crescita in un contesto di stabilità – che ha caratterizzato alcune economie negli anni recenti – giustifica l'attenzione generale per la dinamica inflazionistica, anche da parte della Banca centrale europea; pur riconoscendo che le cause principali di tali tensioni derivano da fattori internazionali, quali il tasso di cambio tra euro e dollaro e l'andamento del prezzo del petrolio, occorre tenere conto che esiste un differenziale inflazionistico interno, riconducibile alle inefficienze in alcuni settori strategici che si riflettono direttamente sui costi di produzione; cita, a titolo di esempio, l'energia elettrica, il gas, il settore delle telecomunicazioni e i servizi pubblici locali.

Lo schema di decreto in esame deve essere valutato in modo estremamente positivo per le caratteristiche del processo delineato, che risulta ampio e realizzato in tempi rapidi; nel rilevare che gli interventi di liberalizzazione in altri settori non hanno sempre presentato le medesime caratteristiche, si sofferma sulle scelte relative al servizio postale, per il quale si è privilegiata una fase di transizione e consolidamento che consentisse di affrontare più propriamente la competizione, e al settore elettrico, per il quale è stato definito un periodo estremamente lungo di transizione e in relazione al quale ritiene necessario un intervento riduttivo, del resto preannunciato dal ministro Letta. A tale riguardo, esprime apprezzamento per la soluzione dello schema di decreto in esame per il settore del gas, che prevede che fin dal 2003 tutti gli operatori siano qualificati quali clienti idonei, soprattutto in relazione alla struttura complessiva del decreto, che introduce elementi di liberalizzazione in ciascuna fase di attività del settore; ricorda, in particolare, la separazione societaria, la regolazione mediante tariffe fissate dall'autorità di settore delle diverse fasi, la definizione di una quota massima che ciascun soggetto può immettere in rete e che ciascuna impresa può detenere nella vendita ai clienti finali. Risulta così caratterizzato un percorso di liberalizzazione ampio e incisivo che tutela l'interesse delle imprese e delle famiglie; ricorda, peraltro, che le preoccupazioni relative alla possibile penalizzazione dell'ex-monopolista, derivando dal processo di apertura, non sembrano comunque giustificate alla luce dell'andamento in borsa dei titoli dell'Eni. Nell'evidenziare che da alcune parti è stata sollecitata l'eliminazione delle quote massime di immissione e di vendita e la previsione di una separazione solo contabile delle attività, rileva che si tratterebbe di scelte contraddittorie rispetto alle esigenze del Paese; segnala, peraltro, l'opportunità che il percorso di liberalizzazione coinvolga contestualmente e con i medesimi tempi i diversi settori, al fine di consentire alle società coinvolte dal cambiamento e costituite in società *multi-utilities*, di intervenire in una posizione di reciprocità e parità in altri ambiti produttivi: a tal fine, risulta necessario anti-

cipare l'apertura del mercato elettrico, allineandone i termini a quelli previsti per il settore del gas, con l'obiettivo di tutelare il benessere dei consumatori e realizzare la parità di accesso ai settori liberalizzati. Illustra poi gli effetti attesi in termini di riduzione dei prezzi, sia nel caso di consumi per usi civici, che per usi industriali, con sostanziale allineamento dei prezzi interni a quelli europei. Dopo aver evidenziato che la riduzione dei prezzi del gas si sarebbe già verificata qualora non si fosse manifestato l'aumento del prezzo del petrolio, sollecita una riflessione sull'elevato prelievo fiscale del settore, valutando l'opportunità di prevedere che la riduzione della pressione fiscale – obiettivo di politica economica ampiamente condiviso in termini generali – sia concentrata specificamente in tale settore: sottolinea gli effetti positivi che ne deriverebbero, sia da un punto di vista sociale, con aumento del reddito disponibile e correlato aumento dei consumi, sia in termini di sviluppo, grazie alla riduzione dei costi di produzione; in tale ambito potrebbe essere, peraltro, affrontata la questione relativa alla diversa aliquota tra Nord e Sud del Paese. Dopo aver rilevato che al fine di prevedere una tutela della concorrenza occorre evitare che i gestori della rete possano abusare della propria posizione dominante, costituendo società che intervengano sul «post-contatore», evidenzia, conclusivamente, che l'articolo 23 comma 2, nel definire alcuni poteri di indirizzo del Governo, appare in contraddizione con quanto previsto nella legge delega e nella legge istitutiva dell'autorità.

Il sottosegretario SOLAROLI rileva che gli articoli 4 e 13 non determinano una riduzione delle entrate erariali, in quanto tali entrate rappresentano soltanto il parametro in base al quale è determinato l'ammontare del contributo da erogare ai titolari di concessione, di coltivazione e di stoccaggio: ritiene, peraltro, necessario prevedere che si provveda alla relativa copertura finanziaria nell'ambito del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Relativamente alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 dichiara che le minori entrate possano trovare compensazione con il maggior gettito riconducibile all'incremento di produzione che si realizzerebbe in seguito agli investimenti agevolati. Con riferimento all'articolo 19 fa presente che da esso non derivano oneri aggiuntivi in quanto si tratta di una diversa ripartizione, tra più soggetti, di somme già predefinite nel bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento)

Il presidente COVIELLO fa presente che si tratta del disegno di legge collegato sui servizi pubblici locali, all'esame dell'Assemblea. Per

quanto di competenza, esaminato il testo sotto il profilo della copertura finanziaria e della conformità all'oggetto del provvedimento come definito dalla legislazione vigente e dalla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater* del Regolamento, non vi sono rilievi da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

341^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente GUERZONI avverte che la 5^a Commissione permanente non ha ancora concluso l'esame in sede consultiva degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge, per cui non è possibile iniziare l'esame degli emendamenti.

Come preannunziato in precedenza, ove venga avanzata richiesta, potrebbe svolgersi un dibattito sugli emendamenti presentati la scorsa settimana dal ministro Visco. Su richiesta del senatore BONAVIDA, il Presidente fa presente che la 5^a Commissione permanente presumibilmente concluderà l'esame di tutti gli emendamenti, compresi i subemendamenti all'emendamento 1.1 del relatore e agli emendamenti presentati dal Governo, nei primi giorni della prossima settimana. Al momento, peraltro, non è possibile prevedere quando tale fase consultiva sarà conclusa.

Non essendovi richieste di interventi in discussione generale sugli emendamenti presentati dal Governo, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI preannuncia la possibile integrazione dell'ordine del giorno della Commissione con l'esame dei disegni di legge relativi alle pensioni di guerra, nel caso il Comitato ristretto approvi un testo unificato degli stessi.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, poiché la Commissione non è in grado di procedere, al momento, all'esame del disegno di legge n. 4336, chiede al Presidente di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge sullo «Statuto dei diritti del contribuente», già approvato dalla Camera dei deputati, al fine di concluderne l'*iter*.

Il PRESIDENTE, pur convenendo sull'opportunità di esaminare in tempi rapidi il provvedimento in questione, si riserva di decidere in proposito anche in relazione ai tempi di discussione del disegno di legge n. 4336.

La seduta termina alle ore 9,20.

342^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GUERZONI prende atto che non ci sono richieste di interventi in discussione generale sugli emendamenti presentati la scorsa settimana dal Governo e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.

Per quanto riguarda l'esame degli emendamenti, poichè la 5^a Commissione permanente completerà la valutazione ai fini del parere solo

nei primi giorni della prossima settimana, avverte che nella seduta di domani pomeriggio la Commissione avvierà l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 6, fatta eccezione naturalmente per gli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore PIERONI fa presente al Presidente che la seduta di domani pomeriggio coincide con l'Assemblea dei parlamentari appartenenti ai Gruppi del Centro-Sinistra.

Anche il senatore ALBERTINI sottolinea la stessa concomitanza.

Il presidente GUERZONI, richiamandosi alla prassi invalsa per analoghe occasioni, ritiene opportuno che i Presidenti dei Gruppi interessati investano di tale questione il Presidente del Senato, e rinvia quindi la propria decisione a dopo le eventuali valutazioni del Presidente dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1614 E CONNESSI

Il presidente Guerzoni avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

Egli avverte inoltre che il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 1614 e connessi è convocato domani mattina alle ore 8,30.

INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1614 E CONNESSI

Il presidente GUERZONI comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 15, è integrato con l'esame dei disegni di legge nn. 1614 e connessi concernenti la delega al Governo per le pensioni di guerra.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

412^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Gambale e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) MINARDO ed altri. – *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) COSTA. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

– e petizione n. 447 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il senatore MONTICONE prende la parola per stimolare una valutazione serena ed operativa sui provvedimenti in titolo, ormai da lungo tempo all'esame della Commissione. Nel prendere atto che il Governo ha finalmente trasmesso la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio, registrando oneri finanziari allo stato non coperti per circa 50 mi-

liardi, ritiene che la Commissione abbia già sviluppato il più ampio dibattito e che il provvedimento sia ormai maturo per l'esame in Assemblea. Propone pertanto di rinunciare ad esaminare e votare gli emendamenti presentati e di conferire oggi stesso il mandato al relatore Brignone di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato, dando conto dello stato dei lavori in Commissione. A suo giudizio, tale ipotesi consente infatti, da una parte, una calendarizzazione certa del provvedimento e la sua trasmissione all'altro ramo del Parlamento e, dall'altra, il raggiungimento di un'ampia convergenza fra maggioranza ed opposizione su un disegno di legge di grande rilievo per la cultura italiana.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione può concludere l'esame in sede referente di un provvedimento solo con il conferimento del mandato al relatore a riferire su un testo, non certo con quello a riferire sullo stato dei lavori.

Sulla proposta del senatore Monticone si apre un dibattito, nel quale interviene anzitutto il senatore ASCIUTTI, dichiarandosi più che favorevole in linea di principio ad una accelerazione dell'*iter* del provvedimento. Osserva tuttavia che la Commissione non ha ancora iniziato a votare gli emendamenti presentati al testo del relatore e che una rimessione del disegno di legge all'Assemblea equivarrebbe a rinviarne l'esame di merito quanto meno ad una data successiva alle elezioni regionali del prossimo 16 aprile. Occorre pertanto rendere esplicito l'intento sotteso alla proposta del senatore Monticone, volta essenzialmente ad evitare una chiara presa di posizione politica prima delle consultazioni regionali. Con tali presupposti, egli si dichiara pertanto totalmente contrario alla rimessione del provvedimento all'Assemblea, giudicando preferibile che le forze politiche si assumano con sollecitudine le proprie responsabilità nella sede propria, rappresentata dalla Commissione.

A giudizio del senatore BEVILACQUA, la mancata conclusione dell'esame sui contenuti del provvedimento in Commissione rappresenterebbe una grave ammissione di fallimento da parte di tutte le forze politiche ed esprime pertanto stupore che la richiesta in tal senso provenga dal senatore Monticone. Pur essendo in linea di principio favorevole ad un immediato esame del provvedimento in Assemblea, egli teme infatti che esso ciò corrisponda, allo stato attuale, ad un suo insabbiamento, attesa l'evidente difficoltà di raggiungere in Assemblea quell'accordo invano perseguito in Commissione. Manifesta pertanto la contrarietà del proprio Gruppo alla proposta del senatore Monticone.

La senatrice PAGANO tiene a negare ogni legame fra la proposta di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea e l'imminente scadenza elettorale. Il provvedimento comporta infatti alcune difficoltà intrinseche (legate ad esempio all'istituto della revoca degli insegnanti di religione e alle modalità del loro reclutamento), riconosciute sia dalla

maggioranza che dall'opposizione, cui bisogna offrire una risposta seria e non demagogica.

L'esame del provvedimento, ricorda la senatrice Pagano, era stato d'altronde subordinato – in accordo con l'opposizione e in particolare con il senatore D'Onofrio – ad un ampio dibattito sull'insegnamento della religione cattolica, a testimonianza del serio impegno della maggioranza sulla questione. Tuttavia, stante le difficoltà in cui si dibatte la Commissione, appare assai più ragionevole trasferire l'esame in Assemblea, dove la maggioranza non potrà mancare di trovare una linea comune, sostenibile dal punto di vista giuridico-istituzionale. Si esprime pertanto in senso favorevole alla proposta del senatore Monticone, sottolineandone il carattere non certo dilatorio bensì costruttivo.

Anche il senatore LORENZI si esprime favorevolmente sulla proposta del senatore Monticone, ritenendo che la natura del provvedimento meriti un approfondito esame in Assemblea, tale da assicurarne un adeguato risalto presso l'opinione pubblica.

Il relatore BRIGNONE prende atto della trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, sui contenuti della quale ritiene tuttavia non gli possa essere negato il diritto a sviluppare un approfondito vaglio critico in Commissione prima che l'esame del provvedimento sia trasferito in Assemblea. Osserva peraltro che, ogni qualvolta una questione attinente l'ordinamento scolastico giunge all'esame dell'Assemblea, si verifica un riprovevole sfilacciamento della discussione, che impedisce qualunque serio approfondimento. Nel rilevare poi come il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo non abbia ancora assicurato una valutazione definitiva del provvedimento, essendosi limitato a sostenere che la questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica va affrontata e risolta senza tuttavia soffermarsi sulle relative modalità attuative, conclude ribadendo che la soluzione ottimale deve comunque essere ricercata con il concorso di tutte le forze politiche e non nell'ambito della sola maggioranza di Governo.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione, essendo ormai giunta alla fase della votazione degli emendamenti, può optare fra due sole alternative: procedere con quest'ultima ovvero rinunciarvi e passare direttamente al voto sul conferimento del mandato del relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore BERGONZI chiede chiarimenti in ordine agli effetti di un eventuale conferimento del mandato al relatore Brignone a riferire favorevolmente in Aula sul testo da lui proposto. Si dichiara infatti decisamente contrario a che tale testo sia configurabile come testo della Commissione e ritiene assai preferibile che sia l'Assemblea ad adottare un testo a base della discussione, come già avvenuto in occasione dei disegni di legge

sulla parità scolastica, il cui esame in sede referente non fu concluso dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già adottato, lo scorso 14 luglio 1999, con una deliberazione a maggioranza, il testo unificato del relatore a base dell'esame in sede referente. Si tratta ora di adottare tale testo ai fini del suo esame da parte dell'Assemblea. Su richiesta del senatore BERGONZI, egli precisa altresì che l'unica alternativa a tale procedura consiste nell'avviare l'esame degli emendamenti in Commissione. Pone quindi ai voti la proposta del senatore Monticone di conferire mandato al relatore Brignone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato da lui predisposto.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto contrario, ribadendo che a suo giudizio tale proposta sottende un sostanziale rinvio *sine die*, del quale non intende divenire corresponsabile. Quanto ai contenuti del testo proposto dal relatore, egli si dichiara invece pienamente d'accordo, negando le perplessità attribuite dalla senatrice Pagano all'opposizione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore LORENZI e contrario del relatore BRIGNONE, la Commissione conferisce infine a maggioranza mandato al relatore Brignone di riferire favorevolmente all'Aula sul testo unificato predisposto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 645)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: esame e rinvio)

Il relatore DONISE illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che il Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico è stato istituito dalla legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998), che vi ha destinato un importo pari a un massimo del 5 per cento degli stanziamenti assegnati per ciascun anno ai grandi enti pubblici di ricerca. L'anno scorso la Commissione esaminò per la prima volta lo schema di riparto relativo ai fondi 1998. Il Governo intende ora assegnare i fondi 1999 a cinque settori strategici (l'oncologia, le agrobiotecnologie, la società dell'informazione, la diagnostica e salvaguardia di manufatti architettonici con particolare riferimento agli effetti derivanti da eventi sismici ed altre calamità naturali, le risorse idriche), per ciascuno dei quali sono indicati specifici temi di ricerca. Il relatore sottolinea come anche quest'anno le decisioni relative al Fondo debbano essere assunte in un contesto di transitorietà, stante la non ancora intervenuta approvazione del Programma nazionale per la ricerca. Osserva poi che una documentazione sugli esiti conseguiti dai finanziamenti ero-

gati l'anno scorso avrebbe agevolato la Commissione nell'esprimere il parere sulle scelte per il futuro ed invita il Governo a chiarire le ragioni che lo hanno indotto ad elaborare diverse modalità di impiego degli stanziamenti rispetto all'anno scorso, allorchè per ogni settore strategico era indicato un ente pubblico responsabile. Informazioni aggiuntive sarebbero utili anche per chiarire meglio il senso di talune scelte di merito, quali l'assenza della genetica fra i temi prioritari dell'oncologia o la mancanza di ricerche in materia umanistica.

Si apre il dibattito.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere tutte le perplessità e i dubbi del relatore, ricordando poi che il sottosegretario Cuffaro, in sede di esame degli stanziamenti del 1998, aveva assicurato alla Commissione il compimento di una verifica sui risultati che sarebbero stati conseguiti dalle ricerche finanziate; confida pertanto che il Sottosegretario sia in grado di riferire puntualmente alla Commissione al riguardo. Rileva poi che i settori della salvaguardia di edifici e delle risorse idriche non sembrano attinenti alla ricerca in senso proprio e, deplorando la mancata indicazione degli enti responsabili per ciascun settore di ricerca, annuncia che il Gruppo Alleanza Nazionale esprimerà una valutazione contraria.

Il senatore ASCIUTTI rimarca il carattere sostanzialmente vano e rituale del dibattito, che rappresenta una forma di mascheramento della sostanziale discrezionalità di cui gode il Governo in materia. Dagli elementi offerti è infatti del tutto impossibile risalire alle motivazioni delle scelte effettuate (particolare curiosità suscita ad esempio il tema delle risorse idriche), mentre manca ogni indicazione circa gli esiti conseguiti dagli stanziamenti deliberati l'anno scorso.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma sui criteri per la scelta dei settori di ricerca, osservando che la loro natura squisitamente scientifica e specialistica rende in realtà molto difficile al Governo argomentare le decisioni assunte; d'altra parte sarebbe stato opportuno ottenere almeno qualche indicazione sugli esiti conseguiti dalle ricerche finanziate l'anno scorso. Dopo aver ricordato che l'argomento delle risorse idriche è stato affrontato anche nel corso di un recente dibattito in Assemblea, invita il Governo a fornire qualche indicazione circa i metodi di scelta seguiti, ad esempio con riferimento all'oncologia, campo nel quale a Cremona sono in corso interessanti ricerche.

Il senatore LORENZI osserva in via preliminare che la valutazione della Commissione su decisioni a carattere in prevalenza scientifico sarà inevitabilmente legata al grado di fiducia nutrito nei confronti delle strutture ministeriali che le hanno elaborate. Apprezzata poi la ammissione di disagio del senatore Asciutti, osserva che tuttavia è molto importante il coinvolgimento di un soggetto politico quale la Commissione nella formu-

lazione di scelte di indirizzo in campo scientifico e tecnologico, anche perché in tal modo la Commissione stessa è chiamata a occuparsi di temi sovente trascurati e che invece rivestono una rilevanza notevole anche in termini culturali. Si rammarica poi che fra i settori strategici individuati dal Governo sia assente lo spazio, che a suo avviso riveste carattere strategico più di ogni altro; in tale campo l'Italia è certamente presente in misura significativa, ma occorrerebbe comunque rafforzare le attività di ricerca in senso stretto. Conclude auspicando che la Commissione possa offrire un utile contributo alla elaborazione degli indirizzi per la ricerca scientifica nazionale, e manifesta il proprio giudizio favorevole sul documento del Governo.

Segue quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, con interventi dei senatori BEVILACQUA e MARRI, del sottosegretario CUFFARO e del relatore DONISE, al termine del quale la Commissione conviene di proseguire l'esame in una seduta da convocare domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BISCARDI avverte che, come testè convenuto, la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 marzo, alle ore 9, per proseguire l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto ministeriale sul Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, fermi restando gli altri argomenti già all'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

337^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

indi del Vice Presidente

BUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4204, 4210, 4241 E 4329

Il presidente SCIVOLETTO fa presente che, da parte di alcuni senatori, è pervenuta la richiesta di uno spostamento del termine (già previsto per le ore 18 di oggi) per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo unificato del relatore, accolto dalla Commissione quale testo base per i disegni di legge nn. 4204, 4210, 4241 e 4329 in materia di flavescenza dorata.

Il senatore PREDA conviene su tale esigenza, tenuto conto che sono in corso gli opportuni chiarimenti col MIPAF sui profili di copertura del provvedimento al fine di reperire ulteriori, indispensabili risorse finanziarie.

La Commissione, all'unanimità, conviene di progare il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti alle ore 12 di mercoledì 19 aprile.

SULLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ APPLICATIVE DELL'OCM TABACCO

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che, nella seduta del 22 marzo scorso, aveva chiesto una dettagliata risposta scritta in relazione

alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Reccia in ordine alle modalità applicative dell'OCM tabacco, al fine di prevedere una proroga dei termini relativi ai trasferimenti delle quote, dà lettura alla Commissione della risposta (testé trasmessagli dal ministro De Castro) in cui si precisano – in relazione alla richiesta di spostamento al 30 aprile 2000 del termine, fissato dall'AIMA, del 14 gennaio 2000 per la utile comunicazione di trasferimenti d'azienda nel settore tabacco – le informazioni necessarie ad un'idonea valutazione delle motivazioni che hanno indotto l'AIMA alla fissazione del termine del 14 gennaio 2000 per i trasferimenti di azienda nel settore tabacco. In particolare – prosegue il Presidente dando conto della comunicazione pervenuta – tali trasferimenti sono disciplinati in via generale dall'articolo 33 del regolamento CE 2848/98 della Commissione che stabilisce che, in caso di trasferimento dell'Azienda produttrice di tabacco a terzi, a qualsiasi titolo, si trasferisce anche il diritto all'attestato di quota di produzione. Al riguardo, si premette che tale disposizione non ha lo scopo di consentire la circolazione delle quote (codificata da altri articoli del medesimo regolamento) secondo determinate condizioni e modalità ben precise, bensì quello di prestabilire, al verificarsi di una situazione di forza maggiore come quella in fattispecie, la destinazione della quota di produzione. Oltre a ciò, si evidenzia ulteriormente che il citato regolamento CE 2848/98, come modificato dal regolamento CEE n. 2162/99 della Commissione del 12.10.99, ha stabilito che gli Stati membri fissino un termine e/o una data limite per la registrazione del trasferimento da parte dell'autorità competente, prevedendo che, in caso di atti presentati dopo tale data, il trasferimento della quota decorra dall'anno del raccolto successivo. Sempre ad avviso del Ministro – prosegue il Presidente – vi è motivo di ritenere che taluni atti di trasferimento di azienda configurino dei tentativi di aggirare le condizioni, richieste dalla regolamentazione per una corretta cessione delle quote e, pertanto, si è ritenuto di fissare una data che consentisse all'Azienda un efficace controllo della rilevanza e del contenuto degli atti stessi, tenuto conto che rientra nei compiti dell'AIMA vigilare sulla corretta attribuzione delle quote ai produttori, per quanto riguarda sia l'entità che la titolarità delle medesime: infine è da evidenziare che la normativa comunitaria ha fissato entro la fine di febbraio dell'anno del raccolto la data per l'attribuzione delle quote, per cui ciò non consente di poter prorogare la scadenza per la presentazione degli atti di trasferimento al 30 aprile e quindi non sembrano (sempre ad avviso del Ministro) – conclude il Presidente – sussistere le condizioni per uno spostamento del termine in questione.

Il senatore RECCIA, nel prendere atto del tenore della risposta trasmessa dal ministro De Castro, rileva che comunque, tenuto conto della fissazione del termine al 14 gennaio 2000, resta scoperta sia l'annata in corso che quella successiva, con il rischio che si determinino serie ripercussioni negative per alcune aree del paese, anche alla luce del ridimensionamento in atto nel settore. Nel dichiarare quindi di comprendere i

meccanismi di funzionamento della nuova OCM, invita il rappresentante del Governo riflettere ulteriormente sulla richiesta già avanzata della proroga. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla esigenza di esperire nuovi approfondimenti e iniziative, anche prevedendo una specifica audizione del ministro De Castro sui problemi applicativi dell'OCM tabacco.

Il presidente BUCCI fa rilevare che tale questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, già convocata al termine della presente seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 30 marzo, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

305^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gian Maria GROS-PIETRO, presidente dell'Eni, accompagnato dal ragioniere Vittorio MINCATO, amministratore delegato, dal dottor Alberto MEOMARTINI, direttore delle relazioni istituzionali, dall'ingegner Salvatore RUSSO, presidente della Snam, dal dottor Francesco GIUNTI, responsabile pianificazione della Snam e dall'ingegner Riccardo PASETTO, direttore commercializzazione gas-Eni divisione Agip.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas: audizione dei rappresentanti delle società Eni, Snam e Italgas

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il professor GROS-PIETRO considera opportuno precisare preliminarmente che il differenziale dei prezzi del gas tra l'Italia e la media degli altri paesi europei oscilla tra i 3 e i 4,5 punti percentuali e tende a dimi-

nuire ulteriormente. Si tratta di un differenziale largamente inferiore a quello dichiarato in altre audizioni.

Esprime quindi la valutazione positiva dell'ENI sugli obiettivi di liberalizzazione che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo si prefigge. Si tratterà di un processo molto più rapido di quello attuato in altri paesi, come ad esempio la Gran Bretagna. È opportuno che esso sia realizzato in condizioni di reciprocità al fine di garantire una situazione di libero mercato a livello europeo, ma è soprattutto necessario eliminare i vincoli costituiti dai tetti alla importazione e alla vendita, che costituiscono una palese contraddizione rispetto alla scelta di realizzare una piena concorrenza. I tetti infatti determinano la rigidità del mercato e non sono funzionali a far diminuire i prezzi e a migliorare la qualità del servizio.

Il ragionier MINCATO ribadisce quindi l'adesione dell'ENI alla costruzione di un mercato europeo dell'energia e in particolare del gas naturale, sottolineando che le caratteristiche della situazione italiana renderebbero possibile un'ampia apertura alla concorrenza senza penalizzare l'ENI. L'apertura del mercato del gas si realizza, a suo avviso, soprattutto nei criteri di idoneità: il Governo propone una scelta coraggiosa, che l'ENI condivide, di apertura massima e quasi immediata del mercato. L'accesso regolato a reti e stoccaggi consentirà la massima trasparenza e lo sviluppo immediato della concorrenza. Questi due pilastri portano l'Italia in una posizione d'avanguardia nell'apertura del mercato: i tetti previsti porterebbero, viceversa, soltanto inefficienza, addirittura rischiando di vanificare gli effetti positivi dell'apertura del mercato e penalizzerebbero ingiustificatamente l'ENI. Anche l'imposizione della separazione societaria appare inutile per garantire trasparenza (che può essere raggiunta con diverse soluzioni) e dannosa per l'ENI.

Precisa, quindi, che l'ENI, per favorire lo sviluppo ulteriore della concorrenza nel mercato del gas ha deciso di mettere a disposizione di altri operatori gli 8 miliardi di metri cubi di gas provenienti dalla Libia; da gennaio di quest'anno è inoltre già operativo il contratto per la fornitura di due miliardi di metri cubi l'anno provenienti dalla Russia ad Edison. Per definire condizioni di accesso alle infrastrutture di gas trasparenti e non discriminatorie, nello scorso mese di settembre, l'ENI ha varato un progetto di separazione organizzativa, gestionale e non semplicemente contabile delle attività di trasporto e stoccaggio. Il progetto prevede la creazione di divisioni separate autonome con procedure certificate per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

Il ragionier Mincato illustra quindi un documento che consegna alla Presidenza, soffermandosi sulle attività del gruppo ENI, anche relativamente allo sviluppo del settore del gas fuori dall'Italia, sulle caratteristiche fondamentali del mercato del gas in Italia, sullo sviluppo dei consumi previsto nei diversi paesi, sulla crescente dipendenza dall'estero, sui quantitativi di gas trasportato delle reti SNAM, sul quadro del recepimento della direttiva europea nei principali paesi e sulla penalizzazione dell'ENI qua-

lora fossero mantenuti i tetti proposti dal Governo. Su quest'ultimo punto precisa che l'ENI si troverebbe nel 2003 a vendere meno gas di quanto ne vende oggi e dovrebbe inoltre sostenere la differenza tra la quota massima prevista dal tetto del 70 per cento e la disponibilità di gas che l'ENI avrà nel 2003 tra produzione nazionale e contratti *take or pay*. Non sembrano percorribili, in proposito, le soluzioni alternative proposte di riduzione della produzione nazionale (che avrebbe effetti negativi anche sul PIL) e di modifica dei contratti.

Si sofferma, infine, sulla disparità di condizioni concorrenziali sul mercato finale delle famiglie tra settore elettrico e settore del gas. Mentre dal 2003 il mercato finale del settore del gas sarà libero, lo stesso non avverrà per l'energia elettrica: gli operatori elettrici potranno vendere anche gas, mentre non sarà possibile il contrario, con conseguenze negative sulla concorrenza.

L'ingegner RUSSO illustra le attività dell'ENI nel settore del gas naturale in Italia, precisando che nelle reti SNAM transita già gas di altri operatori. Si tratta di un caso unico in Europa tra i paesi importatori di gas e dimostra come l'ENI non sia arroccata su una posizione di chiusura nei confronti di altri operatori e come in Italia esista già spazio effettivo per la concorrenza. D'altra parte, non è corretto affermare che i contratti *take or pay* abbiano saturato il mercato: i contratti in essere infatti coprono soltanto il 60 per cento del mercato italiano. Vi è quindi una quota disponibile che può assicurare condizioni di concorrenza nel momento in cui si giungerà alla totale idoneità dei clienti e a un accesso regolato a reti e stoccaggi, in presenza peraltro di un significativo sviluppo dei consumi.

Con riferimento ai prezzi, precisa che è in corso una trattativa tra SNAM e Confindustria per la definizione dei nuovi prezzi di cessione. A suo avviso si giungerà rapidamente ad una riduzione dei prezzi sulla base del confronto con i prezzi europei. Analoga trattativa è in atto con le aziende di distribuzione per le forniture di metano ai clienti industriali con consumi superiori ai 200 mila metri cubi l'anno.

Il dottor MEOMARTINI fa presente che il progetto di creazione di divisioni separate e autonome per le attività di trasporto e stoccaggio è in avanzata fase di attuazione e costituisce una soluzione pragmatica la cui efficacia potrebbe essere verificata dal Governo o dall'Autorità di regolazione dopo un breve arco di tempo. In caso di esito valutato negativamente si potrebbe dar luogo ad una separazione societaria che, se realizzata immediatamente, darebbe invece luogo a conseguenze negative e avrebbe un carattere di irreversibilità.

Consegna quindi alla Presidenza un documento scritto sulla attività di distribuzione ed in particolare sul coordinamento tra il disegno di legge n. 4014 sui servizi pubblici locali e lo schema di decreto legislativo sul gas.

Il senatore CARPI chiede ai rappresentanti dell'ENI di formulare la loro valutazione sulla ipotesi di prevedere la cessione di quote della produzione nazionale di gas in alternativa alla fissazione di un tetto all'importazione. Chiede, inoltre, un approfondimento sul problema degli stoccaggi e se non ritengano che il sistema previsto determini un eccesso di tariffazione.

Il senatore MUNGARI si sofferma sulla gravissima situazione sociale e occupazionale dell'area di Crotona ed in particolare sulle prospettive della società Pertusola-Sud, chiedendo ai rappresentanti dell'ENI di pronunciarsi sulle concrete prospettive dell'azienda.

Il senatore MANTICA ribadisce l'esigenza di approfondire il problema degli stoccaggi, anche con riferimento alla utilizzazione degli *ex* giacimenti in dismissione. Chiede, inoltre, quale sia la posizione dell'ENI sul ruolo dell'Autorità di regolazione, se l'ENI sia favorevole ad un'attività di rigassificazione libera o regolata e quali siano i costi della separazione societaria.

Il senatore LARIZZA considera rilevante un approfondimento sui differenziali dei prezzi esistenti in Italia rispetto a quelli degli altri paesi europei, nonché sulla esigenza di garantire condizioni di reciprocità nell'accesso alle reti europee.

Il senatore TRAVAGLIA chiede elementi informativi sulle scadenze dei contratti *take or pay* e suggerimenti sulle possibili correzioni al meccanismo dei tetti all'importazione e alla vendita.

Il senatore ZILIO chiede quali siano le controindicazioni di una eventuale separazione proprietaria delle diverse fasi della filiera del gas.

Il professor GROSS-PIETRO considera contraddittorio un sistema liberalizzato in cui siano utilizzate in modo ampio e permanente le tariffe. È dell'avviso, infatti, che le tariffe debbano avere carattere transitorio e essere finalizzate alla tutela dei clienti più deboli.

Ritiene che possa essere presa in considerazione l'ipotesi di una cessione di quote della produzione nazionale in alternativa alla fissazione dei tetti. Sugli stoccaggi, l'ENI condivide l'impostazione contenuta nello schema di decreto legislativo, mentre per ciò che concerne il ruolo dell'Autorità di regolazione è giusto rifarsi a ciò che viene in proposito stabilito dalla legge. I costi della separazione societaria sono ovviamente superiori rispetto a quelli della divisione organizzativa e contabile e non potranno che gravare sul sistema dei prezzi.

Si sofferma quindi sul problema del differenziale dei prezzi, precisando che il confronto a cui si è riferito è basato su rilevazioni di fonte Eurostat. Le diverse valutazioni rappresentate dall'Autorità per l'energia e il gas derivavano dall'utilizzazione di diverse fonti, di periodi non coin-

cidenti e dalla inclusione anche dei paesi produttori. Si è ora giunti a valutazioni analoghe nel senso già precisato.

Per quanto concerne la proposta della separazione proprietaria, osserva che essa è percorribile solo in presenza dei necessari presupposti di mercato. Nell'attuale situazione europea essa, in virtù dei vincoli che tuttora permangono, acquisterebbe un carattere dirigistico.

L'ingegner RUSSO precisa che le scadenze dei contratti *take or pay* sono ampiamente successive al 2003 e che l'ENI non ha obiezioni rispetto allo svolgimento in forma libera delle attività di rigassificazione.

Il ragioniere MINCATO si sofferma sulla situazione della Pertusola Sud, precisando che l'azienda è stata acquistata dall'ENI nei primi anni '90 in una situazione di grave crisi e che, attualmente, è in fase avanzata una trattativa con un'impresa acquirente, basata su una ipotesi di riconversione produttiva, cui l'Eni contribuirebbe assumendosi integralmente l'onere della bonifica del sito.

Per ciò che si riferisce ai possibili rimedi per le penalizzazioni che deriverebbero all'Eni dalla fissazione dei tetti, ribadisce la contraddittorietà di una simile soluzione, anche se è evidente che un innalzamento del tetto alle immissioni e uno spostamento del termine previsto avrebbero l'effetto di attenuare le penalizzazioni. Ribadisce l'esigenza di ottenere garanzie sulle condizioni di reciprocità, anche se possono esservi aspetti problematici a causa dei tempi non coincidenti dei processi di liberalizzazione nei diversi paesi.

L'ingegner PASETTO si sofferma sul problema degli stoccaggi, precisando che la scelta di regolare l'accesso alle reti è alternativa alla fissazione di quote e rappresenta una garanzia per il corretto funzionamento del sistema. Quanto alla utilizzazione degli ex giacimenti, fa presente che non può che essere il titolare della attività di coltivazione a stabilire la riconversione del sito per lo stoccaggio.

Il presidente CAPONI ringrazia i rappresentanti dell'Eni per il loro intervento e dichiara conclusa la presente audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

442^a seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – *Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali*

(3928) BORNACIN ed altri. – *Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Zanoletti ha predisposto uno schema di testo unificato contenente una disposizione di copertura finanziaria formulata sulla base della relazione tecnica trasmessa dal Governo alla Commissione bilancio.

Il relatore ZANOLETTI illustra lo schema di testo unificato da lui predisposto, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, contenente la disposizione di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE avverte che lo schema di testo unificato predisposto dal relatore verrà inviato, per il parere, alle Commissioni 1^a e 5^a.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri.- *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(2873) CURTO. - *Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(3100) PELELLA ed altri. - *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

- e **petizione n. 582** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 22 marzo 2000.

Il senatore TAPPARO, relatore sui disegni di legge all'esame congiunto, deposita presso la Presidenza uno schema di testo unificato, osservando che si renderà comunque necessario per il seguito dell'esame, una riflessione sui profili finanziari del provvedimento, ai quali non è stato possibile dare una definizione nel testo predisposto, e sui quali occorrerà acquisire l'avviso del Governo, anche in relazione alla quantificazione degli oneri. Per quanto riguarda le linee generali della proposta da lui formulata, rinvia all'esposizione svolta in precedenti sedute su tale argomento.

Il PRESIDENTE prende atto dell'avvenuta consegna dello schema di testo unificato da parte del relatore e si riserva di fissare in una prossima seduta il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (n. 647)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e con raccomandazione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore BATTAFARANO illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e con una raccomandazione:

«La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che la puntuale definizione dello stato di disoccupazione e dei soggetti potenzialmente destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro rappresenta un presupposto essenziale

per l'avvio e la realizzazione di politiche attive del lavoro ed un elemento pregiudiziale per il riordino degli incentivi all'occupazione e del sistema degli ammortizzatori sociali previsto dall'articolo 45 del comma 1, della legge n. 144 del 1999,

esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) sono considerati giovani, ai fini della normativa all'esame, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni; a tale proposito, poiché il limite massimo di età per la stipula dei contratti di formazione lavoro è fissato dalla legislazione vigente a 32 anni, e poiché i piani di inserimento professionale per disoccupati di lunga durata si rivolgono a soggetti fino a 35 anni di età, si segnala al Governo l'opportunità di predisporre, per il futuro, una definizione unificante del termine «giovane» in relazione alla gamma dell'offerta per quanto attiene ai servizi all'impiego e alle prestazioni assistenziali e previdenziali;

– all'articolo 1, comma 2, lettere *c*), *d*) ed *f*), nella definizione di stato di disoccupazione, il requisito della disponibilità al lavoro dovrebbe essere accompagnato, con riferimento alla definizione di disoccupato e di inoccupato di lunga durata, con l'indicazione di non aver lavorato oltre un limite massimo di tempo (da definire) nell'arco dei precedenti dodici mesi, ovvero di aver percepito un reddito superiore ad un certo minimo (anch'esso da definire) nel periodo di tempo predetto;

– all'articolo 2, la formulazione del comma 1 andrebbe coordinata con quanto previsto nello schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ove quest'ultimo venga adottato in tempi compatibili con l'esercizio della delega di cui all'articolo 45 della legge n. 144 del 1999: in particolare, occorrerebbe prevedere che la condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*) è comprovata dalla registrazione dell'interessato nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4, comma 1 del predetto schema di regolamento e da una dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa resa al centro per l'impiego competente per il rilascio della scheda professionale di cui all'articolo 5, comma 2 del provvedimento in corso di emanazione;

– allo stesso articolo 2, dopo il comma 2, andrebbe aggiunto un successivo comma volto a precisare che lo stato di disoccupazione è aggiornato su dichiarazione dell'interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, e periodicamente accertato d'ufficio dal servizio competente sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo, dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e dalla denuncia resa all'INPS; si propone di conseguenza la soppressione del comma 4 dello stesso articolo, segnalando, ove il Governo intendesse mantenere tale comma, la necessità di definire meglio cosa si intende, nel primo periodo, per «identificazione» dei disoccupati e inoccupati di lunga durata;

– l'articolo 3 dovrebbe essere riformulato, prevedendo, al comma 1, che i servizi competenti offrono i servizi di seguito indicati nello stesso articolo nel quadro della programmazione regionale e al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata; le proposte di cui alla lettera *b*) dovrebbero inoltre essere rivolte anche ai disoccupati che fruiscono dei trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, sopprimendo conseguentemente la lettera *c*) e modificando la rubrica, con l'indicazione del fine di prevenzione della disoccupazione di lunga durata;

– l'articolo 3 dovrebbe poi essere integrato con la previsione della fissazione di *standard* minimi di prestazioni nei riguardi delle donne in reinserimento lavorativo, di cui alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1, da parte dei centri per l'impiego;

– all'articolo 4, comma 2, alcuni dei criteri enunciati per individuare le situazioni che possono dar luogo alla perdita dell'anzianità dello stato di disoccupazione, o alla decadenza dei benefici correlati, appaiono eccessivamente restrittivi: in particolare, occorrerebbe portare la distanza del luogo di lavoro dalla residenza del lavoratore da 100 a 50 chilometri, o comunque ad una distanza che preveda una percorrenza con mezzi pubblici superiore a un'ora; portare da tre a sei mesi la soglia temporale del rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo e prevedere esplicitamente la congruità della proposta di lavoro con la professionalità posseduta; così riformulato il comma 2, si suggerisce la soppressione dei commi 1 e 3, segnalando comunque, per quanto riguarda la formulazione dell'ultimo periodo del comma 1, qualora il Governo intendesse mantenerlo, l'esigenza di chiarire meglio l'espressione «giustificato motivo», che, come formulata nel testo, rischia, per la sua genericità, di dare adito ad un ampio contenzioso.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare, in sede di attuazione del provvedimento in titolo, la possibilità di mettere a punto, con riferimento in particolare a quanto previsto alla lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 1, meccanismi di raccordo fra il ruolo delle strutture pubbliche, oggetto precipuo del provvedimento, e quello delle agenzie private di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997.».

Il senatore RUSSO SPENA, nell'annunciare il suo voto di astensione, rileva che le osservazioni contenute nello schema di parere testè illustrato dal relatore, in larga parte condivisibili, sono però tali da far risultare difficilmente comprensibile l'espressione finale di un parere favorevole. Sarebbe pertanto opportuno sapere se e in quale misura il Governo intende attenersi alle indicazioni contenute nel testo che la Commissione si accinge a varare.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la sussistenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere predisposta dal relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29 EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 23 marzo 2000.

Il senatore MULAS, relatore sul provvedimento in titolo, illustra il seguente schema di osservazioni per la 12^a Commissione permanente:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo, per le parti di competenza,

osservato che la direttiva 96/29/EURATOM, alla quale viene data attuazione con lo schema di parere in titolo, non detta disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ma si limita a chiedere agli Stati membri di individuare, mediante indagine o qualsiasi altro mezzo, le attività lavorative che, per effetto della presenza di sorgenti naturali di radiazioni, possano condurre a situazioni di rischio per i lavoratori e per la popolazione;

constatato che, in particolare negli articoli da 6 a 12, relativi a profili procedurali, e all'articolo 38, sulle prove per gli accertamenti delle capacità tecniche e professionali per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo n. 230 del 1995, il provvedimento in titolo introduce effettive e condivisibili semplificazioni procedurali,

si esprime favorevolmente su di esso, per quanto di competenza, con la seguente osservazione:

per quanto riguarda la disciplina relativa all'esposizione dei lavoratori degli stabilimenti termali (che dovrebbero essere considerati alla stregua degli altri lavoratori suscettibili di essere esposti alle radiazioni ionizzanti) si dovrebbero assumere, come valori di riferimento, quelli di cui alla tabella IV.3 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Occorre tenere presente, in proposito, che la direttiva 96/26/EURATOM raccomanda agli Stati membri di recepire il titolo VII che fissa come livello di azione un livello di dose di 6 milliSievert – che costituisce l'unità dose efficace alla persona – corrispondente, ai sensi della Raccomandazione n. 65 della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, a 1000 Becquerel per metro cubo, il Becquerel costituendo l'unità di radioattività. Sembra infatti opportuno evitare che la normativa italiana di rece-

pimento si discosti dai criteri stabiliti dalla normativa europea. L'individuazione di soglie di esposizione più restrittive, peraltro non motivata, determinerebbe soltanto una penalizzazione delle imprese termali italiane rispetto a quelle degli altri paesi membri dell'Unione europea. Pertanto, nell'Allegato I-bis dello schema di decreto legislativo in titolo, il punto 4, lettera d) andrebbe modificato, nel senso di prevedere che il datore di lavoro non è tenuto a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di esposizione non sia superiore a 6 milliSievert/anno. Allo stesso punto 4 andrebbe conseguentemente modificata la lettera b), prevedendo la fissazione della dose efficace in 3 milliSievert/anno.».

A favore dello schema di osservazioni illustrato dal relatore, si pronuncia quindi il senatore PELELLA, il quale ritiene particolarmente opportuno il richiamo contenuto nella seconda parte del testo, poiché l'invito ad uniformare l'ordinamento interno alle prescrizioni dell'Unione europea è senz'altro condivisibile.

Il senatore ZANOLETTI annuncia che voterà a favore dello schema di osservazioni testé illustrato dal relatore, osservando che in esso viene colta l'esigenza, da lui più volte richiamata, di evitare di introdurre nell'ordinamento interno misure più restrittive di quanto viene richiesto, agli Stati membri, dall'Unione europea, soprattutto in relazione alla disciplina delle attività economiche.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva le osservazioni alla 12^a Commissione permanente sul provvedimento in titolo, nel testo predisposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(4469) Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 marzo 2000.

IL PRESIDENTE, ricordato che nella seduta di ieri si è svolta l'illustrazione degli emendamenti, avverte che si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Come relatore, esprime quindi parere contrario agli emendamenti 1.1, che propone una riformulazione non condivisibile dell'articolo unico all'esame, 1.10, 1.3, sul quale ha espresso parere contrario anche la 1^a Commissione permanente, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, osservando che l'istituto del deposito dei contratti presso il CNEL non è previsto nell'ordinamento, 1.12, 1.9, rispetto al quale, pur condividendone le finalità, ritiene preferibile la formulazione adottata nell'emendamento 1.6, e 1.19. Sugli emenda-

menti 1.8 e 1.13 il parere è favorevole, anche se essi risulterebbero comunque assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.4.

Si rimette all'avviso che esprimerà il rappresentante del Governo per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1.11, mentre propone al senatore Mulas di riformulare l'emendamento 1.18, nel senso di adottare come parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro in assenza di contratto collettivo, il contratto di categoria del settore merceologicamente più vicino, preannunciando, ove il suo invito venga accolto, l'espressione di un parere favorevole.

Raccomanda infine alla Commissione l'accoglimento degli emendamenti 1.4, 1.7, 1.6 e 1.5, che riformula inserendo nella prima parte, dopo le parole «Nella valutazione dell'anomalia delle offerte.» le altre :«quando non si tratti di settori non disciplinati dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528,», ritenendo in tal modo superate alcune obiezioni, formulate sulla prima stesura dell'emendamento.

Il sottosegretario CARON esprime parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.11, 1.10, e 1.3, osservando, a proposito di quest'ultimo, che il costo del lavoro è determinato dalla contrattazione collettiva di riferimento, e questa, a sua volta, non è tale da determinare un significativo differenziale tra società cooperative ed altro tipo di imprese, considerato che, nel tempo, la condizione di tali soggetti si è andata assimilando sotto molti aspetti. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, l'accoglimento del quale comporterebbe la perdita della contrattazione collettiva di categoria come punto di riferimento per l'elaborazione delle tabelle previste nel testo all'esame, 1.17, 1.12, 1.9 e 1.19.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, nel testo riformulato, 1.7, 1.6 e 1.18, ove i presentatori intendano accogliere l'invito alla riformulazione loro rivolto dal relatore.

Sugli emendamenti 1.8, 1.13, il rappresentante del Governo dichiara infine di rimettersi alla Commissione.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1, accoglie l'emendamento 1.2 e, con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti 1.11 e 1.10.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.4, risultando così assorbiti gli emendamenti 1.8 e 1.13. Risulta successivamente respinto l'emendamento 1.3.

Il senatore MULAS dichiara quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.14, che intende conferire più rigore alla proposizione normativa e maggiore certezza agli operatori economici. Rispondendo ad un invito del

PRESIDENTE, si dichiara disponibile a predisporre, per la discussione in Assemblea, un ordine del giorno che riproponga come raccomandazione al Governo il contenuto dell'emendamento in discussione, per la votazione, del quale, però, insiste.

Il sottosegretario CARON fa presente che il Governo può aderire ad un invito ad effettuare puntualmente la revisione dei valori economici previsti dal provvedimento all'esame, ma ciò non deve essere inteso come la reintroduzione di un meccanismo di revisione dei prezzi.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che in un eventuale ordine del giorno sarebbe comunque preferibile indicare una cadenza triennale, tale essendo di regola il periodo di vigenza dei contratti collettivi di lavoro.

Dopo che il senatore ZANOLETTI ha dichiarato che voterà a favore dell'emendamento 1.14, lo stesso emendamento, posto ai voti, è respinto. Con successiva votazione risulta altresì respinto l'emendamento 1.15.

Il senatore MULAS annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.16, osservando che l'esigenza di dare certezza a chi deve operare sul mercato dovrebbe prevalere sulla considerazione di possibili ulteriori oneri a carico dell'amministrazione del lavoro e della previdenza sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16 è respinto.

Il senatore MULAS, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.17, sottolinea che esso intende fornire un'indicazione in positivo, sul ruolo del CNEL in relazione al dibattito in corso sui temi della rappresentanza e della rappresentatività sindacale, osservando come, a fronte del progressivo decadimento del consenso nei confronti delle organizzazioni sindacali, il tema del loro riconoscimento giuridico, così come previsto dalla Costituzione, è tornato d'attualità.

Dopo che il PRESIDENTE ha osservato che, comunque, il CNEL non ha alcuna specifica competenza in relazione alla materia disciplinata dall'articolo 39 della Costituzione, l'emendamento 1.17, posto ai voti, è respinto.

Dopo che il senatore MULAS ha dichiarato che voterà a favore dell'emendamento 1.12, poiché ritiene utile, in una logica di decentramento, valorizzare la funzione dei prezzari regionali delle opere pubbliche, il sottosegretario CARON fa presente che i prezzari hanno riguardo ai costi delle opere, e non contemplano in alcun modo le voci relative al costo del lavoro.

Il senatore LAURO osserva che il provvedimento all'esame non tiene complessivamente conto del vero problema, che riguarda la posizione di vantaggio competitivo delle società cooperative, che godono di condizioni più favorevoli, per quel che riguarda il costo del lavoro, rispetto alle altre imprese. Ciò determina una vistosa distorsione della concorrenza, che il Governo insiste a voler ignorare. Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.12, segnala anche l'esigenza di valutare i costi differenziati delle opere nelle isole e nelle aree montate. Su questi temi si riserva di presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Dopo che il PRESIDENTE ha osservato che il problema della posizione delle società cooperative non incide sul contenuto dell'emendamento in votazione, l'emendamento 1.12, posto ai voti, è respinto.

Il senatore LAURO dichiara quindi di fare proprio l'emendamento 1.9, a favore del quale voterà, ricordando che il Governo, in sede di esame del disegno di legge di riforma del sistema degli appalti, poi divenuto la legge n. 415 del 1998, si mostrò contrario all'accoglimento di proposte analoghe a quelle contenute nell'emendamento 1.9, provenienti dalla sua parte politica, che ha profuso un notevole impegno sul tema della sicurezza del lavoro.

Dopo che il PRESIDENTE ha ribadito di condividere le finalità contenute nell'emendamento 1.9, ma di ritenere che esse siano meglio rappresentate nell'emendamento 1.6, l'emendamento 1.9 è posto ai voti e respinto.

Il senatore LAURO osserva quindi che non è chiaro il significato dell'emendamento 1.5, nel testo riformulato, poiché esso sembra volto ad incrementare i margini di discrezionalità degli enti aggiudicatori, con conseguente pregiudizio per le imprese. Anche in questo caso, sembra di poter cogliere l'intento di favorire ulteriormente le società cooperative nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Dopo che il PRESIDENTE ha osservato che l'emendamento in argomento si limita ad estendere l'ambito di applicazione di norme già vigenti, e che comunque l'indicazione della congruità delle spese per la sicurezza introduce un parametro valido ugualmente per le società cooperative e per le altre imprese, il sottosegretario CARON ribadisce che le società cooperative non operano in condizioni di particolare favore rispetto alle altre imprese.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5, nel testo riformulato, è accolto. È altresì accolto l'emendamento 1.7.

Il senatore ZANOLETTI dichiara che voterà contro l'emendamento 1.6, del quale condivide la finalità ma non la formulazione, poiché ritiene

che essa sia destinata ad aumentare l'ambito di discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici, mentre sarebbe stato preferibile recuperare le indicazioni, già presenti nella legislazione vigente in materia di appalti pubblici, che fissano criteri precisi in materia di aggiudicazione ed esclusione dalle gare.

Il PRESIDENTE ricorda che la formulazione adottata nell'emendamento in discussione riproduce quella già approvata dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3512, sulla disciplina del socio lavoratore di cooperative, quando vennero accolti emendamenti della maggioranza e dell'opposizione, di identico testo e tendenti ad introdurre un articolo sulle gare d'appalto, poi divenuto l'articolo 4 del testo licenziato per l'Assemblea. Fa quindi presente al senatore Zanoletti che non mancherà di valutare la possibilità di adottare una formulazione che riduca i margini di discrezionalità da lui indicati.

Dopo che il senatore LAURO ha dichiarato di votare contro l'emendamento 1.6, quest'ultimo, posto ai voti, è accolto.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.18, che il senatore MULAS riformula nel senso indicato dal Presidente, mentre viene respinto l'emendamento 1.19.

IL PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.

Dopo che il senatore LAURO ha dichiarato che la sua parte politica voterà contro il provvedimento, e dopo che i senatori MULAS e ZANOLETTI hanno dichiarato, ciascuno a nome del rispettivo Gruppo politico di appartenenza, il voto di astensione, la Commissione conferisce al Presidente il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4469, nel testo emendato.

PER LA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DI ALCUNI DISEGNI DI LEGGE

Il senatore Michele DE LUCA auspica che l'Assemblea del Senato inizi quanto prima la discussione sui disegni di legge n. 2305 e connessi, in materia di telelavoro, già iscritti in un precedente calendario dei lavori dell'Assemblea, e successivamente depennati, e sul disegno di legge n. 3512, recante la disciplina del socio lavoratore di cooperative, trattandosi di disegni di legge già da tempo conclusi in Commissione, e sui quali vi è una forte attesa, considerata l'ampiezza della platea dei possibili destinatari. Raccomanda alla Presidenza della Commissione di segnalare tale questione al Presidente del Senato, affinché essa venga affrontata in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore LAURO segnala che anche il disegno di legge n. 4159, sull'obbligo di pubblicazione dei rendiconti delle organizzazioni sindacali, licenziato per l'Assemblea dalla Commissione nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, è stato depennato dal calendario dei lavori dell'Assemblea, malgrado la possibilità di pervenire ad una rapida approvazione.

Il PRESIDENTE prende atto delle segnalazione rivoltagli, ed assicura i senatori Michele De Luca e Lauro che il problema gli è presente, e che la Presidenza della Commissione segue con attenzione le vicende di tutti i provvedimenti licenziati in sede referente per l'Assemblea, al fine di una loro sollecita iscrizione nel calendario dei lavori.

Il senatore LAURO esprime un forte disagio poiché il Governo, mentre da un lato ostacola spesso l'*iter* di alcuni provvedimenti, dall'altro non esita, attraverso le dichiarazioni di singoli ministri, quasi sempre al di fuori delle sedi istituzionali a fornire notizie imprecise e tendenziose, quali ad esempio quelle relative a presunti ritardi del Senato nell'esame del disegno di legge riguardante la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici, pervenuto in realtà dalla Camera dei deputati solo alcuni giorni or sono, e già iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite 1^a e 11^a, con un'accelerazione del procedimento di approvazione che rispecchia l'intenzione dell'Esecutivo di prevaricare le prerogative dei singoli parlamentari e in particolare dei parlamentari dell'opposizione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Lauro che egli potrà esprimere i suoi rilievi sull'argomento da ultimo trattato nella sede più opportuna, costituita dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a, alle quali sono deferiti i disegni di legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, e che nella seduta di questa mattina, dopo avere iniziato l'esame dei predetti provvedimenti, ha approvato, senza obiezioni, un calendario dei lavori per la corrente settimana, sottoposto loro dalla Presidenza.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3786 E 3928**

Articolo 1.

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva minima di 40 anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

b) un requisito anagrafico di 58 anni e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, computata secondo il criterio di cui alla precedente lettera *a*).

2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del precedente comma 1, lettera *a)* e *b)*, è erogato dall'INPS, secondo la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 ed a lire 12.100 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 195, 2873 E 3100**

Art. 1.

(Attività lavorative che hanno determinato l'esposizione all'amianto)

1. Le attività lavorative che hanno determinato, fino alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, esposizione all'amianto per i lavoratori addetti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, sono individuate e classificate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche dei dati e delle informazioni che emergono dai piani di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992.

2. L'individuazione delle attività lavorative di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata sulla base di una rilevazione determinata in modo diretto o presunto, sulla base dei caratteri merceologici dei materiali contenenti amianto oggetto delle produzioni, ovvero dell'impiego diretto nel ciclo produttivo dell'amianto in fibra pura.

3. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e di classificazione adottate sulla base della legge n. 257 del 1992.

Art. 2.

(Piani regionali e poteri sostitutivi)

1. I piani delle Regioni e delle Province autonome di cui alla legge n. 257 del 1992, sono definitivamente approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 90 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità già previste al comma 4 dell'articolo 10 della predetta legge n. 257 del 1992. Tali piani individuano le attività che abbiano determinato l'esposizione all'amianto per i lavoratori occupati sulla base dell'articolo 1 della presente legge e del relativo decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome ed il Governo, nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, sia dai soggetti pubblici, sia dai soggetti privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze ed esperienze in materia di attività produttive

che abbiano determinato esposizione professionale, diretta o indiretta, all'amianto.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della L. 257/92, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.

2. Per i lavoratori, che alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, risultino essere stati esposti all'amianto nell'ambito delle classificazioni e delle rilevazioni indicate dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per un periodo superiore a otto anni, l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è rivalutato, ai fini della prestazione pensionistica, moltiplicando tale periodo assicurativo per il coefficiente 1,5. Per i lavoratori con esposizione al di sotto degli otto anni si applica analogamente il coefficiente 1,2.

3. L'intervento di cui al comma 2 è a carico di qualsiasi fondo, gestione e cassa di previdenza obbligatoria.

4. La composizione della commissione per la valutazione dei problemi e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto nelle attività lavorative di cui all'articolo 4 della legge 157/92 è estesa a tre rappresentanti delle Regioni, prevedendo, a tale proposito, uno specifico punto o).

Art. 4.

(Tutela previdenziale e responsabilità)

1. Le classificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, costituiscono elementi di riferimento per l'accertamento degli effetti dell'esposizione al rischio determinato dall'amianto, sull'integrità fisica dei singoli lavoratori esposti per tutti gli aspetti relativi alla tutela previdenziale ed anche per l'eventuale individuazione delle responsabilità.

Art. 5.

(Fondo di solidarietà)

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per quanto riguarda quei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per avere operato in imprese o in attività autonome connesse al ciclo industriale dell'amianto, compresa quella parte di suo indotto strettamente correlata alla lavorazione dell'amianto, di cui non è possibile rilevare documentazione, ma deducibile dai piani di cui all'articolo 2, anche

con interpretazione deduttiva, ai fini dei benefici pensionistici di cui al comma 2 dell'articolo 3, è istituito presso l'INAIL un «Fondo di solidarietà». I criteri di applicazione di tali benefici, nel caso dei lavoratori che possono fare riferimento al Fondo di solidarietà, è stabilito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Ministero del lavoro. I benefici sono applicabili ai lavoratori ed alle loro famiglie ai fini della reversibilità.

2. Il Fondo è finanziato da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato ed anche dai proventi derivanti per le azioni di rivalsa nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali si siano verificate malattie professionali, in relazione alle quali sia stata accertata una responsabilità penale, a titolo di colpa, a carico del datore di lavoro o di suoi incaricati.

Art. 6.

(Abrogazione comma 3, articolo 13, L. 272/92)

Il comma 3, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è abrogato. È altresì abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge citata.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

.....

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4469**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti aggiudicatori sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Qualora nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori individuano offerte anormalmente basse, questi prendono in considerazione il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

3. Sono da ritenersi anormalmente basse tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

1.1

LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «predisposizione degli atti di gara» con le seguenti: «predisposizione delle gare di appalto».

1.2

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «nella valutazione» sopprimere le parole: «, nei casi previsti dalla normativa vigente,».

1.11 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «normativa vigente,» sopprimere le parole: «dell'anomalia».

1.10 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «gli enti aggiudicatori prendono in considerazione il» con le seguenti: «gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al».

1.4 IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prendono in considerazione» con le seguenti: «devono considerare».

1.8 MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «enti aggiudicatori», sostituire la parola: «prendono» con le seguenti: «devono prendere».

1.13 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «il costo del lavoro» inserire le seguenti: «per le aziende e per le cooperative».

1.3 LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «costo del lavoro, come determinato periodicamente,» con le seguenti: «costo del lavoro. Esso è determinato annualmente,».

1.14 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «annualmente».

1.15 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «in apposite tabelle», inserire le seguenti: «per ciascuna attività lavorativa».

1.16 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,» con le seguenti: «depositata presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

1.17 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «differenti aree territoriali» inserire le seguenti: «così come disposto dai "prezziari regionali delle opere pubbliche"».

1.12 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono da considerarsi anomale rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale».

1.9 MONTAGNINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-... Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati in relazione ai criteri di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415 e al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'opera».

1.5 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati in relazione ai criteri di cui alla predetta legge 18 novembre 1998, n. 415 e al predetto decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'opera».

1.5 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa».

1.7

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui al comma precedente».

1.6

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione con quanto previsto per la categoria dell'industria metalmeccanica ed incrementato ogni anno in relazione al tasso di inflazione programmato»

1.18

MULAS, BONATESTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione».

1.18 (nuovo testo)

MULAS, BONATESTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... Nella stesura dei documenti di gara il responsabile del procedimento provvede ad indicare la stima dei costi complessivi della manodopera. Tale stima integra il computo metrico estimativo. L'impresa aggiudicataria con la firma del contratto predispone e consegna il definitivo quadro riassuntivo del costo del lavoro considerato sia la propria manodopera, sia quella utilizzata dalle imprese comunque impegnate nel corso dei lavori. Il predetto quadro viene trasmesso all'INPS, INAIL e alla Cassa Edile competente per territorio; i predetti Enti verificano la congruità tra i dati contenuti nel quadro e l'ammontare dei contributi loro versati. In caso di verificata incongruenza, fatte salve le disposizioni di legge e le autonome azioni ispettive, è fatto obbligo ai predetti enti di informare l'Autorità di vigilanza, trasmettendo la relativa documentazione».

1.19

MONTAGNINO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

317^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

Risulta eletto il senatore CAMERINI.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il dottor Giovanni Bollecchino, direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale RM/C della regione Lazio.

La seduta inizia alle ore 8,55.

Audizione del dottor Giovanni Bollecchino, direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale RM/C della regione Lazio, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione del dottor Bollecchino, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

Viene quindi introdotto il dottor Bollecchino, al quale il Presidente rivolge un saluto di benvenuto.

Il dottor BOLLECCHINO svolge quindi una relazione, soffermandosi principalmente sulle questioni che incidono sul funzionamento interno dei dipartimenti di prevenzione. Per quanto in particolare concerne la azienda unità sanitaria locale (AUSL) RM/C, i ripetuti avvicendamenti degli organi di direzione aziendale hanno determinato, nel corso degli ultimi anni, una certa discontinuità di impostazione, anche se in positivo va registrato che i problemi attinenti alla determinazione delle piante organiche sono stati da ultimo avviati a soluzione. Un elemento di indubbia criticità è rappresentato dall'insufficiente riconoscimento del ruolo strategico del dipartimento di prevenzione da parte delle altre strutture organizzative aziendali, con particolare riferimento ai settori amministrativo e contabile,

i quali si segnalano per taluni comportamenti di autopromozione; al riguardo, tuttavia, importanti presupposti per un miglioramento della situazione sono contenuti nel decreto legislativo n. 229 del 1999. Occorre poi segnalare l'incompleto avvio del sistema premiante, relativo sia al personale medico che a quello non medico, che al momento non risulta strettamente connesso ai reali processi di produttività dei singoli.

Il mancato avvio dei processi di *budget* presenta aspetti negativi anche sotto il profilo operativo, poiché tale strumento può svolgere un ruolo decisivo per indurre la struttura ad una maggiore integrazione e alla razionale utilizzazione delle risorse, anche in termini di corretto rapporto tra costi e benefici dell'azione di prevenzione sanitaria. L'attribuzione economica al dipartimento di prevenzione della AUSL RM/C si aggira intorno al 2-2,5% del fondo finanziabile netto aziendale, a fronte della quota del 5% prevista dalla legge. Tale finanziamento viene di fatto assegnato a consuntivo sulla base dei costi sostenuti, determinati prevalentemente dal personale e dall'acquisto di beni e servizi.

Il dottor Bollecchino sottolinea quindi la necessità per i dipartimenti di prevenzione di disporre di alcune essenziali unità di personale di supporto amministrativo e contabile e di almeno un medico epidemiologo, da assegnare alla direzione del dipartimento con il compito di orientare l'azione di prevenzione in rapporto alle specificità epidemiologiche del territorio. Per quanto attiene al dipartimento da lui diretto, segnala inoltre che l'esistente difformità di afflusso delle risorse necessarie ai vari servizi, ciascuno dei quali è finanziato in maniera indipendente dagli altri, determina il paradosso che il servizio più dotato di risorse incontra difficoltà ad integrarsi con quelli meno dotati.

Va altresì segnalata la tendenza del personale ispettivo, soprattutto di quello dipendente dai servizi di igiene pubblica, a mantenere un margine di autonomia dai processi di integrazione, privilegiando l'aspetto autorizzativo rispetto all'attività di vigilanza che invece, come ad esempio in materia di autocontrollo alimentare, costituisce l'elemento principale dei nuovi compiti assegnati al dipartimento: in proposito può essere riconosciuta l'esigenza di un maggiore impegno dell'università e dei dipartimenti nel campo della formazione. Esiste inoltre, al di là delle affermazioni di principio, la tendenza al permanere di una impostazione culturale della prevenzione basata sulla materia-competenza e non sulla sintesi della pluralità delle funzioni. Al riguardo, un positivo esempio di sinergia è rappresentato dall'azione del servizio per l'igiene alimentare e della nutrizione e del servizio veterinario che, per gli alimenti di origine animale, affrontano le problematiche connesse alla sanità dell'animale vivo e alla salubrità degli alimenti nonché alla promozione di corretti comportamenti alimentari. Un ultimo elemento che incide negativamente sulla funzionalità dei dipartimenti di prevenzione è dato dalla presenza di sistemi informativi aziendali che non possono essere utilizzati efficacemente a livello dipartimentale perché strutturati senza l'apporto dei responsabili delle strutture organizzative aziendali che devono utilizzarli e dunque non in

grado di produrre le informazioni necessarie all'attività decisionale e di programmazione.

In conclusione il dottor Bollecchino, richiamandosi per il resto alle considerazioni già emerse in materia nel corso delle precedenti audizioni svolte dalla Commissione, segnala come significativo esempio delle difficoltà connesse alle carenze operative delle Agenzie regionali per la prevenzione ambientale (ARPA) il caso della infestazione da zanzara tigre, verificatosi a Roma nella scorsa estate: ancorché le ragioni del problema fossero di natura più ambientale che strettamente sanitaria, di fatto gli interventi necessari – stante la non operatività dell'ARPA del Lazio, pure formalmente istituita – sono stati posti in essere dai dipartimenti di prevenzione con conseguente impiego di risorse proprie che non sono state reintegrate.

Terminata l'esposizione del dottor Bollecchino, il presidente PIANETTA dichiara aperto il dibattito.

Il senatore DI ORIO fa presente che, al di là di difficoltà che possono registrarsi tra le varie strutture delle singole AUSL, il ruolo strategico del dipartimento di prevenzione è riconosciuto, addirittura con una certa enfasi, dalla normativa vigente, ed in particolare dal decreto legislativo n. 229 del 1999. In ordine poi alla esigenza, rappresentata dal dottor Bollecchino, che le direzioni dei dipartimenti di prevenzione dispongano di un medico epidemiologo, osserva tuttavia che nel Lazio opera, con risultati assai apprezzabili, l'Osservatorio epidemiologico regionale istituito tra i primi in Italia. Per quanto infine riguarda il ruolo delle università, è da rilevare che le scuole di specializzazione in igiene e medicina preventiva già svolgono una cospicua attività di formazione.

Il senatore CAMERINI, premesso che, dal punto di vista epidemiologico, al fine di valutare i risultati della attività di prevenzione sono necessari tempi adeguati ed una popolazione di riferimento sufficientemente ampia, chiede quali meccanismi valutativi vengano utilizzati anche in riferimento al rapporto tra costi e benefici. Chiede inoltre ulteriori ragguagli sui programmi di formazione del personale svolti all'interno della AUSL RM/C.

Il senatore TIRELLI rileva che in effetti si assiste, nelle pubbliche amministrazioni in generale, alla costituzione di una sorta di casta dirigenziale nei settori amministrativo e contabile, la quale tende ad adottare comportamenti di autopromozione; peraltro causa non ultima di tale fenomeno è il ritardo con cui la maggioranza dei funzionari pubblici si adegua ai nuovi principi e modelli dell'attività amministrativa. Chiede quindi se il sistema premiante utilizzato nel dipartimento diretto dal dottor Bollecchino faccia riferimento a progetti obiettivi e più in generale quali sistemi vengano utilizzati o siano ipotizzabili al fine di migliorare l'efficienza della struttura.

Rispondendo ai quesiti posti, il dottor Bollecchino precisa che quanto da lui affermato in tema di insufficiente riconoscimento del ruolo strategico del dipartimento di prevenzione andava riferito ai rapporti in genere esistenti all'interno delle AUSL, al di là di quanto sancito dall'ordinamento vigente; in proposito osserva che la situazione è particolarmente grave nel sud del Paese. L'esigenza di un medico epidemiologo nella direzione del dipartimento di prevenzione appare a suo giudizio fondata sulla base della opportunità di operare un raccordo – che tenga naturalmente conto del contributo fornito dall'Osservatorio epidemiologico del Lazio – in ordine agli aspetti specifici del territorio di competenza della AUSL RM/C, che ha un bacino di utenza di oltre 550.000 abitanti.

Presso la citata AUSL è istituito un servizio di qualità della formazione che elabora piani di aggiornamento annuali che vengono poi implementati dai vari servizi interessati; occorre tuttavia sottolineare che la formazione è un capitale che necessita di un incremento continuo per tenere il passo di un contesto che varia con grande velocità. Per quanto concerne il sistema premiante adottato, esso non è basato semplicemente sugli straordinari effettuati, ma fa riferimento a progetti obiettivo: va tuttavia riconosciuto che allo stato attuale tale sistema non è esattamente mirato a privilegiare quei gruppi di personale che rispondono meglio in termini di produttività e che invece, soprattutto per quanto riguarda il personale non sanitario, andrebbero adeguatamente incentivati. Va altresì precisato che il sistema di progetti obiettivo è stato avviato ma non ha ancora conseguito risultati compiuti e comunque non è applicato in tutte le strutture della AUSL.

In conclusione, il dottor Bollecchino auspica il sollecito avvio del sistema budgetario la cui applicazione dovrebbe imprimere una spinta decisiva nella direzione di un più razionale uso delle risorse, il che a sua volta indurrà le strutture ad una maggiore integrazione e trasversalità operativa.

Il presidente PIANETTA ringrazia il dottor Bollecchino per l'esauriente e puntuale contributo fornito all'inchiesta e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

64ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che devono essere illustrati gli emendamenti all'articolo 4 del testo unificato predisposto dal relatore, senatore Callegaro, il quale proporrà successivamente una nuova formulazione dello stesso articolo quale tentativo di mediazione tra i numerosi emendamenti presentati.

All'unanimità, la Commissione conviene di dare per illustrati gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44. La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI ritira gli emendamenti 4.2 e 4.24.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 4 (emendamento 4.15 nuovo testo), nella quale si stabilisce che, nell'ipotesi di affidamento consensuale, esso sia disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori, sentito il minore di anni dodici e, salvo che risulti inopportuno ed alteri il suo equilibrio psico-emotivo, anche il minore di età inferiore. Il comma 2 prevede che, ove manchi l'assenso dei genitori, provveda il tribunale per i minorenni. Si introducono quindi due modifiche al codice civile, la prima tendente a prevedere l'allontanamento del genitore o convivente che maltratti o abusi del minore, la seconda volta a stabilire che per i provvedimenti in oggetto, il genitore e il minore devono essere assistiti da un legale. Rinvia quindi l'illustrazione dei successivi commi, dopo che la Commissione si sia pronunciata in merito ai primi due.

Sulla proposta del relatore si apre quindi un dibattito in cui intervengono il sottosegretario CORLEONE e i senatori PINGGERA, FASSONE, CAMERINI e la presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel corso del quale si esprime preferenza per una diversa formulazione dell'inciso relativo alla possibilità che sia sentito anche il minore di età inferiore ai dodici anni, nonché perplessità in ordine all'inserimento, nell'ambito del comma 2, di modifiche ad articoli del codice civile relative a singoli provvedimenti.

Raccogliendo tali osservazioni, il relatore, senatore CALLEGARO, si dichiara disponibile ad apportare alcune modifiche al testo da lui presentato, una volta esperiti i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-BIS, 160-BIS, 445-BIS, 1697-BIS, 852, 1895, 3128 E 3228

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, salvo che risulti inopportuno ed alteri il suo equilibrio psico-emotivo, anche il minore di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

2-bis. All'articolo 330, comma 2, del codice civile nonché all'articolo 333, comma 1, del codice civile aggiungere le parole "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".

2-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 336 del codice civile aggiungere il seguente comma *3-bis* "Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un legale, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalle vigenti leggi".

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio locale deve riferire senza indugio al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua

presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al progetto di recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuto meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentito il servizio sociale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e, salvo che risulti inopportuno ed alteri il suo equilibrio psico-emotivo, anche il minore di età inferiore, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

4.15 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Sopprimere il comma 1.

4.1

DANIELE GALDI, BERNASCONI, CAMERINI, FASSONE, RUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'affidamento familiare di sostegno è disposto dal servizio locale... (conforme al testo vigente).

4.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'affidamento familiare di sostegno è disposto dal servizio locale... (conforme al testo vigente). Spetta al servizio locale direttamente o tramite servizi specialistici della Asl o delle Aziende ospedaliere, sentire il minore per prepararlo ed accompagnarlo in tutte le fasi, compresa l'espressione del suo parere sull'affidamento».

4.3

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici, e se opportuno, anche di età inferiore. Esso consiste nel garantire al minore il necessario sostegno materiale e psicologico».

Conseguentemente:

all'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il Tribunale dei minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 4 o 5» con le seguenti: «con l'obbligo di tenere costantemente informato il Tribunale dei minorenni»;

all'articolo 4, commi 6 e 7, e all'articolo 9, commi 3, 4 e 5, sostituire le parole: «giudice tutelare» con le seguenti: «servizio locale»;

all'articolo 17, nel testo dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 7, sopprimere le parole: «del giudice tutelare e»;

all'articolo 27, nel testo dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «giudice tutelare» con le seguenti: «Tribunale dei minorenni».

4.4

SALVATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori, o dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo dove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto».

4.5

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori, o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto».

4.6

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, dopo le parole: «servizio locale» aggiungere le seguenti: «del luogo ove si trova il minore».

4.7

MONTAGNINO

Al comma 1, il primo capoverso, è sostituito dal seguente: «l'affidamento o il collocamento presso un istituto di assistenza sono disposti dal giudice tutelare del luogo dove si trova il minore con il consenso dei genitori dello stesso, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale, ovvero del tutore. Il giudice tutelare deve previamente sentire il minore che ha compiuto i dodici anni, ovvero, se lo ritiene opportuno, anche il minore di età inferiore».

4.8

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se ritenuto opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto».

4.9

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1, al capoverso 3 sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Il provvedimento deve altresì designare l'ente locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza nel cui contesto è disposto l'affidamento o il collocamento presso un istituto di assistenza, oltre che il compito di disporre dei mezzi necessari per la sua attuazione e di verificare il suo corretto andamento. L'ente locale deve riferire senza indugio al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza e deve allo stesso riferire, con periodicità semestrale, sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza».

4.10

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «giudice tutelare» con le seguenti: «Tribunale dei minori».

4.11

BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: «giudice tutelare» con le parole: «tribunale per i minorenni».

4.12

DE LUCA Athos

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 3 dopo le parole: «di esso,» aggiungere le seguenti: «il periodo della sua presumibile durata,» e conseguentemente sopprimere il capoverso 4.

4.13

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 sostituire le parole: «che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore» con le altre: «salvo che dall'audizione derivi pregiudizio psicologico».

4.14

DE LUCA Athos

Al comma 1, le parole: «se opportuno» sono sostituite dalla parole: «salvo che risulti inopportuno ed alteri il suo equilibrio psico-emotivo,».

4.15

CALLEGARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni fase, stato e grado del procedimento di affidamento familiare, ivi compreso avanti il servizio locale, i genitori, ovvero il tutore, possono essere assistiti da un loro difensore e/o da altro tecnico di parte».

4.16

CORTELLONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Salva l'ipotesi in cui vi sia il pericolo attuale e concreto di grave pregiudizio per il minore, preventivamente all'emanazione di ogni provvedimento il Tribunale dei minorenni deve disporre, pena la nullità della decisione, la convocazione dei genitori esercenti la potestà o del tutore. In ogni caso gli stessi devono essere sentiti entro il termine perentorio di 10 giorni dall'emanazione del decreto provvisorio».

4.17

CORTELLONI

Dopo il comma 2, aggiungere il comma 2-bis:

«2-bis. All'art. 330 comma 2 del codice civile nonché all'articolo 333 comma 1 del codice civile, aggiungere le parole "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente maltrattante o abusante"».

4.18

CALLEGARO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il comma 2-ter:

«2-ter. Al 4 comma dell'articolo 336 del codice civile aggiungere le parole "per i provvedimenti di cui ai commi precedenti è necessaria l'assistenza legale alle parti anche a spese dello stato nei casi previsti dalle vigenti leggi"».

4.19

CALLEGARO

Sostituire nel comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «405» con le parole: «1 o 2».

4.20

CENTARO, SCOPELLITI, PIANETTA

Comma 3, eliminare da: «deve essere indicato» fino alla fine del comma.

4.21

DANIELE GALDI, BERNASCONI, CAMERINI, FASSONE, SALVATO,
RUSSO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indicato», aggiungere le seguenti: «il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

4.22

SALVATO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le parole: «tre mesi».

4.23

CORTELLONI

Al comma 3, dopo le parole: «affidamento familiare», aggiungere: «di sostegno».

4.24

OCCHIPINTI

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «I provvedimenti temporanei e urgenti emanati ai sensi dell'articolo 336, ultimo comma del codice civile, non possono essere reiterati più di una volta».

4.25

CORTELLONI

All'articolo 4, comma 3, aggiungere: «Nel provvedimento di affidamento deve essere esplicitato il contenuto delle potestà dei genitori e degli affidatari e deve essere altresì esplicitato il soggetto tenuto a provvedere all'onere di mantenimento del minore e la sua quantificazione».

4.26

TOMASSINI, PIANETTA

Sopprimere il quarto comma.

4.27

RESCAGLIO, LO CURZIO

Sopprimere il comma 4, dell'articolo 8.

4.28

SELLA DI MONTELUCE

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Nel provvedimento di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento familiare o dell'inserimento in comunità o in istituto, avuto riguardo al tempo necessario affinché cessi la condizione di rischio per il minore. Deve altresì essere indicato il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma».

4.29DANIELE GALDI, BERNASCONI, CAMERINI, FASSONE, SALVATO,
RUSSO

Il comma 4, è così sostituito:

«4. Nel caso in cui la durata dell'affidamento familiare di sostegno si protragga per oltre 24 mesi, il servizio sociale dovrà inviare dettagliata relazione scritta al Giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni esponendo le ragioni che, nell'esclusivo interesse del minore, impediscono il rientro in famiglia o altri provvedimenti».

4.30

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al progetto di recupero del nucleo. Esso non può comunque superare i 3 anni, salvo proroga decisa dal Tribunale per i minorenni».

4.31

SALVATO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento familiare».

4.32

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Al comma 4, dopo le parole: «durata di» sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «dodici mesi»; dopo le parole: «per non oltre dodici mesi» sostituire le parole: «dodici mesi» con le parole: «sei mesi»;

In fine aggiungere il seguente periodo: «In situazioni particolari è consentito anche l'affidamento familiare più lungo nel caso di genitore detenuto, o tossicodipendente che abbia attuato ed intrapreso un serio percorso e programma di recupero. La decisione spetta al Tribunale per i minorenni sentito il parere del giudice Istruttore, che a sua volta si avvale del parere dei servizi incaricati del recupero di tali soggetti».

4.33

MONTAGNINO

Al comma 4, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

4.34

BRUNO GANERI

Al comma 4, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

4.35

BRUNO GANERI

Al comma 4, sostituire le parole: «una sola volta per non oltre dodici mesi» con le seguenti: «qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore».

4.36

DE LUCA Athos

Al comma 5, aggiungere le parole: «Con il provvedimento l'autorità giudiziaria assicura il mantenimento dei rapporti con la famiglia affidataria ove non pregiudizievole».

4.37DANIELE GALDI, FASSONE, BERNASCONI, CAMERINI, SALVATO,
RUSSO

Al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il giudice tutelare dispone la revoca del provvedimento di affidamento o di collocamento presso un istituto di assistenza, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà del nucleo familiare di provenienza del minore, ovvero quando la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore stesso. Il giudice tutelare provvede d'ufficio, valutato l'interesse del minore, dopo aver sentito i genitori di questi ovvero gli esercenti la potestà genitoriale, gli affidatari o i legali rappresentanti dei soggetti affidatari o degli istituti di assistenza, ed i rappresentanti dell'ente locale responsabile del programma di assistenza. Il giudice tutelare deve altresì sentire il minore di età superiore ai dodici anni e, se lo ritiene opportuno, anche di età inferiore».

4.38

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, il capoverso 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice tutelare richiede in qualunque momento lo reputi necessario e, dopo il decorso del periodo indicato nel provvedimento di cui al comma 3 di presumibile durata dell'affidamento, se non ritiene di prorogare lo stesso, che il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore

si trova adottati eventuali ulteriori provvedimenti nell'interesse del medesimo».

4.39

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 6, dopo le parole: «comma 5» aggiungere le seguenti: «sentito il servizio locale interessato di cui al comma 3».

4.40

MAZZUCCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Al comma 6, dopo le parole: «comma 5» aggiungere le seguenti: «sentito il servizio locale interessato di cui al comma 3».

4.41

MONTAGNINO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «... tra i quali anche il superamento dei termini di cui al comma 4 del presente articolo».

4.42

TOMASSINI, PIANETTA

Al comma 1, il capoverso 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il tribunale per i minorenni provvede su richiesta del giudice tutelare e può provvedere anche d'ufficio».

4.43

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti i servizi locali, la famiglia naturale, i soggetti affidatari, il minore».

4.44

SALVATO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

203^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il ministro per le Politiche comunitarie Toia.

La seduta inizia alle ore 8,45.

MATERIE DI COMPETENZA

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN sottolinea in via preliminare la novità costituita dal fatto che il Parlamento sia per la prima volta investito formalmente dell'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea cui si aggiunge, come ulteriore novità, il documento della Commissione sul programma strategico per i prossimi cinque anni. Il coinvolgimento delle Camere nella valutazione dei suddetti atti, più volte sollecitato in passato dalla Giunta, costituisce effettivamente un elemento di rafforzamento della legittimità democratica del quadro istituzionale dell'Unione, aspetto che peraltro ha costituito l'oggetto di una relazione presentata lo scorso anno dal senatore Tapparo su mandato della Giunta.

L'esame dei suddetti documenti costituisce pertanto un importante tappa istituzionale nello sviluppo della partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del processo normativo comunitario. Al riguardo l'oratore ricorda come, all'indomani della conclusione della precedente Conferenza intergovernativa – che aveva lasciato irrisolti taluni nodi istituzionali – a fianco dell'iniziativa dei Governi di Belgio, Francia e Italia si sia sviluppata una parallela azione dei Parlamenti degli stessi paesi per rilanciare il dibattito sulle riforme istituzionali. Nel quadro di tali attività inter-

parlamentari si tennero riunioni dei Presidenti delle Commissioni specializzate negli affari comunitari a Parigi, Bruxelles e Roma laddove, da ultimo, si ipotizzò di dare concretezza all'applicazione del principio di sussidiarietà associando i Parlamenti nazionali al processo di definizione del programma legislativo annuale della Commissione europea. Tale proposta venne rilanciata dai rappresentanti italiani nella Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) e nella riunione straordinaria dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea tenutesi a Vienna nel 1998. Il Trattato di Amsterdam ha riconosciuto formalmente, peraltro, il ruolo dei Parlamenti nazionali nel quadro dell'ordinamento comunitario gettando le premesse per restituire legittimità alla rappresentanza degli interessi nazionali consentendo di riavvicinare il processo decisionale comunitario ai cittadini.

Rilevando che la trasmissione al Parlamento degli atti in titolo costituisce un adempimento degli articoli 13 e 14 della legge n. 128 del 1998 e dell'articolo 3 della legge n. 209 del 1998, il Presidente relatore evidenzia come il loro esame si svolga contestualmente a quello della relazione del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (doc. LXXXVII n. 7) favorendo una più completa valutazione sull'anno che si è concluso e sulle prospettive che si aprono nell'anno in corso. Con l'occasione il Senato potrebbe chiedere al Governo di sollecitare in sede europea una forma di raccordo fra il programma legislativo della Commissione, il programma della Presidenza di turno e le indicazioni assunte dal Parlamento europeo, in modo da delineare una più complessiva programmazione dell'attività normativa dell'Unione europea, sulla quale possano intervenire con funzioni di indirizzo e controllo anche i Parlamenti nazionali.

A tale iniziativa si collega l'esigenza di dare compiuta attuazione al protocollo del Trattato di Amsterdam sui Parlamenti nazionali rendendo obbligatoria la consultazione del Parlamento italiano sugli atti preparatori della legislazione comunitaria.

Soffermandosi sul documento inerente agli obiettivi strategici della Commissione per il periodo 2000-2005, il Presidente relatore ne descrive la particolare attenzione posta sull'esigenza di rafforzare la democrazia e la tutela dei diritti umani non solamente nel quadro delle relazioni internazionali ma anche all'interno dell'Unione.

La Commissione si ripropone in particolare di recare un incisivo contributo alla governabilità europea attraverso la partecipazione al processo di riforma istituzionale, indispensabile nella prospettiva dell'allargamento, e con l'esempio offerto alle altre istituzioni dalla sua riforma interna. L'Esecutivo comunitario intende altresì rafforzare, d'intesa con gli Stati membri, la presenza dell'Unione sulla scena mondiale costruendo una politica estera più efficace. In tale contesto figurano tra gli impegni prioritari, oltre al processo di allargamento, l'assunzione di un ruolo guida dell'Europa nella realizzazione di una nuova economia globale, il consolidamento della stabilità nel Continente e l'azione per garantire la pace, la democrazia ed il rispetto dei diritti umani.

In materia economica e sociale il documento sulle prospettive quinquennali sottolinea l'impegno ad operare per la ripresa economica ed una crescita sostenibile nel lungo periodo. Tra le iniziative di modernizzazione perseguite a tale scopo figurano le riforme strutturali, l'adozione delle nuove tecnologie, lo sviluppo della ricerca, la riforma dei sistemi di assistenza sociale, sanitaria e pensionistici e una più efficace formazione della forza lavoro. Nella prospettiva del raggiungimento della piena occupazione la Commissione ritiene necessario ridurre nel medio termine la disoccupazione ai livelli esistenti nei paesi con i migliori risultati salvaguardando nel contempo i meccanismi di risanamento delle finanze pubbliche degli Stati membri. Il programma quinquennale assegna infine una particolare priorità al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini europei con riferimento a settori quali la tutela ambientale, la sicurezza alimentare, i diritti dei consumatori, i trasporti e la realizzazione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza.

Passando ad illustrare il programma legislativo della Commissione europea per il 2000 il Presidente relatore evidenzia in primo luogo il capitolo sulle riforme istituzionali, da cui si denota la convergenza dell'Esecutivo di Bruxelles e del Governo italiano sull'obiettivo di allargare l'agenda della Conferenza intergovernativa ad argomenti quali lo sviluppo della cooperazione rafforzata e l'adozione di una Carta dei diritti fondamentali. Tale Carta, alla cui redazione sta lavorando una Convenzione europea in cui il Senato è rappresentato dal senatore Manzella, dovrebbe in particolare costituire un elemento fondante e di natura costituzionale nel quadro del processo di riforma dei Trattati. In tale prospettiva il Parlamento potrebbe impegnare il Governo a perseguire il suddetto obiettivo subordinando la ratifica ad un attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella fase delle trattative ed all'espressione di un parere conforme del Parlamento europeo sugli esiti della Conferenza intergovernativa. Il Governo dovrebbe essere altresì impegnato a favorire il coinvolgimento dei paesi candidati all'adesione nel processo di elaborazione della Carta dei diritti fondamentali.

Riperkorrendo gli sviluppi del processo di allargamento - che lo scorso 15 febbraio ha visto l'inaugurazione dei negoziati di adesione con sei nuovi paesi ed il riconoscimento alla Turchia dello status di paese candidato - l'oratore descrive i programmi comunitari e le altre iniziative destinate a preparare l'adesione dei nuovi Stati membri, le prime delle quali dovrebbero avvenire entro il dicembre 2004. Nel programma legislativo vengono altresì delineati una serie di atti che saranno presentati dalla Commissione nel corso dell'anno inerenti al processo di ampliamento e che contemplano, tra l'altro, la partecipazione dei paesi candidati all'Osservatorio europeo sulle droghe, la definizione delle intese bilaterali necessarie per l'attuazione dei programmi di preadesione, il negoziato degli accordi-quadro con Cipro, Malta e la Turchia, la liberalizzazione dei mercati pubblici fra la Comunità e la Turchia, l'associazione di Malta al quinto programma di ricerca e sviluppo tecnologico e la valutazione dei progressi economici conseguiti da Stati come la Bulgaria e la Romania.

In relazione a tale processo l'oratore ravvisa l'esigenza di sollecitare la Commissione a produrre uno studio sull'impatto economico e finanziario dell'allargamento, valutandone costi e benefici anche dal punto di vista delle politiche di coesione economica e sociale.

Il Presidente relatore sottolinea altresì come il programma della Commissione per il 2000 sia caratterizzato dalla priorità riconosciuta al miglioramento della vita quotidiana dei cittadini europei, che diviene un parametro di riferimento per tutte le politiche comunitarie. I settori tuttavia nevralgici per recuperare la fiducia dei cittadini sono costituiti dalla sanità, dalla sicurezza alimentare e dalla tutela ambientale, la quale, in particolare, diviene un'istanza integrata nelle varie politiche, a cominciare da quella agricola. Al riguardo egli prospetta la possibilità che il Parlamento impegni il Governo a sollecitare specifiche misure di armonizzazione delle normative nazionali in settori quali la protezione dai campi elettromagnetici.

Fra le misure in materia sanitaria – tra cui figura la sorveglianza epidemiologica, il controllo dei medicinali, la sicurezza del sangue e la lotta all'AIDS, alla tossicodipendenza e all'alcolismo – spicca la proposta di costituire un'autorità europea per la sicurezza alimentare, che si riconnette all'impegno a migliorare il quadro normativo applicabile agli organismi geneticamente modificati, in ordine alla quale il Parlamento potrebbe sollecitare il Governo ad insistere affinché la sede sia collocata in Italia. Nel quadro delle disposizioni sulla tutela dei consumatori rientrano anche le iniziative concernenti le norme sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, che attualmente penalizzano l'Italia per quanto attiene alla raccolta dell'olio di oliva.

La Commissione europea evidenzia inoltre la connessione fra politica dei trasporti e miglioramento della qualità della vita dei cittadini prefigurando misure concernenti l'istituzione di un'agenzia europea per la sicurezza aerea, la dimensione mediterranea dei trasporti e dell'energia e le reti europee di trasporto e dell'energia, il *Trans European Network* (TEN). La revisione del TEN dovrà in particolare offrire all'Italia l'occasione per un dibattito approfondito sul raccordo fra strategie nazionali ed europee di trasporto. Tale dibattito potrà essere arricchito dall'acquisizione della documentazione che sarà prodotta dalla Commissione competente del Parlamento europeo, che ha preannunciato lo svolgimento di uno studio comparato sulla materia. Un più deciso riequilibrio delle modalità di trasporto garantirebbe peraltro sensibili benefici in termini di salvaguardia ambientale e di sicurezza.

Dopo aver riscontrato fra gli altri obiettivi prioritari individuati dalla Commissione europea lo sviluppo della trasparenza e l'adozione di politiche di accompagnamento all'introduzione delle banconote in euro, l'oratore illustra i profili attinenti alla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e alla politica estera. La progressiva comunitarizzazione del cosiddetto «terzo pilastro» e la realizzazione del programma stabilito dal Consiglio europeo di Tampere richiederanno l'assunzione di nuove responsabilità da parte della Commissione europea in settori quali

la politica dell'immigrazione, la disciplina del diritto di residenza e la collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata.

Nel campo della politica estera di sicurezza le accresciute competenze dell'Unione in materia di gestione delle crisi richiederanno un chiarimento dei rapporti di tale istituzione con l'UEO e delle forme di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. Fra le aree cui è rivolta la maggiore attenzione dell'Unione figurano la Russia e gli altri Stati dell'ex Unione sovietica, i Balcani – il cui processo di democratizzazione vede impegnata con grandi responsabilità l'Europa – nonché il Mediterraneo. In relazione allo sviluppo del rapporto di partenariato con tale regione l'oratore sottolinea l'esigenza di assicurare un adeguato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle scelte che dovranno essere assunte in occasione del prossimo vertice ministeriale euromediterraneo, che si svolgerà in Francia a novembre.

Per quanto concerne la parte del programma legislativo del 2000 che riguarda la società dell'informazione e la politica economica il Presidente relatore evidenzia come gli obiettivi indicati dalla Commissione siano stati ripresi e sviluppati dal recente Consiglio europeo straordinario di Lisbona, del 23 e 24 marzo. L'iniziativa «eEurope» lanciata dall'Esecutivo guidata dal presidente Prodi – incentrata sull'alfabetizzazione informatica e telematica quale indispensabile fattore di recupero del differenziale tecnologico con gli Stati Uniti e dei margini di competitività del sistema economico europeo – è stata pienamente recepita dal Vertice di Lisbona.

Il Consiglio europeo, in tale occasione, ha deciso di accelerare l'adozione della normativa concernente il quadro giuridico per il commercio elettronico, il diritto d'autore e i diritti connessi, la moneta elettronica, la vendita a distanza di servizi finanziari, la competenza giurisdizionale e il regime delle esportazioni di beni a duplice uso. Il Consiglio europeo ha altresì invitato Consiglio e Parlamento a concludere entro il 2001 i lavori sulle proposte legislative concernenti la liberalizzazione nel settore della telecomunicazione. Entro la fine del 2000 dovrebbe essere liberalizzato l'accesso alla rete locale onde ridurre i costi di utilizzo di Internet; entro la fine del 2001 a tutte le scuole dell'Unione dovrebbe essere garantito l'accesso ad Internet, entro la fine del 2002 dovrebbe essere completato il processo di aggiornamento alle nuove tecnologie degli insegnanti ed entro il 2003 gli Stati membri dovranno garantire l'accesso elettronico generalizzato a tutti i servizi pubblici di base. Lo sviluppo delle relative infrastrutture sarà favorito della Comunità anche con l'appoggio della Banca europea degli investimenti (BEI).

Ribadendo la stretta connessione fra il programma legislativo e le decisioni del Consiglio europeo di Lisbona, l'oratore illustra come quest'ultimo abbia rilevato, in materia di occupazione, i risultati conseguiti con la strategia avviata dal Vertice di Lussemburgo evidenziando l'esigenza di una più stretta associazione delle parti sociali nello sviluppo del processo. In tale contesto il Consiglio e la Commissione sono stati invitati ad esaminare taluni punti chiave quali l'adozione di programmi volti a colmare le lacune in materia di qualificazioni, la promozione di accordi tra le parti

sociali in materia di innovazione e apprendimento permanente, l'accrescimento dell'occupazione nei servizi e una maggiore attenzione per le pari opportunità, con particolare riferimento all'esigenza di conciliare la vita professionale con la vita familiare. L'oratore conclude quindi rilevando come il Consiglio europeo abbia fissato l'ambizioso obiettivo di accrescere il tasso di occupazione dall'attuale media del 61 per cento ad una percentuale che si avvicini il più possibile al 70 per cento, entro il 2010, e di elevare, entro la stessa data, il numero delle donne occupate dall'attuale media del 51 per cento ad una media del 60 per cento. Tali obiettivi, che attraverso l'ampliamento della forza lavoro rafforzeranno la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, richiederanno la conseguente adozione di specifici impegni da parte degli Stati membri.

Il senatore MANZELLA sottolinea come l'esame del programma legislativo della Commissione da parte delle Camere, reso possibile anche grazie al rapporto di collaborazione instaurato fra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, costituisca una concreta risposta al cosiddetto problema del deficit democratico.

L'oratore condivide altresì l'impostazione della relazione esposta dal presidente Bedin, volta a sottolineare la stretta connessione fra il programma legislativo e le decisioni assunte dal Consiglio europeo di Lisbona, dove è emersa l'adozione di un nuovo metodo di concertazione, che offre un interessante spunto di riflessione sull'applicazione del principio di sussidiarietà. Nel processo di riforma dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio appare inoltre evidente il ruolo centrale assegnato al Consiglio dei ministri economici e finanziari (ECOFIN), chiamato ad assicurare la coerenza delle scelte di politica economica. L'intensificazione dei lavori del Consiglio per verificare l'attuazione del programma dell'Unione comporterà inoltre una presenza continuativa dei ministri per gli affari europei a Bruxelles.

Soffermandosi sul processo di elaborazione della Carta dei diritti fondamentali l'oratore rileva infine come sia emersa un'intesa di massima, sia pure fra molte contraddizioni, sui primi 19 articoli.

Il senatore VERTONE GRIMALDI osserva come sia mutato il processo della costruzione istituzionale europea, passando da una fase «monarchica», incentrata su un organismo burocratico e poco trasparente quale la Commissione, ad una fase «repubblicana», maggiormente rispettosa degli equilibri nazionali e del ruolo dei Parlamenti degli Stati membri. Tale apprezzabile evoluzione è stata resa possibile dalla caduta del patto franco-tedesco e dall'affermazione di un approccio molto più realistico oltre che democratico.

In relazione ai profili della relazione esposta al presidente Bedin attinenti alla politica dei trasporti, l'oratore sottolinea le proprie preoccupazioni per i ritardi che caratterizzano l'Italia nel settore dell'alta velocità, la cui realizzazione potrebbe essere oggetto di sollecitazioni da parte dell'Unione europea, che inducano il Paese a superare i contrasti interni che ne

paralizzano lo sviluppo. Egli rileva altresì come le istituzioni europee e le stesse organizzazioni ecologiste trascurino gli effetti deleteri sull'atmosfera dell'inquinamento provocato dagli aerei, che potrebbe essere limitato da un più esteso ricorso ai trasporti ferroviari.

In merito alla sicurezza alimentare l'oratore sottolinea l'impronta eccessivamente burocratica, come dimostra l'istituendo divieto dei forni a legna paventato dalla stampa, che denota gli atti legislativi proposti dalla Commissione europea.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sull'invio di osservazioni alla Commissione per la riforma amministrativa

Il Presidente Mario PEPE comunica di aver inoltrato, sulla base delle determinazioni prese lo scorso 15 marzo dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, una nota ai Presidenti delle Camere per rappresentare l'opportunità che la Commissione invii proprie valutazioni sugli schemi di decreti di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, assegnati, o di prossima assegnazione, alla Commissione per la riforma amministrativa.

Dà quindi lettura della lettera di risposta del Presidente della Camera, Luciano Violante:

«Caro Presidente,

in relazione alla Sua nota del 15 marzo scorso, convengo con Lei sull'opportunità e l'utilità che la Commissione per le questioni regionali, a norma dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera, possa indirizzare alla Commissione parlamentare in ordine all'attuazione della riforma amministrativa propri rilievi sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, a questa assegnati per l'espressione del parere parlamentare.

Sottolineo innanzitutto la rilevanza interna al procedimento in sede consultiva delle osservazioni medesime, che costituiscono uno strumento esclusivamente istruttorio che non altera la particolare configurazione del rapporto tra Parlamento e Governo, quale risulta delineato dalla normativa vigente in materia. Rilevo inoltre l'obiettiva inerenza degli atti di cui si tratta al ruolo e alle attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale ha partecipato al processo di decentramento attuato con le deleghe legislative conferite dalla legge 15 marzo

1997, n. 59, e costituisce sede parlamentare qualificata per il confronto con il Governo sui rapporti fra l'Esecutivo e le regioni, in base all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento della richiesta da Lei avanzata, d'intesa con il Presidente del Senato, autorizzo la Commissione che Ella presiede a trasmettere alla Commissione parlamentare in ordine alla riforma amministrativa osservazioni sui sopraindicati schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

VIOLANTE».

Il Presidente osserva quindi con soddisfazione che la Commissione potrà inviare osservazioni e rilievi alla Commissione per l'attuazione della riforma amministrativa su provvedimenti che hanno una rilevanza cruciale nel processo di realizzazione del decentramento.

Su un voto del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Il Presidente Mario PEPE comunica che è pervenuto alla Commissione il testo di una risoluzione approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 16 marzo scorso con cui si chiede al Parlamento l'accoglimento del principio della necessaria intesa con la regione nell'ambito delle procedure di revisione dello statuto speciale di autonomia. In relazione a tale documento ricorda che la Commissione, nella seduta dell'8 febbraio scorso, ha espresso parere favorevole al disegno di legge S. 4368 «a condizione che nelle disposizioni concernenti la revisione degli statuti sia prevista la procedura dell'intesa, o un coinvolgimento alla pari, con la regione o provincia autonoma sul testo approvato, in prima deliberazione, dai due rami del parlamento».

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disciplina della comunicazione istituzionale

S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge S. 4217 è stato approvato il 22 settembre scorso dalla I Commissione della Camera dei deputati in un testo che unifica due progetti, entrambi di iniziativa parlamentare, presentati il primo dal deputato Frattini, il secondo dal deputato Di Bisceglie. Si tratta di una legge-quadro sull'informazione e comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni.

Rammenta che, una volta superato il principio del carattere riservato dell'attività delle pubbliche amministrazioni, con la legge n. 241 del 1990 si è affermato l'opposto principio di trasparenza, in forza del quale deve essere consentito ai cittadini di esercitare un controllo democratico su tutti i momenti dell'azione pubblica, anche nelle forme della partecipazione ai procedimenti amministrativi. Gli strumenti a tale fine previsti dalla legge 241 attuano però in modo parziale il concetto di trasparenza, perché hanno carattere eminentemente individuale, in quanto sono attivabili dal singolo attraverso il diritto di accesso ai documenti amministrativi o la richiesta dei servizi dell'Ufficio relazioni con il pubblico. Al contrario, con il disegno di legge in esame si pone un diverso ordine di problemi: l'esistenza, tra i compiti di una pubblica amministrazione, di un'attività specificamente diretta a informare la generalità dei cittadini su ciò che l'amministrazione stessa fa.

Il relatore passa quindi brevemente in rassegna l'articolato. L'articolo 1 definisce in termini assai ampi l'attività di «informazione e comunicazione istituzionale» sia in rapporto ai destinatari (comma 4: mass media, cittadini, collettività, personale interno), sia in rapporto alle finalità (comma 5), precisando anche che le attività di comunicazione istituzionale non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico. L'articolo 2 prevede, quanto ai mezzi utilizzabili, la più ampia libertà di forma. L'articolo 3, riprendendo in parte l'articolo 9 della legge n. 223 del 1990, stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri determini i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse che la Rai è obbligata a trasmettere, riservando un'apposita quota oraria e settimanale, mentre per le emittenti private è stabilita una semplice facoltà di trasmissione di tali messaggi. L'articolo 4 concerne la formazione professionale, demandata primariamente alla Scuola superiore della P.A., alle altre scuole specializzate di amministrazioni centrali, alle università e al Formez. L'articolo 5 prevede un regolamento governativo per l'individuazione dei titoli di accesso del personale alle attività di comunicazione istituzionale. L'articolo 6 indica le strutture deputate, nelle varie amministrazioni, alle attività di informazione istituzionale (il portavoce e l'ufficio stampa) e di comunicazione istituzionale (U.r.p. e analoghe strutture, come gli sportelli unici, polifunzionali e per le imprese). L'articolo 7 concerne la figura del portavoce, che può essere anche assunto dall'esterno con un'indennità fissata in modo discrezionale dall'organo di vertice della pubblica amministrazione. L'articolo 8 riguarda gli uffici per le relazioni con il pubblico e l'articolo 9 gli uffici stampa. L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni degli articoli da 1 a 9 sono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Gli articoli da 11 a 16 (capo II) non presentano interesse in quanto strettamente riferiti alle amministrazioni statali.

Soffermandosi quindi sui profili di competenza della Commissione, il relatore sottolinea che la proposta in esame è volta a inserire nell'ordina-

mento una legge-cornice, che si pone come normativa di principio vincolante per l'attività amministrativa e l'organizzazione delle regioni e degli enti da esse dipendenti. Al riguardo l'articolo 10 qualifica tutte le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 9) come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, vincolando quindi le regioni al rispetto delle medesime nella propria legislazione. Peraltro, è a suo avviso discutibile tale qualificazione con riferimento a norme che disciplinano aspetti organizzativi e di struttura interna, come per gli articoli da 6 a 9, dovendosi ritenere viceversa quest'ambito di stretta competenza regionale in quanto attinente a una regolamentazione di dettaglio. Tale considerazione risulta rafforzata – continua il relatore – dalla constatazione che la materia dell'organizzazione degli stessi uffici dei ministeri è attualmente delegificata, cioè rimessa a una disciplina regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. Altro aspetto che intende rimarcare attiene agli articoli 4 e 5, ivi prevedendosi una disciplina attraverso regolamento statale di aspetti, come la formazione professionale, che rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni. La definizione di principi e modelli uniformi per tutte le amministrazioni non può che basarsi su un atto di indirizzo e coordinamento adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni. D'altra parte l'articolo 5, per quanto attiene all'individuazione dei requisiti per l'accesso ai profili professionali relativi alle attività di comunicazione istituzionale, non sembra in linea con il quadro delle fonti definito dal decreto legislativo n. 29 del 1993, imperniato sull'autonomia organizzativa delle amministrazioni e sull'autonomia collettiva (contratti collettivi).

Sulla base di tali considerazioni il relatore formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4217, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

premessi che:

detto progetto affronta aspetti di grande rilievo ai fini della piena attuazione del principio di trasparenza dell'azione delle amministrazioni pubbliche; *per quanto in particolare concerne il sistema delle autonomie il testo in esame si configura come legge-cornice, qualificando l'articolo 10 tutte le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 9) come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e vincolando quindi le regioni al rispetto delle medesime disposizioni nella propria legislazione;*

peraltro, appare discutibile tale qualificazione riferita a talune disposizioni, che disciplinano aspetti organizzativi e di struttura interna, come gli articoli da 6 a 9, dovendosi ritenere viceversa quest'ambito di stretta

competenza regionale in quanto attinente a una regolamentazione di dettaglio;

inoltre, con riferimento agli articoli 4 e 5, si rimette ad un apposito regolamento statale la disciplina di aspetti, come la formazione professionale, che rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;

l'articolo 5 andrebbe poi anche allineato con la disciplina delle fonti in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quale è prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

ciò premesso,

esprime parere favorevole

alle seguenti condizioni:

a) che all'articolo 4, comma 1, le parole *dal regolamento di cui all'articolo 5* siano sostituite dalle seguenti *con atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

b) che l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Profili professionali)

1. I profili professionali e i relativi titoli di accesso sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

c) che all'articolo 10, comma 1, le parole *Le disposizioni del presente Capo* siano sostituite dalle seguenti *Gli articoli da 1 a 4 della presente legge*.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) esprime una valutazione fortemente critica, ritenendo assai singolare che in un momento in cui si afferma perentoriamente la necessità di una riforma federalista dell'ordinamento della Repubblica si proponano disposizioni di legge come quella contenuta nell'articolo 10, che fissano vincoli inaccettabili sia per le regioni a statuto ordinario che per quelle a statuto ordinario.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro) intende richiamare l'attenzione sull'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa decidere quali messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico debbano essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria pubblica. Tenuto conto dell'esistenza di reti regionali, la decisione, per tale livello di diffusione, non può a suo giudizio essere rimessa al Governo centrale. Per questa ragione e per le considerazioni

espresse dal senatore Andreolli, è dell'avviso che la proposta di parere del relatore non sia sufficientemente incisiva.

Il Presidente Mario PEPE, concordando anche il relatore, rinvia per un ulteriore approfondimento il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

Il senatore Salvatore LAURO (FI) fa presente di aver segnalato l'esigenza che la Commissione per le questioni regionali possa esprimersi su taluni schemi di atti normativi aventi impatto sull'ordinamento regionale, come nel caso dello schema di decreto sull'autoimprenditorialità, recentemente esaminato dalla Commissione lavoro del Senato.

Il Presidente Mario PEPE fa notare che la decisione assunta dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, sull'invio da parte della Commissione di rilievi all'organo parlamentare competente in via primaria, decisione di cui ha dato annuncio all'inizio della seduta odierna, rappresenta una soluzione alla questione sollevata dal senatore Lauro. È peraltro chiaro che lo strumento dei rilievi non può che nascere da una richiesta che la Commissione deve di volta in volta avanzare.

Sui lavori della Commissione

Il Presidente Mario PEPE avverte che, stante l'impossibilità del Ministro Bellillo ad intervenire nella seduta di domani, la prevista audizione è rinviata alla seduta di martedì 4 aprile. La Commissione tornerà quindi a riunirsi domani, 30 marzo, alle 13.30, per iniziare l'esame dello schema di decreto relativo alle risorse da trasferire alle regioni a seguito della regionalizzazione di alcuni IPSIA, per lo svolgimento di comunicazioni che egli intende dare in ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale, nonché per l'espressione del parere sul decreto legge n. 32/00, in materia di sfratti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati, istruzione e ricerca – Nuovo testo C. 6560 Governo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Massimo BALDINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 21 e del 23 marzo 2000 ha convenuto unanimemente di tenere nella giornata di oggi la seduta, in sede plenaria, per l'esame di due provvedimenti attuativi della legge n. 28/2000, relativi rispettivamente alla campagna per i referendum del 21 maggio ed a quella per le elezioni comunali nel Trentino-Alto Adige del 14 e 28 maggio prossimi.

Comunicazioni del Presidente

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 marzo scorso ha ascoltato i rappresentanti di Comitati per il NO ad alcuni referendum. Nella riunione del 23 marzo scorso, deliberando in via d'urgenza, ha convenuto di indirizzare alla Rai il seguente testo:

«L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- ha ricevuto segnalazioni di diversità di trattamento tra i soggetti politici nei notiziari trasmessi dalle redazioni regionali della RAI;
- invita pertanto il Direttore generale della RAI a verificare le distorsioni denunciate, e a riferirne alla Commissione, facendo riferimento a dati di monitoraggio certi;
- richiama il T3 e le redazioni regionali al più rigoroso rispetto delle direttive in materia di pluralismo e di pari opportunità tra le liste, le coalizioni ed i candidati a Presidenti delle regioni;
- si riserva di valutare l'effettivo rispetto di tali direttive,
- invita a evitare ogni parzialità e a garantire ai cittadini elettori una informazione corretta e una effettiva parità di trattamento».

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, nella medesima riunione, ha convenuto sull'opportunità che il prossimo provvedimento attuativo della legge n. 28/2000 sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di favorirne la conoscibilità da parte di tutti coloro che ne abbiano interesse.

Informa inoltre che con lettera in data 17 marzo 2000, pervenuta oggi, il Presidente della Rai ha dato comunicazione dei criteri di scelta di alcuni direttori, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera b) della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato dal decreto-legge n. 545/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/96. Con lettera in data 27 marzo scorso, inoltre, il Presidente della Rai ha trasmesso la relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale dell'azienda, relativa al bimestre gennaio-febbraio 2000, che è a disposizione della Commissione.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla prossima campagna referendaria (rel. Paissan)

(Esame e conclusione)

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara aperto l'esame del provvedimento in titolo, e ricorda che il testo predisposto dal relatore, on. Paissan, è stato distribuito a tutti i componenti la Commissione, i quali, nel termine stabilito, hanno fatto pervenire 11 emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti di seduta.

Ricorda inoltre che l'Ufficio di presidenza aveva convenuto sull'opportunità che il provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo essere stato investito della questione in via istruttoria. Le ragioni di tale orientamento si individuano nell'esigenza di realizzare una simmetria con gli analoghi provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e soprattutto nell'opportunità di garantire la conoscibilità del

provvedimento, che riguarda anche soggetti estranei all'ambito parlamentare, e diversi dalla RAI. Pertanto si riserva di informare di ciò i Presidenti delle Camere, e, ove non vi siano obiezioni, di provvedere agli adempimenti necessari alla pubblicazione. Analogamente, ritiene, la Commissione potrà procedere alla pubblicazione degli altri provvedimenti che hanno contenuto di attuazione della legge n. 28/2000.

(La Commissione conviene).

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, la cui struttura appare più semplice rispetto a quello approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000, riferito alle elezioni amministrative. Il carattere binario dei quesiti referendari rende più agevole l'applicazione di una analoga logica, sia alle Tribune, sia ai messaggi autogestiti previsti dalla legge.

Quanto agli emendamenti presentati dai colleghi, si domanda se in particolare quelli riferiti alla posizione dell'astensione dal voto non sollevino dubbi di ammissibilità, considerando che tale posizione è esclusa dal riparto dei tempi indicato dall'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge n.28/2000. Questo non significa, a suo avviso, che l'astensionismo non possa essere indicato come comportamento da coloro che intendono per questa via sostenere e propagandare le ragioni dell'orientamento contrario al quesito referendario: egli stesso, nella precedente tornata referendaria, prese parte a varie Tribune a sostegno delle ragioni del no, indicando agli elettori la strada dell'astensione quale modalità idonea per conseguire il respingimento del quesito. Tuttavia, la legge non prende in considerazione i comportamenti rilevanti a tale scopo, che del resto non si esauriscono nell'astensione dal voto: essa considera, ai fini della ripartizione dei tempi, esclusivamente la posizione politica nei confronti del quesito. L'astensionismo, pertanto, non può non trovar posto, purchè all'interno del tempo riservato ai contrari: è questa la posizione emersa anche nel corso dell'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, propeudetica all'approvazione del provvedimento in esame.

Per tali ragioni, invia i presentatori degli emendamenti 1.1, 3.3, 5.1, 5.3 e 5.5 a ritirarli, preannunciando, diversamente, il proprio parere contrario in proposito. Invita altresì il presentatore dell'emendamento 5.2 a ritirarlo: la formulazione originaria della norma cui l'emendamento è riferito risponde allo scopo di consentire una riduzione del numero dei soggetti che possono accedere alle Tribune, ove tale numero si dovesse rivelare eccessivo. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.4 e 5.6, e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 3.1, 3.2 e 6.1, illustrando le ragioni che lo hanno indotto a presentarli.

Il deputato Maurizio BALOCCHI (LFNIP) non ritirerà gli emendamenti dei quali è co-firmatario: l'astensione dal voto non è una posizione assimilabile a quella del voto contrario, e ciò è stato dimostrato di recente dalla decisione della Corte costituzionale, che ha potuto in base a tale presupposto ammettere al voto, prima che fosse trascorso il termine di legge

previsto per i quesiti respinti, un quesito sul quale, nell'anno precedente, non era stato raggiunto il prescritto *quorum* dei votanti. Chiede pertanto che i suoi emendamenti siano sottoposti al voto della Commissione: è opportuno che il Paese sappia chi sono coloro che intendono negargli il diritto di essere informato sulla possibilità di esercitare l'astensione.

Il senatore Giorgio MELE (DS), pur dichiarando voto contrario agli emendamenti proposti dal deputato Balocchi, invita la Commissione a considerare le ragioni di fondo che possono giustificare la propaganda dell'astensione, in una consultazione nella quale il corpo elettorale è dotato di potestà sostanzialmente legislative.

Dopo che il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U), ha ritirato il proprio emendamento 5.2, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 3.3, 5.1, 5.3 e 5.5, ed approva gli emendamenti 3.1, 3.2, 5.4, 5.6 e 6.1. Approva quindi, con la prescritta maggioranza, il provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti accolti, autorizzando il Presidente al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ad elezioni amministrative nella regione Trentino-Alto Adige. (rel. Rogna Manassero di Costigliole)

(Esame e conclusione)

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara aperto l'esame del provvedimento in titolo, e ricorda che, per ragioni di urgenza, il testo predisposto dal relatore è presentato oggi all'attenzione della Commissione. I relativi emendamenti possono pertanto essere presentati nel corso della seduta. Resta naturalmente inteso che se gli emendamenti risulteranno di numero rilevante, o se la Commissione lo chiederà espressamente, il seguito dell'esame del provvedimento sarà rinviato ad altra seduta.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che applica alla consultazione amministrativa prevista nel Trentino-Alto Adige lo schema normativo del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo scorso; di questo è richiamato, confermandone la vigenza anche sul piano nazionale, in particolare l'articolo 5, che disciplina l'informazione in periodo elettorale. A tale schema sono apportate le modificazioni richieste dalla specificità della consultazione in esame: le trasmissioni sono previste in riferimento a tutti i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, e disposizioni spe-

cifiche, che conferiscono risalto anche alla volontà dei protagonisti delle trasmissioni, sono previste per l'individuazione delle lingue nelle quali esse si svolgeranno.

Il senatore Alberto MONTICONE (PPI) chiede di conoscere quali siano le ragioni che inducono a prevedere trasmissioni differenziate per la provincia di Trento e per quella di Bolzano.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), *relatore*, fa presente che la diversa caratterizzazione degli ambiti etnici e territoriali della regione consiglia una soluzione che consente di raddoppiare gli spazi disponibili, e che, risultando conforme all'assetto delle trasmissioni radiotelevisive regionali, si pone inoltre in linea con lo specifico obiettivo d'ascolto che ciascun competitore elettorale intende realizzare.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) sottolinea che l'osservazione del senatore Monticone potrebbe essere utilizzata in riferimento ai programmi destinati ad essere trasmessi prima della presentazione delle candidature. Essi potrebbero infatti prendere in considerazione non tanto i protagonisti delle consultazioni comunali, quanto i protagonisti della vita politica in ciascuna provincia. Invita quindi il relatore a predisporre una modifica in tal senso.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), *relatore*, ritiene che tale modifica possa consistere in un emendamento da riferire all'articolo 3, comma 1, il quale consenta alla RAI di scegliere tra una formula conforme al testo originario della norma, ed un'altra formula di trasmissione che accolga il suggerimento del collega Paissan. Ciò potrebbe realizzarsi inserendo alla fine del comma una frase del seguente tenore: «oppure un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari di ciascuna provincia autonoma della regione».

Dopo un ulteriore intervento del deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, sottolinea la necessità, qualora l'emendamento venga accolto, di un attento coordinamento formale del testo dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi la proposta di modifica del relatore, e, nessun altro chiedendo di intervenire per proporre emendamenti, approva, con la prescritta maggioranza, il provvedimento in titolo, come modificato, autorizzando il Presidente al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento in titolo, e ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 14,05.

AVVISO

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI, INFORMAZIONE E TRIBUNE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO PER LA CAMPAGNA REFERENDARIA 2000**EMENDAMENTI**

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole «i favorevoli ed i contrari» con le seguenti: «i favorevoli, i contrari e gli astenuti»

1.1

BALOCCHI, BORGHEZIO

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito.»

3.1

RELATORE

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole «entro la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei referendum» con le seguenti: «entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento».

3.2

RELATORE

All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole «se si dichiareranno favorevoli o contrari» con le seguenti: «se si dichiareranno favorevoli, contrari o astenuti».

3.3

BALOCCHI, BORGHEZIO

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole «se si dichiareranno favorevoli o contrari» con le seguenti: «se si dichiareranno favorevoli, contrari o astenuti».

5.1

BALOCCHI, BORGHEZIO

All'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la Rai, tra i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), distribuisce i tempi in ciascuna Tribuna in rapporto all'esigenza di ripartirli in parti uguali tra favorevoli e contrari a ciascun quesito.»

5.2

DE GUIDI

All'articolo 5, comma 1, lettera c), sostituire le parole «i favorevoli ed i contrari» con le seguenti: «i favorevoli, i contrari e gli astenuti»

5.3

BALOCCHI, BORGHEZIO

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole «La Rai» aggiungere le seguenti: «previa comunicazione alla Commissione».

5.4

DE GUIDI

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «opposte indicazioni di voto» con le seguenti: «diverse indicazioni di voto».

5.5

BALOCCHI, BORGHEZIO

All'articolo 5, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le Tribune di cui al presente articolo possono riferirsi anche a più quesiti referendari, purchè a ciascun quesito sia riservata per intero almeno una Tribuna.»

5.6

FALOMI, DE GUIDI

All'articolo 6, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli spazi disponibili in ciascun "contenitore" sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo

quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo "contenitore", ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.»

6.1

RELATORE

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI, INFORMAZIONE E TRIBUNE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO PUBBLICO PER LA CAMPAGNA REFERENDARIA 2000

Proposta approvata dalla Commissione, come modificata dagli emendamenti accolti

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) considerata l'imminente indizione di sette *referendum* abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, le cui votazioni sono previste per il 21 maggio 2000;

b) visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le Tribune; visto altresì il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) visti inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato il 13 febbraio 1997, e quello relativo alle pari opportunità tra uomini e donne nella programmazione radiotelevisiva, approvato il 30 luglio 1997;

d) considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di *referendum*, ed i contenuti delle sue ultime delibere, in materia di consultazioni referendarie, del 16 marzo 1999, del 20 maggio 1997, del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1° aprile 1993, del 10 maggio 1990;

e) ritenuta la propria potestà di individuare i soggetti politicamente più rilevanti, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi risultassero obiettivamente insufficienti ed inadeguati per rappresentare le posizioni di tutte le forze politiche e sociali interessate ai *referendum*;

f) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

g) considerato che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali; considerati i criteri con i quali il proprio provvedimento del 1° marzo 2000 ha applicato la legge in riferimento ad una campagna elettorale;

h) viste le sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1995, n. 161 (relativa ad un'ipotesi di sovrapposizione parziale di una campagna elettorale ed una referendaria), e 9-12 marzo 1998, n. 49 (relativa a specifiche modalità di predisposizione di un calendario di Tribune referendarie da parte della Commissione);

i) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della campagna per le elezioni del 16 e 30 aprile 2000 e della campagna per i *referendum* del 21 maggio successivo; ritenuta la conseguente necessità di disciplinare specificamente tale sovrapposizione, tenendo anche conto che la legge n. 28/2000 reca prescrizioni differenti per i programmi riferiti alle elezioni e quelli riferiti ai *referendum*;

l) considerato che la sovrapposizione delle due campagne comporterà inoltre la contemporanea presenza, nella programmazione radiotelevisiva, di un alto numero di trasmissioni con contenuto politico, riferite ad elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed a sette *referendum*; che tale circostanza potrebbe, se non adeguatamente disciplinata, diminuire l'efficacia dei contenuti di ciascuna comunicazione, informazione o messaggio politico, frapponendo di fatto ostacoli al diritto dei cittadini di essere compiutamente informati su ciascuna consultazione, e di pervenire all'espressione di ciascun voto nella maggiore consapevolezza possibile;

m) considerato che l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, attribuiscono una posizione specifica nelle campagne referendarie ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei *referendum*; considerata la costante prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;

n) considerati i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale *referendum*, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di rilievo nazionale e di particolare rilevanza;

o) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

p) considerato che la legge 17 maggio 1995, n. 173, ha previsto una denominazione abbreviata per ogni *referendum*, riassuntiva del relativo quesito, da riportarsi sulle schede di votazione;

q) ritenuta l'opportunità di esplicitare che i programmi dell'Accesso possono essere proseguiti anche nell'imminenza delle votazioni;

r) considerato che la direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai ha natura di testata giornalistica registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

s) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;

t) consultata, nella seduta del 16 marzo 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1

*(Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 21 maggio 2000, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale*, dei decreti del Presidente della Repubblica che indicano i *referendum*, sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

3. L'individuazione delle persone che partecipano alle trasmissioni di cui al presente provvedimento tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2

*(Tipologia della programmazione Rai
durante la campagna referendaria)*

1. Salve le disposizioni del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000, nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'articolo 5;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei «contenitori» di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Si applica in proposito l'articolo 5, comma 3, del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 (1).

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3

(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, nonché le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, punto c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

(1) Si riporta il comma 3 dell'articolo 5 del provvedimento 1.3.00: «3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle motivazioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla, esprimendosi con le modalità di cui all'articolo 11».

3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'articolo 9. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Nel periodo anteriore al 30 aprile 2000 tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed amministrative.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire da lunedì 17 aprile 2000, un ciclo di Tribune riservate ai temi dei *referendum*, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari;

c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, può altresì invitare alle Tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.

3. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 29 e domenica 30 aprile 2000.

4. Alle Tribune trasmesse in data anteriore alle consultazioni elettorali del 30 aprile 2000 non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o *slogan* che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, nè può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

5. Le Tribune di cui al presente articolo possono riferirsi anche a più quesiti referendari, purchè a ciascun quesito sia riservata per intero almeno una Tribuna. Qualora ad esse prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

6. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui all'articolo 9.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo

2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi «contenitori», non prima di lunedì 17 aprile 2000.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla Rai entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purchè con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all'articolo 9.

4. Gli spazi disponibili in ciascun «contenitore» sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo «contenitore», ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7*(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, le disposizioni dell'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 (2) si applicano, in quanto compatibili, anche in riferimento ai temi propri dei *referendum*, ed ai soggetti che notoriamente ne sostengono le indicazioni di voto.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei *referendum*, e sino a tutta la giornata di domenica 16 aprile 2000, le trasmissioni di cui al presente articolo forniscono per i *referendum* un'informazione di carattere istituzionale, intesa ad illustrare imparzialmente la data, le modalità ed i contenuti dei quesiti referendari.

Art. 8*(Programmi dell'Accesso)*

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

(2) Si riportano i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del provvedimento 1.3.00 (il comma 3 è riportato nella nota n. 1): «1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche. - 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si seterinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del governo, o di notori esponenti politici».

Art. 10

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 11

(Pubblicità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI E INFORMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA, NONCHÈ TRIBUNE ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEL TRENINO-ALTO ADIGE

Testo approvato dalla Commissione, come modificato dall'emendamento accolto

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visto il decreto della Presidente della Giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 80/A del 15 marzo 2000, che fissa la data della prossima tornata elettorale comunale nella regione;

b) visti, quanto alla propria potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai, e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; vista altresì la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni;

d) visti i contenuti e le motivazioni del proprio provvedimento recante comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché Tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000, approvata il 1° marzo 2000;

e) visto il decreto del Presidente della Giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

f) vista la propria precedente delibera relativa a consultazioni elettorali nella regione Trentino-Alto Adige, approvata il 14 ottobre 1998;

g) ritenuto, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di poter disciplinare la programmazione radiotelevisiva in periodo elettorale nella regione autonoma Trentino-Alto Adige con riferimento prioritario ai contenuti del proprio provvedimento del 1° marzo 2000;

h) considerato che il proprio provvedimento del 29 marzo 2000 reca disposizioni finalizzate a disciplinare la sovrapposizione di campagne elettorali e della campagna per i *referendum* del 21 maggio 2000;

i) consultata in via informale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

(Rinvio al provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000)

1. In occasione della consultazione elettorale amministrativa prevista per il 14 ed il 28 maggio 2000 nella regione autonoma Trentino-Alto Adige, la programmazione radiotelevisiva della Rai è disciplinata dal provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000, limitatamente alle disposizioni relative alle elezioni comunali, in quanto compatibili, e con le ulteriori precisazioni di cui al presente provvedimento.

Art. 2

(Ambito di applicazione e disposizioni speciali riferite a tutto il provvedimento)

1. Ove non diversamente stabilito, il presente provvedimento si applica alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

2. Il presente provvedimento trova applicazione a partire dalla data di convocazione dei relativi comizi elettorali, intendendosi a tal fine quella di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L. Esso si applica sino a tutta la giornata delle votazioni di ballottaggio, qualora vi si dia luogo anche in un solo comune, ovvero, qualora non si dia luogo ad alcun ballottaggio, sino a tutta la giornata della votazione del primo turno.

3. L'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 si applica anche alle trasmissioni informative diffuse nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, e continua a trovare applicazione, per tutto il periodo di vigenza del presente provvedimento, anche in riferimento alle trasmissioni a diffusione nazionale.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il riferimento alle potestà della Commissione di approvare calendari e di definire questioni applicative ed interpretative, di cui, in particolare, all'articolo 11 del provvedimento del 1° marzo 2000, si intende nel senso che tali questioni sono deferite preventivamente ai Corerat, o, se istituiti, ai Corecom competenti, i quali possono investire la Commissione, alla quale comunque trasmettono i calendari della programmazione.

5. Le Tribune ed i messaggi di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, nei quali si svolgano elezioni.

Art. 3

(Disposizioni speciali riferite alle trasmissioni di comunicazione politica)

1. Alle trasmissioni di comunicazione politica precedenti la data di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000, prendono parte o un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari dei comuni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento, oppure un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari di ciascuna provincia autonoma della regione.

2. Alle Tribune elettorali successive alla data di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 9 del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000, prendono parte tutti i candidati a sindaco ed i rappresentanti di tutte le liste che concorrono al rinnovo dei consigli dei comuni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento. Il tempo delle Tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco ed i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del consiglio comunale.

3. Per data di presentazione delle candidature si intende il termine stabilito al trentunesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L.

4. Salvo il caso nel quale la Rai ritenga di effettuare le trasmissioni di cui al comma 1 con la presenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari provinciali, ogni trasmissione o Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni in un solo comune. Essa è irradiata esclusivamente nella relativa provincia autonoma.

5. La Rai può organizzare le trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 con la formula dell'intervista, ovvero con quella del confronto, o con altre formule che assicurino il raffronto delle diverse opinioni e dei diversi programmi dei competitori elettorali.

6. Ogni ciclo di Tribune elettorali, di cui al comma 2, comprende almeno un confronto. I partecipanti concordano la lingua o le lingue da utilizzare nei confronti. Le Tribune consistenti in confronti possono essere riferite a temi singoli e specifici, preventivamente concordati con i partecipanti.

7. Le Tribune consistenti in interviste sono condotte da un giornalista della Rai, o da più giornalisti, anche di altre testate. La lingua o le lingue utilizzate devono essere preventivamente indicate dal candidato.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo possono essere registrate, purchè tra la registrazione e la trasmissione intercorra il minor tempo possibile, e la registrazione sia contestuale per tutti i partecipanti.

Art. 4*(Disposizioni speciali per i messaggi autogestiti)*

1. I messaggi autogestiti gratuiti di cui all'articolo 4 del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000 sono predisposti e trasmessi distintamente per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, e si riferiscono alle elezioni nei comuni indicati all'articolo 2, comma 5 del presente provvedimento.

2. I messaggi di cui al comma 1 sono trasmessi su richiesta dei soggetti aventi diritto a partecipare alle Tribune di cui all'articolo 3, comma 2. Le richieste:

a) sono presentate alla relativa sede provinciale della Rai entro il quinto giorno successivo al termine di cui all'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) indicano, per i messaggi destinati alla provincia autonoma di Bolzano, in quale o in quali delle lingue ufficiali debba essere trasmesso ciascun messaggio, e se essi debbano essere trasmessi sulla rete *Rai Tre* o sulla rete *Rai Tre bis*;

d) specificano se ed in quale misura i richiedenti intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, oppure fare riferimento a filmati e registrazioni realizzate in proprio, purchè con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

Art. 5*(Disposizioni speciali per l'illustrazione delle modalità di voto)*

1. Le schede televisive e radiofoniche di cui all'articolo 7 del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000 sono predisposte e trasmesse separatamente per le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6*(Pubblicità del provvedimento)*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

**Gruppo di lavoro sullo studio della produzione dei rifiuti da parte delle imprese a rischio di rilevante incidente ambientale ai sensi del DPR n. 175 del 1988
(coordinatore: Presidente Scalia)**

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 12,45 alle ore 13,40.

Presidenza del Presidente
Massimo Scalia

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di documento sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti (relatore: Presidente Scalia).

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda, anche in qualità di relatore, che nella seduta del 23 marzo scorso sono stati svolti alcuni interventi sul documento in titolo ed è stata preannunciata la presentazione di una proposta emendativa da parte del Vicepresidente Gerardini, su cui si dichiara d'accordo: essa propone di aggiungere, nella parte finale del documento che contiene le conclusioni, un capoverso volto ad affermare che, tra i compiti che la Commissione si prefigge di assolvere nei prossimi mesi, vi sia quello di verificare in che misura i gruppi imprenditoriali ci-

tati nella relazione occupino effettivamente il comparto degli appalti concessi dai comuni, se tale occupazione incida negativamente sulla trasparenza delle procedure d'appalto e se gli stessi partecipino nelle società miste di cui i comuni spesso si avvalgono per la gestione dei servizi di nettezza urbana.

Non essendovi altri commissari che chiedono la parola sul complesso del documento e non essendo state presentate altre proposte emendative oltre quella testé citata del Vicepresidente Gerardini, pone in votazione tale proposta emendativa. Essa viene approvata.

Passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Giuseppe SPECCHIA (AN), ritenuto che il documento offra un ampio panorama sulle interconnessioni societarie delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Pierluigi COPERCINI (LNIP), pur non avendo avuto modo di esaminare con la massima attenzione le varie parti del documento, ritiene che esso affronti con sufficiente completezza le problematiche connesse agli assetti societari degli organismi che operano nel ciclo dei rifiuti. Preannunzia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Franco GERARDINI (DS-U) esprime soddisfazione per il consenso ricevuto dalla Commissione sulla sua proposta emendativa testé citata dal Presidente Scalia e preannunzia il suo voto favorevole sul documento.

Massimo SCALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, ricorda che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo.

Pone in votazione la proposta in titolo, che è approvata.

(Il testo della proposta approvata, integrato con la proposta emendativa presentata dal Vicepresidente Gerardini, viene pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti (relatore: Presidente Scalia).

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte, anche in qualità di relatore, che, anche alla luce di nuovi dati emersi nei giorni scorsi e di informazioni di recente acquisite, non è stato possibile redigere la stesura finale della proposta in titolo al fine di offrire ai commissari un testo su cui svolgere i loro interventi. Ritiene che il testo potrà essere inviato ai commissari in tempi brevi, per poter poi aprire su di esso la discussione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 marzo 2000, alle ore 13.30, per iniziare l'esame di una proposta di documento relativo a considerazioni sul «caso» della nave Erika.

La seduta termina alle ore 13,55.

DOCUMENTO SUGLI ASSETTI SOCIETARI DEGLI OPERATORI DEL CICLO DEI RIFIUTI

RELATORE: PRESIDENTE SCALIA

Premessa. Il 24 ottobre 1997 una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nel corso di un sopralluogo a Pontinia, individuò in collaborazione con la locale Polizia Provinciale un'area ufficialmente destinata al trattamento e alla pulizia di fusti per il trasporto di rifiuti pericolosi liquidi: il sito risultò privo di qualsiasi macchinario adatto allo scopo e molti dei fusti in attesa del «trattamento» erano ancora pieni di materiale vario. Inoltre, i registri di carico e scarico dell'impianto risultarono compilati in maniera non conforme alla legge, addirittura con operazioni riportate non nell'esatta sequenza temporale. Per tali motivi i parlamentari presenti ritennero di convocare sul posto l'autorità giudiziaria per procedere all'immediato sequestro dell'area, supponendo anche il già avvenuto smaltimento illecito di ingenti quantità di rifiuti pericolosi liquidi ⁽¹⁾

Le operazioni di sequestro consentirono di accertare la presenza in quel sito di oltre 11.600 fusti e di due cisterne colme di liquido da classificarsi come rifiuto pericoloso. Gran parte dei fusti proveniva da aziende di rilevanza internazionale, operanti nel campo dell'informatica e della farmaceutica.

La ditta responsabile dell'impianto è stata individuata nella Sir Srl di Roma che aveva iniziato ad utilizzare l'area sin dal febbraio 1997, dando la comunicazione di inizio attività alla regione Lazio solo nel luglio 1997. Dalla lettura dei documenti presenti nell'area emersero ulteriori episodi singolari, come ad esempio il trasporto effettuato nel settembre 1997 di 9 tonnellate di residui di polipropilene; partito da Avezzano il 9 settembre, il camion giunse a Roma (presso la sede della Sir) dopo quindici giorni, il 24 settembre. Dopo una sosta di sei giorni, il medesimo camion ripartì il 30 settembre alla volta di Pontinia, dove riuscì ad arrivare nella medesima giornata.

Poiché il sequestro di Pontinia è stato (in termini quantitativi) il più rilevante del genere mai effettuato in Italia, esso è stato lo spunto per un'attività di indagine autonoma della Commissione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera *d*) della legge istitutiva, per accertare – anzitutto – collegamenti con altri episodi illeciti avvenuti in altre aree del Paese, e per valutare l'esistenza o meno di una sorta di *holding* affaristico-criminale

⁽¹⁾ Dell'operazione la Commissione ha già riferito nel Doc. xxiii-16, p. 16.

attiva sul territorio nazionale nel ciclo dei rifiuti. In questo documento si dà conto dell'esito di tale autonoma attività d'indagine della Commissione.

Diversi gruppi imprenditoriali sono stati inizialmente analizzati in maniera separata; l'incrocio successivo dei dati emersi ha evidenziato collegamenti tra gli stessi gruppi, elemento di cui si dà conto nella parte conclusiva del documento. Dall'esposizione, infatti, emergono nettamente gli stretti rapporti che corrono tra società che operano nelle diverse fasi del ciclo dei rifiuti e, più concretamente, la riconducibilità delle stesse ad un ristretto giro di operatori, chiaro indice di un'assenza di trasparenza del settore e del delinarsi di un oligopolio tendente al monopolio.

Va precisato che allo stato attuale il mercato dei rifiuti solidi urbani – per quanto attiene alle fasi della raccolta e del trasporto – è per il 65% circa direttamente gestito dagli enti locali (con aziende municipalizzate, aziende miste a controllo pubblico o in economia); la restante quota di mercato viene affidata in appalto a privati, peraltro con forme variabili. Alcuni appalti riguardano infatti le sole fasi di raccolta e trasporto, altri comprendono anche il servizio di spazzamento delle strade. Esistono poi enti locali che suddividono l'appalto a seconda del tipo di rifiuto da raccogliere.

Va inoltre specificato che le società indicate nel presente documento non operano in via esclusiva nel settore dei rifiuti solidi urbani, avendo anzi rilevanti interessi nel settore dei rifiuti speciali, che garantisce peraltro guadagni assai maggiori, e sul quale si concentrano attività illecite di grande spessore. Su questo tuttavia si rimanda ad un successivo documento, attualmente in fase di elaborazione sulla base dei dati raccolti con un questionario inviato dalla Commissione a tutte le aziende grandi produttrici di rifiuti pericolosi con particolare attenzione alle aziende a rischio di incidente rilevante operanti sul territorio nazionale.

1. *Il metodo di lavoro.* Le informazioni sulle società presenti in questo documento sono state tratte dalla banca dati Cerved dell'Unione delle Camere di commercio, dalla quale è possibile individuare l'organigramma societario, la titolarità delle quote di capitale sociale dell'azienda nonché le attività della stessa. Per alcune società – quelle individuate come le più rilevanti ai fini dell'indagine – sono state assunte ulteriori informazioni da banche dati di società di informazioni commerciali.

Per le persone fisiche aventi collegamenti con le società menzionate in questo documento sono state inoltre ricercate informazioni in merito ad eventuali coinvolgimenti in inchieste giudiziarie i cui atti sono a conoscenza della Commissione.

Tutte le informazioni così ottenute sono state inserite in un *database* realizzato dai consulenti della Commissione, tenendo in considerazione gli obiettivi di questa indagine conoscitiva. Grazie a tale strumento è infatti possibile evidenziare immediatamente i collegamenti tra le diverse società, tutti gli incarichi di un singolo soggetto, nonché i coinvolgimenti in inchieste giudiziarie delle persone o delle società.

Per quanto riguarda invece il quadro di riferimento, sono state raccolte informazioni presso l'Anpa in merito al mercato complessivo del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti e alla gestione di tale sistema nei comuni italiani per l'anno 1998.

2. Analisi dei gruppi imprenditoriali

2.1. *Il gruppo Sir.* Come detto, l'impianto di Pontinia oggetto del sequestro richiesto dalla Commissione, risultò di titolarità della Sir; dall'analisi di questa società sono emersi collegamenti con altre imprese operanti nel ciclo dei rifiuti. Partendo dalla Sir si dà qui conto del lavoro di ricostruzione svolto.

La Sir (Società Imprese Riunite S.r.l.), costituita il 9 settembre 1982 e con sede in Roma ⁽²⁾, ha come oggetto sociale «la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi» e quant'altro abbia attinenza con il ciclo dei rifiuti.

Il capitale – che Vittorio Ugolini e Vincenzo Fiorillo detengono ciascuno al 50% – è di lire 20.000.000 (interamente versati) ed amministratore unico, dal 12 settembre 1996, è Nicodemo Spatari, subentrato a Vittorio Ugolini che, a sua volta, il 4 luglio 1995 aveva sostituito Luigi Ugolini.

Procuratore della società è, dal febbraio 1996, Gennaro Compagnucci, mentre Vittorio Ugolini, dal gennaio 1999, ha assunto la carica di direttore tecnico.

La Sir detiene quote di capitale sociale di altre imprese operanti nel ciclo dei rifiuti:

- il 25% della Ecodasty Srl;
- l'80% della Sateco – Servizi Applicazioni Tecnico Ecologiche srl;
- il 50% delle Imprese Riunite Spra-Sir Scrl.

La Sir stessa ha anche un laboratorio (deposito automezzi ed autofficina per la riparazione degli stessi) in via di Valleranello n. 281 – ove risultano avere sede altre società di cui si dirà in seguito – e due unità locali, una a Caserta in via G. Amendola n. 8 ed una a Milano.

A Caserta, in via Amendola n. 8, oltre alla citata Ecodasty Srl ha sede un'altra società operante nella raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti: la «D.e.s. - Dasty Ecological Service Srl. Tale azienda è stata costituita a Caserta nel marzo del 1988 ed ha un capitale sociale di lire 20 milioni, detenuto per il 44,50% ciascuno dall'amministratore unico Michele Tarabuso e da Amalia Antonone, e per i restanti 5,50% cadauno da Vittorio Ugolini e Vincenzo Fiorillo.

La Ecodasty Srl, costituita nel luglio del 1994, ha un capitale sociale di lire 20 milioni, versato, come detto, per il 25% dalla Sir e per il re-

⁽²⁾ La sede è in via Buccari 3 (i locali sono stati presi in locazione da Vittorio Ugolini e Vincenzo Fiorillo nel novembre del 1977).

stante 75% dalla Des - Dasty ecological service srl. L'amministratore unico è Giulio Tarabuso.

La seconda delle tre società controllate dalla Sir è la Imprese Riunite Spra/S.i.r. Srl, costituita nel maggio del 1990 e posta in liquidazione volontaria nell'ottobre del 1996: sino all'aprile del 1998 il capitale sociale, di lire 20 milioni, risulta controllato, per l'altro 50%, dalla Nuova Spra Ambiente Spa. La sede è a Napoli ⁽³⁾ e l'attività prevalente concerne il trasporto per conto terzi e la gestione dell'appalto per la nettezza urbana del comune di Napoli. Da marzo del 1998, liquidatore della società è Edoardo D'Alessio, amministratore unico della Cetan Srl sino al marzo del 1998 e socio della Ines Sud srl – società appartenenti al novero di quelle menzionate nella presente relazione – mentre Vincenzo Fiorillo della Sir ha rivestito, sino all'agosto del 1990, la carica di consigliere.

Il Fiorillo è inoltre presente quale amministratore unico nella Tiburtina Gestioni Srl di Roma ⁽⁴⁾ (società che controlla l'impianto ex Chimeco di Guidonia, visitato dalla Commissione il 28 ottobre 1997 ⁽⁵⁾), da lui stesso costituita nel febbraio 1993, con capitale di lire 20 milioni interamente versato (in quote del 50% ciascuno da Fiorillo ed Ugolini) ed oggetto sociale relativo al «ritiro, trasporto, stoccaggio, trattamento, innocuizzazione e depurazione di soluzioni reflue civili ed industriali e di rifiuti in genere, sia urbani che speciali».

In via di Valleranello 281, a Roma, è registrata anche la Sateco – Servizi Applicazioni Tecnico Ecologiche Srl, una società costituita nell'aprile del 1988 e con sede a Roma ⁽⁶⁾. L'oggetto sociale concerne la «raccolta ed il trasporto a smaltimento di rifiuti urbani, speciali e tossico nocivi, nonché la raccolta ed il trasporto dei rifiuti radioattivi» ed il capitale sociale, di lire 20 milioni interamente versato, è detenuto per l'80% dalla Sir e per il restante 20% dalla Progetto ecologia di Lascala Antonino e Albano Alessandro Snc. La Sateco è stata, nell'ottobre del 1993, trasferita a Policoro (mt) e, nel novembre 1995, posta in liquidazione e trasferita nuovamente a Roma in via di Valleranello 281. Il liquidatore è Vincenzo Fiorillo, subentrato all'amministratore unico Alessandro Albano.

Lo stesso Alessandro Albano è anche socio amministratore, unitamente ad Antonino Lascala, della citata Progetto ecologia, società costituita nel settembre del 1990 ed operante nella «raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti», la cui sede sociale è a Policoro (Mt) ⁽⁷⁾.

Sempre allo stesso indirizzo di via Valleranello 281, risulta registrata la società Bohemia Srl, costituita nel febbraio del 1990, con capitale sociale di lire 40 milioni interamente versato (il 40% da parte di Francesco La Marca ed il 30% ciascuno ai succitati Vincenzo Fiorillo e Vittorio Ugolini) il cui oggetto sociale contempla l'acquisto, vendita e riparazione

⁽³⁾ Al Centro Direzionale Is.C/2 scala D.

⁽⁴⁾ In piazza Benedetto Cairoli n. 2.

⁽⁵⁾ V. doc. xxiii-16, p. 28.

⁽⁶⁾ In via dell'Arte 85.

⁽⁷⁾ In via Belvedere 12.

di autoveicoli industriali» nonchè, dall'ottobre 1993, all'autotrasporto merci per conto terzi. Come della citata Sir, anche della Bohemia Srl, e sempre dal settembre 1996, è amministratore unico Nicodemo Spatari, in sostituzione di Vittorio Ugolini.

La Bohemia Srl ha una «gemella» nella Bohemia Sicilia Srl, società costituita a Roma nel 1992 da Vittorio Ugolini, Marina D'Innocenti e Liborio Polizzi. La Bohemia Sicilia ha lo stesso oggetto sociale della quasi omonima società romana, ed un capitale sociale di 20 milioni di lire (interamente versato). Nel luglio del 1993 è stata trasferita a Palermo, ove ha sede in viale della Regione Siciliana 3414: presso quest'ultimo indirizzo risulta altresì ubicata la sede secondaria della Zanca Impianti Spa, una società costituita a Palermo nel 1973, trasferita a Roma nel novembre 1988 – sede sociale in via degli Uffici del Vicario 33 – e, nel febbraio 1994, nuovamente spostata in altra provincia. L'oggetto sociale attiene alla «costruzione di apparecchiature ed impianti elettrici industriali»: il capitale è di lire 350 milioni interamente versato e l'amministratore unico è Liborio Polizzi.

Nella citata sede palermitana, di viale della Regione Siciliana 3414, risulta inoltre essere stata ubicata – nel periodo compreso tra la costituzione e la cessazione dalle cariche dei suoi fondatori – la sede sociale del Co.si.ri., un consorzio costituito a Palermo nell'aprile del 1993 con il contributo dell'ingegner Gian Mario Baruchello, che ha avuto incarichi societari nella Ines sud srl di Brindisi, ed è compresente con l'Ugolini in diverse società attive nel ciclo dei rifiuti. Nel consorzio figurano anche i nominati Liborio Polizzi e Marina D'Innocenti. Nel dicembre del 1993, contestualmente ad una delibera di aumento del capitale (che oggi ammonta a 100 milioni di fondo consortile) e ad una variazione dell'oggetto sociale ⁽⁸⁾ Baruchello, Polizzi e D'Innocenti si dimettono. Nel dicembre del 1994 la sede viene trasferita da viale della Regione Siciliana 3414 all'attuale via Francesco Paolo di Blasi ed entra nel consorzio, formato da LP Italia Srl, Sicurad Srl di Palermo – società costituita da Giuseppe Maria Zito ⁽⁹⁾ –, Amecogest Spa di Fiano Romano (Roma) e dalla Sir di Ugolini e Fiorillo, anche la Sorex Srl di Palermo. Negli anni a seguire diverse persone si sono succedute alla guida del consiglio di amministrazione del consorzio oggi composto dal presidente Francesco D'Angelo, e dai consiglieri Francesca Falcone, e Antonella Cappadona.

Da ulteriori dati a disposizione della Commissione risulta che questa società ha fatturato lire 67 milioni nel 1994, lire 1.103.000.000 nel 1995 e

⁽⁸⁾ Attualmente esso è attinente alla funzione del consorzio che «si propone di favorire la cooperazione interaziendale delle imprese operanti nel settore disciplinato dal Dpr n. 915 del 1982 ed, in particolare, per lo svolgimento di attività quali la realizzazione e/o la gestione di impianti di depurazione, sollevamento, potabilizzazione delle acque; impianti di classificazione, trattamento, smaltimento recupero rifiuti urbani, urbani pericolosi, speciali assimilabili agli urbani, speciali, speciali ospedalieri, tossico nocivi e radioattivi».

⁽⁹⁾ Persona attinta da provvedimento di custodia cautelare nel luglio 1998 su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nell'ambito della cosiddetta operazione *Trash* (proc. penale n. 1120 del 1997)

lire 1.309.000.000 nel 1996. Essa ha una situazione di gracilità finanziaria, una affidabilità inferiore alla media e risulta avere un solo importante appalto per i servizi di nettezza urbana, per conto del comune di Anguillara (Roma).

Sempre a via di Valleranello 281 ha sede la Ines Sud Srl ⁽¹⁰⁾, costituita a Brindisi nell'ottobre 1988 con sede in corso Umberto 12 ed un capitale sociale di lire 302.708.000 interamente versato.

La Ines Sud ha per oggetto «la realizzazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno ai sensi della legge n. 64 del 1986 quali, tra le altre, la gestione in proprio o per conto terzi di impianti tecnologicamente avanzati per lo smaltimento di rsu, rifiuti speciali e tossico nocivi». Amministratore unico della società inizialmente è stato Giuseppe Giordano. Nel gennaio 1991 la Ines Sud cessa l'attività a Brindisi e si trasferisce a Napoli, in via S. Lucia 173, ed il capitale sociale viene, nel marzo 1992, ridotto a 20 milioni di lire per perdite di esercizio e contestualmente aumentato a 1.020.000.000, di cui solo 320 milioni versati nel giugno dello stesso anno. Nell'ottobre del 1992 si dimette il Giordano ed al suo posto viene nominato amministratore e direttore tecnico il citato Gian Mario Baruchello. Questi, nel gennaio 1993, si dimette a beneficio di Antonio D'Oriano, nuovo amministratore unico chiamato a gestire il trasferimento-ritorno a Brindisi, avvenuto nel novembre del 1994. Nella città pugliese la sede sociale viene stabilita in via Sapri 15 e nell'agosto del 1995 viene nominato amministratore unico Aldo Rollo, in carica sino al giugno del 1996. Gli succede Vincenzo Fiorillo che, come primo atto, delibera la riduzione del capitale sociale da lire 1.020.000.000 a lire 25 milioni e, nel dicembre 1996, cessa l'attività e trasferisce la società a Roma, nella ricorrente via di Valleranello 281 ove ha tuttora sede. L'attuale presidente del consiglio di amministrazione della Ines Sud è Francesco Rando, che risulta essere inserito negli organigrammi di varie società operanti nel settore ambientale, tra le quali la Ramoco Srl, una società genovese attiva nella raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti.

Per ciò che concerne le quote di possesso del capitale sociale – calcolate ancora sulla base dei 25 milioni precedenti la ricostituzione del capitale –, al 30 maggio 1998 risultano detentori:

Vincenzo Fiorillo al 42,1%
Vittorio Ugolini al 22,1%
la Cerca Srl al 16%
la La Marca Enterprise Srl al 15,2%
Dario Maria Terzani, al 4,6%.

La Cerca Srl è una società costituita nel novembre 1982, con inizio attività nel novembre 1992, in liquidazione volontaria dal marzo 1995 ed in fallimento dal marzo 1997. La sede è a Napoli, in P.zza Giovanni Bo-

⁽¹⁰⁾ Società già citata nella *Relazione trimestrale della Commissione d'inchiesta sui rifiuti* della XII legislatura per l'illecito smaltimento di ceneri della centrale Enel di Brindisi-Nord. Vedi il volume pubblicato dalla Camera dei deputati, Roma, 1996, p. 389.

vio 33, l'oggetto sociale attiene alle attività del ciclo dei rifiuti ed il capitale è di lire 30 milioni interamente versati. Dal luglio 1987 e sino all'apertura della procedura fallimentare, la società è stata amministrata, alternativamente, da Diego Maria Terzani e da Maria Galera, che ha anche assunto la carica di liquidatore dal marzo 1995.

La La Marca Enterprise Srl è una società costituita nel marzo 1988, sciolta e posta in liquidazione nel maggio 1997 e nuovamente attiva, conseguentemente alla revoca della messa in liquidazione, dal febbraio 1998. La sede è ubicata presso lo stesso indirizzo della sopracitata Cerca Srl e l'oggetto sociale è inerente alla gestione di impianti tecnologici per lo smaltimento ed il riciclaggio di rifiuti industriali. Il capitale sociale è di lire 171 milioni interamente versati e l'amministratore unico è Diomede Pisanti. Il precedente amministratore, in carica sino al luglio 1990, era Pietro Gaeta, che risulta essere stato anche amministratore unico della Ines Sud fino al dicembre 1989 e consigliere della Spra Spa sino al settembre 1996. Quest'ultima società è stata incorporata dalla Emas Ambiente Spa (già Colucci Appalti SpA), frutto quest'ultima di un'alleanza tra il gruppo Colucci ed il gruppo Pisante.

2.1.1 *Il nodo Ecolservice Italia Srl.* Particolarmente interessante, per i collegamenti riscontrati con società e soggetti operanti in Lombardia e Campania e già oggetto di accertamenti da parte di magistratura e forze di polizia, è il versante milanese riconducibile alla Ecolservice Italia Srl, società costituita nell'ottobre del 1986, con sede a Pieve Emanuele ⁽¹¹⁾. L'oggetto sociale attiene a: «la raccolta, il trasporto anche conto terzi, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti». Il capitale è di lire 150 milioni, detenuto, alla data del luglio 1999, per l'87,17% dalla Ecoltecnica Italiana Spa e da Michele Carta Mantiglia (anche amministratore delegato della società) per il restante 12,83%. Procuratore della società è la citata Gabriella Colombo mentre la carica di presidente del consiglio di amministrazione, sino al novembre 1996, è stata ricoperta dal coniuge Giancarlo Motta ⁽¹²⁾.

Sino al luglio del 1998 e, comunque, in data antecedente all'acquisizione di quote da parte della Ecoltecnica Italiana Spa, avvenuta in seguito ad aumento del capitale sociale, la Ecolservice Italia Srl era completamente controllata da due società che, paritariamente, detenevano l'intero capitale sociale: la Elektrica Spa di Napoli e la Fined Spa di Milano.

La Elektrica, costituita nell'aprile del 1982, ha iniziato l'attività di trattamento rifiuti nel giugno del 1987. La sede è a Napoli in piazza Giovanni Bovio 33 – vero e proprio quartier generale delle imprese legate alle famiglie Di Francia, La Marca e Gaeta –, ma ancor più rilevante è notare come la sede amministrativa sia a Roma, in via Buccari 3, vale a dire il

⁽¹¹⁾ Nella frazione di Fizzonasco (Mi), in via Longa 3.

⁽¹²⁾ Arrestato su disposizione della magistratura astigiana, nell'ottobre del 1996, per associazione per delinquere nell'ambito del procedimento giudiziario spezzino, relativo alla gestione della discarica di Pitelli (proc. penale 235/96).

medesimo indirizzo della citata S.i.r. Srl. Il capitale sociale ammonta a lire 10 miliardi, così suddivisi in quote percentuali:

- il 34,37% a Francesco La Marca
- il 25,44% a Giorgio Di Francia
- il 17,56% a Salvatore Di Francia
- l'8,63% a Domenico La Marca
- il 4% a Pietro Gaeta
- il 10% alla stessa Elektrica.

L'attuale amministratore unico è Gennaro Bruno, mentre, dei suindicati titolari di quote di capitale sociale, l'unico a figurare nella attuale composizione societaria è Pietro Gaeta, sindaco supplente di un collegio sindacale formato, per lo più, da appartenenti alla sua famiglia come Giulio Gaeta, presidente del collegio sindacale, e Guido Gaeta, sindaco.

Tra coloro che hanno rivestito cariche nella Elektrica, oltre agli azionisti di riferimento La Marca e Di Francia, compare anche Giuseppe Giordano, direttore tecnico sino al 28 aprile 1988 e, in quegli stessi anni, amministratore unico di quella Ines Sud di Brindisi, oggi – come detto – gestita da Fiorillo ed Ugolini della Sir. La Elektrica ha controllato direttamente, sino al 1996, la Cetan Srl, oggi una delle «società satellite» del gruppo italo-svizzero facente capo alla Celtica Ambiente Srl, di cui si dirà in seguito. Nel 1998 il capitale sociale della Cetan Srl era detenuto al 95% da Giorgio Di Francia e Francesco La Marca; dal dicembre 1998, in corrispondenza del passaggio al gruppo Celtica, presidente del Consiglio d'amministrazione è Patricia Vila Armangué, moglie dell'amministratore unico della Celtica Ambiente Srl, Giulio Bensaja.

Giorgio Di Francia, inoltre, ha rivestito la carica di amministratore delegato della Sistemi Ambientali Srl della Spezia fino al 30 gennaio 1993; si tratta della società che ha gestito – sino al momento del sequestro giudiziario intervenuto nel 1997 – la discarica di Pitelli, di cui questa Commissione si è già occupata con una specifica relazione ⁽¹³⁾.

La Fined Spa è stata costituita il 21 settembre 1992 ed ha sede a Milano in via fratelli Bronzetti 21. Il capitale sociale, di lire 250 milioni, risulta frazionato tra ben 20 sottoscrittori di quote diverse, tra cui spiccano i nomi di personaggi provenienti dalla De Bartolomeis Forni ed Impianti Industriali Spa, come:

Giuseppe Mantellini, detentore del 28% di quote, amministratore delegato e direttore generale, sino al maggio 1993, della citata De Bartolomeis;

Angelo Rigoldi, possessore del 7,68% del capitale sociale, consigliere della De Bartolomeis fino al dicembre 1993;

Roberto Fantini, possessore del 7,60% del capitale sociale, consigliere della De Bartolomeis fino al maggio del 1995;

⁽¹³⁾ Il doc. XXIII-28 approvato il 27 maggio 1999.

Emilio Tiraboschi, detentore del 7,60% di quote, consigliere della De Bartolomeis sino al dicembre del 1993;

Romano Tronci ⁽¹⁴⁾, possessore del 7,60% del capitale sociale, direttore generale della De Bartolomeis sino a luglio del 1996, *ex* consigliere ed attuale titolare di quote della spezzina Sistemi Ambientali di Orazio Duvia ⁽¹⁵⁾;

Giuliano Cocchi, detentore del 5,60% delle quote, direttore tecnico della De Bartolomeis dal 1972;

Pierino Ennio Luigi Tortellotti, titolare del 2,40% del capitale sociale ed attuale amministratore unico, direttore ed amministratore delegato della De Bartolomeis sino al giugno del 1995.

Come è facilmente verificabile, la somma delle singole quote possedute dal *management ex-De Bartolomeis* – cui deve aggiungersi un ulteriore 1,60% detenuto da Giancarlo Motta – supera di gran lunga la maggioranza assoluta del capitale sociale: per questo è ragionevole parlare di un «trasloco» nella Fined di quei soggetti responsabili, in varia misura, del fallimento della De Bartolomeis.

Come accennato, nel 1999 la maggioranza del capitale sociale della Ecolservice Italia viene acquisito dalla Ecoltecnica Italiana, una società costituita nel dicembre 1981 con sede in Milano ⁽¹⁶⁾. Il capitale sociale è di 1 miliardo, controllato per il 40% da una società svizzera, la Ls Adhesives SA, e per un ulteriore 37,50% da Adele Piera Marelli, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato. La Marelli fa inoltre parte del consiglio di amministrazione della Ecolservice Italia. La Ecoltecnica Italiana ha quattro unità locali, tre nella provincia di Milano – di cui una in via Zama 31 presso il deposito dell'AMSA di Milano – e una a Parma, in strada Baganzola presso il deposito AMNU di quella città.

La Ls Adhesives è una società di *import-export* costituita nel maggio 1994, con sede a Lugano presso la Fidebo SA; secondo le analisi finanziarie a disposizione della Commissione essa presenta un livello di rischio elevato, specie per quanto riguarda la solvibilità. Amministratore unico della Ls Adhesives è Walter Svaluto-Ferro, cittadino svizzero. Si è inoltre appreso che la società non ha alcun riferimento telefonico nel Canton Ticino, e che presso la Fidebo ha unicamente una casella postale. Anche quest'ultima società – che ha come oggetto sociale l'acquisto, la vendita e l'amministrazione di aziende, nonché la consulenza aziendale – risulta avere una situazione finanziaria difficile, con rischi di solvibilità superiori alla media. L'amministratore unico, dal 9 novembre 1999, è Mario Borradori; fino a quella data la rappresentanza della società era di Cristiano Botta. Entrambi sono cittadini svizzeri.

⁽¹⁴⁾ Arrestato su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nel luglio 1998, nell'ambito della c.d. operazione *Trash*, nonché rinviato a giudizio per la vicenda legata alla discarica di Bellolampo (Pa): v. Doc. xxiii-34, p. 40.

⁽¹⁵⁾ V. ancora il Doc. XXIII-28, p. 7.

⁽¹⁶⁾ In via Borgogna 5.

2.2 *Il gruppo Colucci-Pisante.* Si è in precedenza accennato alla Nuova Spra Ambiente Spa e alla Spra Spa. Si tratta in realtà di due denominazioni della medesima società. Essa è stata costituita nel dicembre del 1972, con la denominazione Spra Spa, attiva nel settore della raccolta, del trasporto, dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti. Il cambio di denominazione è avvenuto il 1° aprile 1998. In tale data risulta peraltro – dalle visure camerali – che la Nuova Spra ha deliberato la propria fusione per incorporazione nella Emas Ambiente (già Colucci Appalti) ⁽¹⁷⁾.

La sede attuale è a Napoli ⁽¹⁸⁾. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 1 miliardo, interamente detenuto dalla Ercole Marelli Servizi Ambientali Spa (d'ora in avanti Ercole Marelli). Fino al giugno 1997, figuravano invece nella compagine sociale, oltre alla Ercole Marelli, detentrici del 51% del capitale, altri soggetti, per lo più, componenti della numerosa famiglia La Marca di Ottaviano (Na) e, nella misura massima consentita dalla legge (10%), la stessa Nuova Spra, quale detentrici di azioni proprie. Dalla visura camerale risulta che l'attuale amministratore unico, in carica dal settembre 1998, è Ferdinando Scognamiglio, subentrato a Luigi Tavassi.

All'interno della composizione societaria si distinguono abbastanza nettamente i rappresentanti delle cordate imprenditoriali che controllano il capitale sociale, riconducibili, in estrema sintesi, alle famiglie Colucci di Napoli e La Marca di Ottaviano. Quest'ultima ha partecipato alla gestione diretta della società – con Umberto La Marca, amministratore unico e Francesco La Marca, direttore tecnico – fino al 1994, dopo di che si è fatta rappresentare da Paolo Pirone, (amministratore unico dimessosi nel luglio del 1995) dal citato Pietro Gaeta (consigliere fino a settembre del 1996) da Nunziata Prisco, (consigliere fino al maggio del 1997) e da Michele Cimmino, direttore tecnico dal 1992 e tuttora in carica, nonché amministratore unico sino al maggio del 1995. La famiglia Colucci, invece, sin dall'inizio è stata rappresentata da una serie di soggetti i cui nominativi ricorrono più volte negli organigrammi delle società controllate dai citati imprenditori napoletani.

È a questo punto necessario riferire di quanto accaduto presso il comune di Minturno (Lt).

La Colucci Appalti Spa ha gestito, sino a tutto il 1997, la raccolta dei rifiuti in tale comune del sud pontino, per poi essere sollevata dall'incarico a seguito di inadempienze contrattuali, sostituita da una società marchigiana, la Accademia dell'Ambiente Srl. Nel mese di marzo del 1998 tre automezzi della suddetta ditta, a distanza di qualche giorno l'uno dall'altro, sono stati oggetto di attentati incendiari tanto da costringere gli amministratori della Accademia dell'Ambiente a rinunciare all'appalto. La so-

⁽¹⁷⁾ La delibera di cambio di denominazione e di fusione per incorporazione nella Emas Ambiente sono dunque contemporanee. La Nuova Spra, prima della sua estinzione con l'atto di fusione, ha deliberato, in assemblea ordinaria, alcune modifiche nelle cariche sociali.

⁽¹⁸⁾ In via Ferrante Imperato 495.

cietà subentrata alla ditta marchigiana è la Spra con sede in Napoli, che come si è visto è la società inglobata nella Emas Ambiente (già Colucci Appalti).

Quest'ultima società ha nei suoi organigrammi amministratori presenti anche nella Nuova Spra Ambiente, come Marco Fiorentino (presidente del collegio sindacale dal maggio del 1997, nonché presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato sino all'agosto 1997) e Mario Mariano (sindaco supplente dal luglio del 1997 e presidente del collegio sindacale sino all'ottobre del 1998).

La Emas Ambiente, costituita nel marzo del 1982 e con sede a Milano in via Vespri Siciliani 9, ha un capitale sociale di lire 3 miliardi interamente controllato dalla Ercole Marelli; sino al giugno del 1997 il capitale sociale era di lire 6,5 miliardi equamente suddiviso tra la medesima Ercole Marelli e la Copafi Srl, una società di *broker* servizi incorporata poi nella Emas Ambiente. Quest'ultima società risulta avere unità locali a Cagliari, Montecatini (PT), Napoli e San Giorgio a Cremano (NA). Amministratore unico dal luglio 1997 è Angelo Rubicondo, presente negli organismi statutari di più società, anche di dimensioni nazionali, come la Siba – Società Italo Britannica dell'Acqua Spa, oltre che in aziende a partecipazione pubblica quali l'Eniacqua Campania Spa e Latina Ambiente Spa.

Direttore di filiale è Giuseppe Fiaschi, ultimo amministratore della Sogefi Srl, società che, al pari delle citate Nuova Spra Ambiente (già Spra) e Copafi, nell'aprile del 1998 è stata oggetto di fusione mediante incorporazione nella stessa Emas Ambiente. La famiglia Colucci è, in quest'ultima società, rappresentata direttamente da Nicola Colucci, procuratore dal marzo del 1998.

La Emas Ambiente detiene, inoltre, il 49% di quote del capitale sociale della Latina Ambiente (dato aggiornato al maggio 1998) e una piccola partecipazione, almeno sino all'aprile del 1996, al capitale sociale della Sace – Servizi per l'ambiente città di Caserta spa.

Due delle tre società incorporate dalla Emas Ambiente sono, come detto, la Sogefi e la Copafi.

La Sogefi è stata costituita il 29 febbraio 1988 ed è una società immobiliare e finanziaria con sede a Napoli ⁽¹⁹⁾. Il capitale sociale è di lire 21 milioni controllato interamente dalla Ercole Marelli mentre, fino al giugno del 1995, la stessa quota era detenuta, al 100%, dalla Emas Ambiente. Il citato amministratore unico Giuseppe Fiaschi ha sostituito, nel mese di ottobre del 1996, Francesco Colucci; nella società erano presenti, quali consiglieri e fino al febbraio del 1995, anche Francesco Saverio Colucci e Pietro Colucci. La Sogefi risulta avere partecipazioni per il 50% di quote (pari a lire 150 milioni) nel capitale della Ssm Spa ed un controllo totale, sino al giugno del 1995, nel capitale della Co.Ge.S.– Consulenze e Gestione Servizi Srl.

⁽¹⁹⁾ In viale della Costituzione Is.B/3 – Centro Direzionale.

La Copafi è una società costituita nell'aprile del 1991, avente per oggetto sociale l'attività di *broker servizi*. La sede è a Milano in via Tortona 33 ed il capitale sociale è di lire 1 miliardo e 400 milioni, controllato totalmente dalla Ercole Marelli (dato aggiornato al 30 giugno 1998). Sino al giugno del 1997 lo stesso capitale sociale era controllato dalla Emit- Ercole Marelli Impianti Tecnologici Spa. L'ultimo consiglio di amministrazione – prima dell'incorporazione nella Emas Ambiente – era composto da Francesco Colucci, presidente, e da Nicola e Pietro Colucci, consiglieri.

La Ssm è una società costituita nel maggio del 1987 ed operante nel settore dei servizi di manutenzione automezzi. Dal settembre del 1997 è in liquidazione volontaria e la sede sociale è a Napoli in via De Roberto 44. Il capitale è di lire 300 milioni, controllato al 50% cadauno dalla descritta Sogefi e dalla Slija Spa. Liquidatori della società sono Pietro Colucci e Giancarlo Russo Corvace che, sino alla data della deliberata liquidazione volontaria, rivestivano rispettivamente le cariche di amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione, del quale hanno altresì fatto parte il citato Marco Fiorentino e Pierangelo Montanucci; quest'ultimo, insieme con Russo Corvace, compare negli organigrammi della Slija Spa, oltre che di numerose altre società più avanti citate.

L'altra società controllata dalla Sogefi sino al giugno del 1995 è la Co.Ge.S., costituita nell'aprile del 1991 e con sede a Napoli in viale della Costituzione isola b3 – centro direzionale. Il capitale di lire 20 milioni è controllato al 33,5% da Ottavio Antonio Pisante, e, per il 33,25% ciascuno, da Pietro e Francesco Colucci. L'attuale amministratore unico, succeduto nell'ottobre del 1996 ai succitati titolari di quote, è il già noto Giuseppe Fiaschi. La Co.Ge.S. risulta avere una sede amministrativa a Pomigliano D'Arco. Ottavio Antonio Pisante (ex gruppo Acqua), è tra i titolari della Ercole Marelli e della Emit.

La onnipresente Ercole Marelli è stata costituita nel maggio del 1994 ed ha iniziato l'attività prevalente di *broker servizi* nel maggio del 1996. La sede è a Milano in via dei Vespri Siciliani 9 mentre l'ufficio amministrativo è a Napoli, in via De Roberto 44. Il capitale sociale, di lire 10 miliardi, è detenuto nella misura del 55% dalla Società Generale di investimenti Italia Spa (d'ora in avanti Società Generale), per il 35% dalla Italcogim Spa e, per un 5% cadauno, dalle Italmetano Città Srl e Co.-Ge.S.; sino al giugno del 1997 il capitale sociale era controllato interamente dalla Emit.

La Ercole Marelli, a sua volta, ha il controllo totale delle quote – oltre che delle citate Nuova Spra Ambiente, Emas Ambiente, Copafi, Sogefi – della Proteia – Produzione Tecnica Italiana e Associate srl. Presidente del consiglio di amministrazione, dal luglio del 1997 ed in sostituzione di Ottavio Antonio Pisante, è Francesco Colucci che, congiuntamente a Pietro Colucci e Giordano Fabiani, riveste anche la carica di amministratore delegato; vice presidente del consiglio di amministrazione è Giandomenico Fabiani. Nel collegio sindacale figurano nominativi presenti in altre società del gruppo Colucci-Pisante quali i sindaci supplenti Mario Mariano e Cristina Ferraiuolo, entrambi legati alla famiglia di imprenditori

napoletani; i sindaci Domenico Ferrari, Luciano Ghidella, ed il presidente del collegio sindacale Enzo Mario Prazzoli, tutti e tre provenienti dalle società del gruppo Pisante.

La più volte nominata Emit è una società costituita nel maggio del 1962. L'oggetto sociale attiene alla «raccolta, stoccaggio, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti» nonché alla «costruzione di impianti di depurazione e bonifiche ambientali». La sede è a Milano in via Tortona 33 ed il capitale sociale è di lire 32 miliardi, di cui solo 21 miliardi circa versati. Le quote di possesso del suddetto capitale sociale sono della Fineco Spa per il 63%, della Verrinvest Luxembourg S.A. per il 32% e della Akros Finanziaria spa per il restante 5%.

La Emit detiene, inoltre, il controllo del 100% dei capitali sociali di:

Arko Srl (dato aggiornato al 1998)

Siba – Società Italo Britannica dell'Acqua spa (dato aggiornato al febbraio 1999)

Detiene inoltre:

del 50% del capitale della Emitec srl (dato aggiornato al 1996);

del 50% della Ansaldo Emit Scrl (dato aggiornato al dicembre del 1995)

del 39% delle quote della In.Eco Scrl (dato aggiornato al settembre del 1998)

del 33% del capitale della Schiavo Costruzioni (dato aggiornato al maggio del 1998)

del 23,65 delle quote della Eniacqua Campania spa (dato aggiornato al 1997)

del 10% delle quote della Energia da Trattamento Rifiuti Spa (dato aggiornato all'aprile del 1998).

Sino al 1997 la Emit ha anche detenuto l'intero capitale sociale della menzionata Ercole Marelli e della Ttr – Tecno Trattamento Rifiuti srl, nonché l'85% delle quote della Ecotras Srl. Presidente del consiglio di amministrazione, dal novembre del 1997, è Mario Fiore, che ha rivestito la stessa carica nella Arko ed è consigliere della Fineco Spa. Vice presidente del consiglio d'amministrazione, dal gennaio del 1998, è quell'Ottavio Antonio Pisante già nominato in questo documento. Il presidente del collegio sindacale è Carlo Auletta, anche lui appartenente al circuito Fineco – Arko, società nelle quali ha rivestito cariche nell'ambito dei rispettivi collegi sindacali.

Le società controllate e controllanti delle citate Ercole Marelli ed Ercole Marelli Impianti Tecnologici Spa sono, come è facilmente riscontrabile, numerose e riconducibili ad aziende di rilevanza nazionale.

Come accennato in precedenza, il socio di maggioranza della Ercole Marelli è la Società Generale di Roma ⁽²⁰⁾, una società finanziaria e di *broker* servizi che ha iniziato ad operare nell'aprile del 1997 e le cui quote di capitale sociale, ammontanti a lire 6 miliardi, sono completamente detenute dai fratelli Francesco, Pietro e Nicola Colucci. La società controlla anche il 13,30 % della Fineco ed è gestita direttamente da Pietro Colucci, prima amministratore unico e, dal dicembre del 1998, presidente di un consiglio d'amministrazione composto da soggetti appartenenti al gruppo imprenditoriale dei Colucci.

La Italcogim Spa – che detiene il 35% della Ercole Marelli - è una società costituita nel febbraio del 1956 ed ha come oggetto sociale la costruzione di impianti, anche di depurazione, e le bonifiche ambientali. La sede è a Milano in via Vespri Siciliani 9, medesimo indirizzo delle società del gruppo Colucci-Pisante. Il capitale, di 10 miliardi, è controllato al 100% dalla Finingas Srl ed il consiglio di amministrazione è composto da appartenenti alla famiglia Fabiani con Giandomenico Fabiani presidente e Giordano Fabiani amministratore delegato.

Lo stesso Giandomenico Fabiani è stato amministratore unico – sino alla data di cessazione dell'attività – della Finingas Srl, ditta costituita nel maggio del 1987 e cessata nel luglio del 1999 per fusione mediante incorporazione nella Afin Spa. La citata società ha svolto l'attività di produzione e distribuzione del gas con un capitale sociale di lire 20 milioni, controllato al 70% dalla stessa Afin Spa.

La Afin Spa, costituita nel dicembre 1998 e con sede a Milano, sempre in via Vespri Siciliani 9, è una società finanziaria. Il capitale è di 18 miliardi (di cui versati circa 14 miliardi e mezzo) e le relative quote sono controllate da un cartello di maggioranza composto da Gioele, Gianluca, Giordano e Giandomenico Fabiani, mentre una partecipazione di minoranza è riservata alla citata Italcogim. Presidente del consiglio di amministrazione è Giandomenico Fabiani.

Altra società partecipante alle quote di capitale sociale della citata Ercole Marelli è la Italmetano Città Srl, società costituita nel luglio del 1969 con sede a Milano nella ricorrente via Vespri Siciliani 9. L'oggetto sociale attiene alla distribuzione di gas, allo smaltimento dei rifiuti ed alla progettazione e costruzione di impianti ed il capitale, di lire 2 miliardi e 900 milioni, è controllato al 51% dalla Afin Spa, per il 22% dalla Tiber 76 Srl, per il 16,5% dalla Sogefina Spa e per i restanti 5,5% da Maria Carla Pisarri e 2,5% da Emilia Bianchi. Amministratore unico, dall'aprile del 1990, è Giandomenico Fabiani, azionista di maggioranza – unitamente ad altri componenti della sua famiglia – della citata Afin. La società dispone, altresì, di numerose unità locali dislocate in Molise – Bojano (CB), Venafro (IS) ed Isernia – ed in Puglia – Castellana Grotte (BA), Conversano (BA), Triggiano (BA) Deliceto (FG) e Lucera (FG).

La Co.Ge.S. è stata costituita nell'aprile del 1991 ed ha sede a Napoli in viale della Costituzione, Isola B, Centro direzionale. Si tratta di una so-

⁽²⁰⁾ In via Savoia 37.

cietà di intermediazione mobiliare e finanziaria ed il capitale sociale, di lire 20 milioni, è egualmente ripartito tra Ottavio Antonio Pisante, Pietro e Francesco Colucci. Ha una sede amministrativa a Pomigliano d'Arco, ed amministratore unico, dall'ottobre 1996, è Giuseppe Fiaschi, già incontrato negli organismi societari di altre aziende del gruppo Colucci.

Delle società titolari di quote di capitale sociale della Emit, la Fineco Spa è la principale con una partecipazione di 13 miliardi e 999 milioni. Costituita nel febbraio 1977, questa finanziaria (con attività di brokeraggio e servizi) ha sede a Milano in via Tortona 33 (sede di molte aziende del gruppo Pisante). Il capitale sociale – di 2 miliardi e mezzo – è controllato per il 50,1% da Giuseppe Antonio Pisante, mentre la restante parte di quote è variamente frazionata tra appartenenti alla famiglia Pisante, alcuni soggetti legati al gruppo imprenditoriale dei Colucci, la citata Società Generale e la Itinera Finanziaria. Presidente del consiglio di amministrazione è, dal giugno 1999, Giuseppe Antonio Pisante; Francesco Colucci è stato invece, sino al maggio del 1997, amministratore delegato.

Altra società finanziaria che partecipa al capitale della Emit è la Akros Finanziaria (che detiene il 5% delle quote) che ha un capitale di oltre 243 miliardi, frazionato in molte quote detenute da diversi esponenti dell'imprenditoria italiana.

La stessa Emit controlla o ha quote di numerose società operanti nel settore ambientale. Si è già detto che detiene l'intero capitale sociale della menzionata Siba, costituita nel settembre 1976, con sede a Milano in via Tortona 33. L'attività riguarda la gestione dei rifiuti e delle acque, nonché la progettazione e la gestione di impianti dedicati a tali scopi. Il capitale sociale è di 16 miliardi e 400 milioni, ed il presidente del consiglio di amministrazione è Giansandro Rossi, mentre l'amministratore delegato è il già citato Angelo Rubicondo.

Delle aziende di cui la Emit detiene quote del capitale sociale è opportuno citare – ai fini di questa indagine – l'Eniacqua Campania Spa e la Energia da trattamento rifiuti Spa (d'ora in avanti Etr). La prima è una società costituita nel gennaio 1994, con sede a Napoli al Centro direzionale isola b/5; l'attività concerne la gestione di reti idriche e depurative in Campania. Il capitale sociale è di 9 miliardi e 900 milioni di lire, detenuto da:

- Società Italiana per il Gas SpA. (35%)
- Impregilo SpA (23,75%)
- Emit SpA (23,65%)
- Snam SpA (10,2%)
- Saipem SpA (2,55%)
- Snamprogetti SpA (2,55%)
- Impresa di Costruzioni Ing. G. Marino & C. SpA (1%)
- Grassetto Costruzioni SpA (0,5%)
- Nuovo Pignone SpA (0,5%)
- Vianini Lavori SpA (0,1%)

Il presidente del consiglio di amministrazione è Piero Celletti. È pertanto interessante notare come in tale società siano numerosi gli interessi che si fondono, dal gruppo Eni al gruppo Fiat, al gruppo Pisante-Colucci.

La Etr è una società costituita nel giugno 1997, con sede a Milano⁽²¹⁾; l'attività attiene allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, nonché la costruzione e la gestione di impianti e il brokeraggio sempre in questo settore. Il capitale sociale è di 6 miliardi di lire, detenuto al 90% dalla Falck S.p.A. e al 10% dalla Emit. Presidente del Consiglio di amministrazione è Salvatore Giammusso⁽²²⁾, mentre amministratore delegato è Roberto Potì. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'azienda di snodo, con interessi convergenti da parte di due grandi gruppi imprenditoriali in apparenza concorrenti come la Falck e la Emit.

2.3 La Waste Management. Tra i gruppi imprenditoriali operanti nel settore dei rifiuti solidi urbani in Italia un ruolo di rilievo lo ha senz'altro quello facente capo alla Waste Management Italia SpA (d'ora in poi *Waste Italia*). La società, costituita il 19 gennaio 1947, ha sede a Milano in Corso Sempione 77. Il capitale sociale è di 100 miliardi di lire, di cui solo 10 miliardi e 416 milioni versato, detenuto al 100% dalla Waste Management Italia Srl, società peraltro incorporata nella *Waste Italia* il 3 febbraio 1999. L'oggetto sociale riguarda le attività nel ciclo dei rifiuti e delle bonifiche ambientali. Dal 3 giugno 1999 il presidente del consiglio d'amministrazione ed amministratore delegato è Teresio Gigi Gaudio, mentre presidente del collegio sindacale è Vittorio Rizzo.

A partire dal 1996 la *Waste Italia* ha avviato un vasto processo di acquisizioni societarie, che l'ha portata ad incorporare numerose aziende, tutte operanti nel ciclo dei rifiuti. È opportuno, data l'importanza del gruppo, indicare tutte le società incorporate, suddivise secondo la data di incorporazione nella *Waste Italia*:

15 luglio 1996: Ecol Italiana Spa; Igm International Spa; Gti – Generali Trasporti Immondizie; Paega Srl; Franchi e Caserio Srl

26 giugno 1997: Fineco Italiana;

22 luglio 1997: Eureco Srl; Ra.Ma. II Srl; Piacentini Srl; Fornaro Srl

30 giugno 1998: Eco Consult S.r.l.; S.n.u. di Esposito Carlo & C. S.r.l.

3 febbraio 1999: Sacagica S.r.l.; Waste Management Italia S.r.l.; S.a.s.p.i. Società servizi pubblici italiani S.p.A.; Sirtis Srl; Servizi Piemonte S.r.l.

⁽²¹⁾ In Corso Venezia 16.

⁽²²⁾ Si tratta di persona già nota alla Commissione per essere esponente della Ttr, società oggi del gruppo Falk, coinvolta nella vicenda degli impianti a Trezzo sull'Adda, su cui v. la relazione territoriale sulla Lombardia, (Doc. xxiii-39), p. 17

3 giugno 1999: Società appalti pubblici – Sap Spa; Recuperi Piemontesi Srl; Tra.SE – Trasporti Servizi Ecologici Srl; Progesam Ecosistemi Srl; Gesam – Gestione Servizi Ambientali S.p.A.

2 luglio 1999: Italfiuti Spa; Solaria Fornaci Laterizi Srl

13 ottobre 1999: Aspica Srl

A queste vanno aggiunte le società controllate dalla stessa *Waste Italia*, ed anche di queste è opportuno dare conto nel dettaglio: Emica S.r.l.; Ecoservizi S.p.A.; S.a.r.i. – Società riscossione imposte S.p.A.; P.i.t.e.f. S.r.l.; O.v.e.r. S.r.l.; Piacenza Ambiente S.r.l.; Ecopi S.r.l.; I.r.a. S.r.l.; Gestioni Ambientali S.r.l.; Ve-part S.r.l.; Consorzio A.r.go.; Ecocamuna S.p.A.; Serecol S.r.l.; Nuova Ecoedizioni S.r.l.; Ecocentro S.p.A.; Gedis S.r.l.; G.s.a. – Gestione servizi ambientali S.c.r.l.

Ai fini di questa indagine, due sono tuttavia gli elementi da mettere in evidenza: il primo riguarda il processo di dismissione in corso delle attività del gruppo *Waste Management* al di fuori degli Stati Uniti e dunque anche in Italia. È infatti imminente la vendita della *Waste Italia* ed è rilevante evidenziare come tra i gruppi potenziali acquirenti figurino la Falck e la Emit: come si è visto in precedenza si tratta di due cordate al tempo stesso concorrenti e – in qualche misura – alleate. Un elemento che la Commissione pone all'evidenza del Parlamento per segnalare una situazione di mercato senz'altro anomala, visto che aziende all'apparenza concorrenti sono in realtà legate da compartecipazioni in importanti realtà societarie.

A ciò si lega in maniera diretta il secondo elemento da porre in evidenza, desunto dallo studio delle società controllate dalla *Waste Italia*: una di queste (a livello di capitale tra le più rilevanti) è la Ecoservizi SpA di Brescia, nella cui compagine figurano due nominativi che ricollegano tale relazione al primo gruppo di società analizzato. Si tratta di Manlio Cerroni, consigliere dal 27 novembre 1998 e del citato Giancarlo Russo Corvace, sindaco a partire dalla stessa data.

Un'altra delle società del gruppo *Waste Italia*, la Gsa – Gestione Servizi Ambientali, ha invece il capitale sociale detenuto al 50% dalla stessa *Waste Italia* e le restanti quote in possesso della Ecosesto SpA, azienda a sua volta controllata al 91,1% dalla Falck e all'8,9% dalla Cmi, la *holding* ambientale del gruppo Falck.

2.4 *Il nodo Sliia*. I nomi di Manlio Cerroni e di Giancarlo Russo Corvace riconducono in maniera diretta al primo gruppo di società analizzate in questa relazione. A questo proposito è importante analizzare nel dettaglio la società Sliia Spa, costituita nell'aprile 1951 con sede a Roma, in via di Poggio Verde 34 (indirizzo comune a molte società facenti capo al citato Pierangelo Montanucci). Tale società è attiva nel ciclo dei rifiuti, nel trasporto conto terzi, nella progettazione e nella costruzione degli impianti. Il presidente del consiglio d'amministrazione è Aurelio Merlo, mentre consigliere è Pietro Giovi (entrambi ricorrenti nelle società facenti capo a Manlio Cerroni); il direttore generale è Pierangelo Montanucci,

mentre il vicepresidente è Giancarlo Russo Corvace. La società ha unità locali a Brindisi, Caserta e Terracina. Il capitale sociale è di 12 miliardi e mezzo, la cui titolarità risulta di:

Ponteg Srl (39,88%)
Commercama (33,33%)
Euroambiente (11,33%)
Francesco Rando (11,11%)
Emefin (4,33%)
Venceslao Ficoneri (0,01%).

La Ponteg Srl è una società di *broker* servizi costituita nel luglio 1984, con sede a Roma in via Portuense 881. Il capitale sociale è di 100 milioni, di cui solo 21 versati: le quote sociali sono detenute al 50% ciascuno dalla E.Giovi Srl e dalla P.Giovi Srl. L'amministratore unico dal novembre 1989 è Piero Giovi. La società detiene il 51% del capitale sociale della Ramoco Srl.

La E.Giovi è stata costituita nel luglio 1980, con sede a Roma in via Portuense 881. Il capitale sociale è di 300 milioni (96 milioni versati), ed è detenuto da Manlio Cerroni (50%), da Piero Giovi e Anna Maria Rachele Troiani (25% ciascuno). L'amministratore unico è Francesco Rando (che risulta anche essere presidente del consiglio di amministrazione della citata Ines Sud – società facente capo a Vincenzo Fiorillo – nonché direttore tecnico della Ramoco).

La quasi gemella P.Giovi è stata anch'essa costituita nel luglio 1980, con sede a Roma nella medesima via Portuense 881. Il capitale sociale di 300 milioni (96 versati) è qui suddiviso al 50% tra Manlio Cerroni e Piero Giovi. L'amministratore unico è – dalla data della fondazione – Piero Giovi.

La Commercama Srl, costituita nel settembre 1991, ha sede a Roma in via Poggio Verde 34. Il capitale sociale, di 20 milioni di lire, è detenuto dalla Emefin Srl (55%) e da Carlo Merlo (45%). L'amministratore unico è Elvio Biondi (subentrato ad Aurelio Merlo) che figura negli organismi societari di diverse aziende appartenenti al gruppo Colucci, quali la Nuova Spra Ambiente, la S.a.c.e. – Servizi per l'ambiente città di Caserta e la Società generale.

La Emefin, costituita nel giugno 1984, ha sede a Roma in via di Villa Betania 84 (che risulta essere il domicilio di Pierangelo Montanucci); il capitale sociale, di 20 milioni di lire, è detenuto al 99% da Aurelio Merlo e all'1% da Ursula Renate Janiszewski. L'amministratore unico è Aurelio Merlo.

Del gruppo imprenditoriale fa parte anche la Giovi Impianti Srl, società costituita nell'ottobre 1998 con sede a Roma in via Portuense 881, la cui attività riguarda la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la progettazione e la costruzione di impianti. Il capitale sociale, di lire 20 milioni, è detenuto da Manlio Cerroni (50%), Piero Giovi e Anna Maria Rachele Troiani (25% ciascuno).

Lo stesso Manlio Cerroni è consigliere delegato della So.r.a.in. Cecchini S.p.a., società con sede a Roma ⁽²³⁾, attiva nel settore della progettazione e realizzazione di impianti dedicati alla gestione dei rifiuti. Il capitale della società è ripartito, al maggio 1998, tra Manlio Cerroni (56%) e la medesima azienda (44%).

2.5. *Il gruppo Celtica Ambiente.* La Celtica Ambiente Srl è una società costituita a Roma nel maggio del 1990, con capitale di lire 20 milioni – di cui solo sei milioni versati – e sede sociale in via Pisanelli 40/40^a. L'oggetto sociale comprende tra l'altro «lo studio, la ricerca e la realizzazione di quelle attività tendenti alla eliminazione dell'inquinamento, al riciclaggio dei residui, al recupero delle materie riutilizzabili, alla produzione di energia». La società, nel novembre 1991, cessa l'attività nella provincia di Roma e si trasferisce a Milano, ove ha tuttora sede in via Ruggiero Settimo n.1; il capitale sociale aumenta a cinquanta milioni, interamente versati dalla Celtica Ambiente S.A.: secondo le analisi finanziarie a disposizione della Commissione, l'azienda milanese presenta una situazione finanziariamente esposta e di scarsa affidabilità. L'amministratore unico, dal febbraio 1994, è Giulio Bensaja.

La società ha sottoscritto lo scorso mese di luglio un accordo presso il ministero dell'industria per la riconversione dell'area Evc di Brindisi con la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti, annunciando per il progetto un investimento di 110 miliardi.

Dalla pagina *Internet* della Celtica Ambiente è possibile inoltre avere un quadro completo delle partecipazioni azionarie, che riguardano essenzialmente impianti di trattamento rifiuti in Campania. Tra le società controllate dalla Celtica Ambiente figura la citata Cetan Srl di Napoli il cui capitale sociale – al 30 maggio 1998 – era detenuto da Giorgio Di Francia, Francesco La Marca e Pietro Gaeta. Il Di Francia, come detto, è stato sino al 30 gennaio 1993 amministratore delegato della Sistemi Ambientali della Spezia, la società che gestiva la discarica di Pitelli, il cui titolare era Orazio Duvia, rinviato a giudizio per disastro ambientale proprio per le attività di quell'impianto. Si tratta di una vicenda di particolare gravità, alla quale la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha dedicato uno specifico documento.

Sulla base di quanto riportato in atti giudiziari depositati in Commissione, inoltre, lo stesso Giorgio Di Francia, con il Francesco La Marca, era titolare nei primi anni Novanta della società Di.Fra.Bi. di Napoli, che gestiva la discarica di Pianura. In tale area vennero smaltiti illecitamente, tra gli altri, rifiuti provenienti dall'Acna di Cengio, nonché rifiuti solidi urbani provenienti da regioni del Nord Italia e fraudolentemente fatti entrare in Campania ⁽²⁴⁾.

La Celtica Ambiente S.A. è una società svizzera, con sede a Melide (Canton Ticino) in via Cantonale 15, fondata nel novembre 1988 con la

⁽²³⁾ In via del Poggio Fiorito, 63.

⁽²⁴⁾ V. DOC. XXII-bis, n.1, della XII legislatura

denominazione di Celtica S.A. per passare all'attuale denominazione nell'aprile 1990. L'azienda opera nel settore della progettazione e gestione di impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti. Il capitale sociale è di 100.000 franchi svizzeri, ma non è nota la titolarità dello stesso; l'amministratore unico dal 24 ottobre 1994 è Gianlorenzo Binaghi che ha sostituito in questa carica Arcasio Camponovo. Secondo le informazioni in possesso della Commissione, la sede svizzera non ha più alcuna attività, ed il gruppo è gestito dalla succursale di Milano, che ha sede in via Tintoretto 5, e della quale è amministratore unico lo stesso Bensaja.

3. *Conclusioni.* Quella che si è andata delineando sin qui è una lettura di gruppi nazionali operanti nel ciclo dei rifiuti. Come detto in sede di premessa, il punto di partenza di quest'attività di ricerca è il sequestro – richiesto dalla Commissione – di un'area nominalmente adibita a lavaggio di bidoni per il trasporto di rifiuti pericolosi. Dalla società operante in quell'area si è avviata la ricerca dei nessi societari e organizzativi con altre aziende attive nel ciclo dei rifiuti.

I gruppi citati rappresentano una rilevante quota dell'imprenditoria di settore: quello descritto se non è ancora un cartello, è certamente un sistema che presenta elementi rilevanti di distorsione del mercato, con ricadute negative sullo stesso funzionamento delle regole della libera concorrenza. Le ragioni delle cointeressenze possono infatti prevalere su quelle della concorrenza, con evidenti svantaggi per quelle società che sono al di fuori di questo panorama e soprattutto per il settore pubblico ed i cittadini che invece hanno tutto da guadagnare in un corretto sistema di mercato.

Devono quindi essere messi in evidenza una serie di elementi: il primo riguarda l'incrocio tra i nominativi delle società citate in questa relazione e la loro presenza o meno in atti giudiziari a disposizione della Commissione. Da questo punto di vista è opportuno segnalare come le maggiori inchieste giudiziarie condotte dalla magistratura e dalle forze dell'ordine in questo campo hanno riguardato società o personaggi qui citati, dall'inchiesta sulla discarica di Pitelli ⁽²⁵⁾ all'operazione *Trash* ⁽²⁶⁾, dalle indagini sui compostatori-fantasma ⁽²⁷⁾ a quella sugli appalti del comune di Anzio ⁽²⁸⁾.

Si tratta pertanto di società e persone coinvolte a vario titolo in una gestione del ciclo dei rifiuti che – per tutti gli anni 80 e buona parte degli anni 90 – aveva assunto le caratteristiche di un settore senza regole, pienamente inserito nel meccanismo poi divenuto noto come «Tangentopoli». Non solo: si può affermare per molte delle società citate (in particolare la Sir o le società facenti capo a Orazio Duvia) che le stesse agiscono su un doppio binario, quello della legalità e quello dell'imprenditoria deviata.

⁽²⁵⁾ V. DOC. XXIII, n. 28.

⁽²⁶⁾ V. DOC. XXIII, n. 34

⁽²⁷⁾ V. DOC. XXIII, n. 13.

⁽²⁸⁾ V. DOC. XXIII, n. 16, p. 19.

Dalla lettura del documento, emerge poi in maniera netta che i diversi gruppi imprenditoriali sono al tempo stesso concorrenti e *partner*, con evidenti ricadute negative sul sistema e sulla trasparenza degli appalti nel settore.

C'è da osservare il ruolo di alcune società che si presentano come incroci di diversi interessi: la Slia S.p.A., la Slia-Spra, la Etr, la Ecoservizi SpA e la Gsa. Nella Slia SpA (detenuta in maggioranza dal gruppo Cerroni) l'11,1% del capitale sociale è in possesso di Francesco Rando, che ricopre – tra l'altro – l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della Ines Sud Srl, società del gruppo Sir. Per quanto riguarda la Slia-Spra, si tratta di una società in cooperativa tra la Slia e la Spra e quindi tra il gruppo Cerroni e il gruppo Colucci-Pisante. Nella Etr, invece, il 90% del capitale sociale risulta detenuto dal gruppo Falck e il 10% dal gruppo Colucci-Pisante. Il capitale sociale della G.s.a., invece, è suddiviso paritariamente tra la *Waste Italia* e la Ecosesto S.p.a., azienda del gruppo Falck. Infine la Ecoservizi S.p.a., azienda del gruppo *Waste Italia*, nella quale ricopre, dal 27 novembre 1998, l'incarico di consigliere Manlio Cerroni.

L'ultimo elemento da mettere in evidenza – per le sue ricadute di scarsa trasparenza – è la riconducibilità di molti dei gruppi citati ad aziende svizzere o lussemburghesi. Come si è visto dalla lettura del documento, infatti, la ripartizione del capitale sociale di queste società estere non è noto, e non è pertanto possibile risalire ai reali titolari dei gruppi citati.

Dal punto di vista delle quote di proprietà, un'anomalia è rappresentata dal fatto che in molte occasioni società con un capitale di centinaia di milioni (quando non di miliardi) sono controllate da società con il minimo capitale sociale previsto dalla legge (20 milioni). Ciò si accompagna al cosiddetto meccanismo delle «scatole cinesi» per cui le società si controllano a vicenda, e non è possibile comprendere in definitiva la reale titolarità dell'impresa.

Esiste infine un ultimo elemento da evidenziare, connesso a quel meccanismo di concorrenza-partenariato sopra richiamato: un mercato così costituito è di fatto povero di risorse, che generano anomalie anche rilevanti. Si verificano casi di appalti suddivisi in diversi lotti a cui partecipa un numero di società pari ai lotti in assegnazione. Un meccanismo illustrato alla Commissione per quanto riguarda la città di Catania, ma che risulta essere in atto anche per Napoli.

Illeciti nel settore ambientale ed amministrativo, una concorrenza non piena nonché una scarsa trasparenza: si tratta di tre elementi che emergono in maniera forte da questo che è solo un primo *screening*. Si tratta di un lavoro di indagine che la Commissione sta sviluppando, con ulteriori accertamenti e riscontri già avviati sulle società già incontrate nel corso dei numerosi sopralluoghi svolti o comunque citate nelle relazioni già approvate. Inoltre saranno analizzate nel dettaglio le aziende operanti specificamente nella gestione dei rifiuti speciali, alla luce dei risultati del que-

stionario inviato alle imprese grandi produttrici di rifiuti, ed in particolare alle aziende a rischio di incidente rilevante.

Tra i compiti che la Commissione si prefigge di assolvere nei prossimi mesi, vi sarà quello di verificare in che misura i gruppi imprenditoriali citati nella presente relazione occupino effettivamente il comparto degli appalti concessi dai comuni, se tale occupazione incida negativamente sulla trasparenza delle procedure d'appalto e se gli stessi partecipino nelle società miste di cui i comuni spesso si avvalgono per la gestione dei servizi di nettezza urbana.

Le infiltrazioni della criminalità organizzata e il tema dei traffici internazionali di rifiuti sono due ulteriori filoni di indagine che la Commissione ha in corso: dal *forum* nazionale sulla criminalità ambientale organizzato a Napoli nel febbraio 1999, ai più recenti seminari pubblici sull'istituto del commissariamento – svoltisi nuovamente a Napoli e a Bari – sono numerosi gli spunti e le segnalazioni sulle quali la Commissione sta lavorando, con audizioni e attività autonoma di indagine. Si tratta di temi ai quali sarà dedicato uno specifico documento che riporterà i risultati delle citate indagini.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,15.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Sottosegretario agli interni dottor Alberto Maritati, in ordine alla circolare inerente l'accompagnamento dei clandestini nei centri di permanenza temporanea

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Sottosegretario agli interni Alberto Maritati svolge una breve relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Francesco MORO (LNPI), il deputato Anna Maria DE LUCA (FI), il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), indi Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui replica il Sottosegretario agli interni Alberto MARITATI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 13,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle ore 13,50 alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

109^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 11^a riunite:

(4181) CÒ ed altri. – *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146:* rinvio dell'emissione del parere;

(4539) Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

255^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fumagalli Carulli e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; favorevole sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente COVIELLO ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del disegno di legge al fine di acquisire un parere delle Commissioni 6^a e 7^a sull'utilizzazione in difformità del fondo speciale; fa quindi presente che detti pareri sono appena pervenuti e risultano entrambi contrari. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che sull'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia sussistono le disponibilità per la copertura dell'intero importo riferito all'anno 2000.

Il presidente COVIELLO prospetta quindi l'ipotesi di formulare un parere favorevole a condizione che per il 2000 si utilizzi il solo accantonamento del Ministero di grazia e giustizia.

Si dichiarano favorevoli a tale proposta i senatori Pizzinato e Marino, mentre dissentono i senatori Tarolli e Vegas, il quale fa presente altresì che la Commissione non è in possesso di dati aggiornati sulla capienza dei Fondi speciali e che quindi non può essere espresso un parere in tal senso.

Il presidente COVIELLO, preso atto delle considerazioni del senatore Vegas e tenuto conto dell'opportunità di lasciare al Governo la scelta circa gli accantonamenti da utilizzare, propone di esprimere parere di nulla osta, ad eccezione che sulle parole «Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze» nell'ambito della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone altresì di esprimere parere di nulla-osta sugli emendamenti trasmessi.

Conviene la Sottocommissione.

(4541) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettuale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un decreto-legge recante interventi assistenziali in favore dei disabili. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario SOLAROLI concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (n. 650)

(Osservazioni alla 1^a Commissione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta dello schema di decreto legislativo sul riordino dei profili ordinamentali del personale prefettizio. Ricorda che la legge delega non ha destinato risorse finanziarie, prevedendo che le risorse annualmente destinate dal bilancio e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato (art. 10, comma 1, della legge n. 266 del 1999): tali disposizioni sono riportate nell'ambito dello schema di decreto (articolo 31, comma 2), così come il rinvio ai documenti finanziari è ribadito nell'articolo 28, che disciplina la procedura di negoziazione. Inoltre, dall'articolo 33, comma 4, si evince che la decorrenza della spesa è temporalmente fis-

sata al momento dell'adozione con decreto del Presidente della Repubblica dell'accordo contrattuale; al riguardo, rileva peraltro che l'articolo 38, comma 1, dispone che detto decreto presidenziale abbia decorrenza fin dal 2000. Pur dimostrando la relazione tecnica che dalla rideterminazione delle dotazioni organiche conseguente all'accorpamento delle qualifiche consegue una diminuzione della spesa complessiva, essa non tiene conto che il miglioramento dello *status* giuridico derivante dal predetto accorpamento comporta la contestuale insorgenza di un diritto all'adeguamento retributivo diverso dai miglioramenti fisiologici contrattualmente previsti, con relativi oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare inoltre necessario acquisire ulteriori informazioni dal Governo sulle risorse con cui saranno coperti gli oneri relativi all'incremento della dotazione organica dei viceprefetti di cui all'articolo 2, comma 3. Segnala poi l'esigenza di acquisire indicazioni sugli eventuali oneri recati dalla stipula delle convenzioni agevolative di cui all'articolo 14, nonché sulla congruità delle risorse individuate dall'articolo 21 per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile. Segnala infine l'articolo 24, non considerato nella relazione tecnica, che al comma 1 prevede la possibilità di collocamento fuori ruolo per 30 unità di personale.

Il sottosegretario SOLAROLI, in merito all'articolo 2, comma 3, fa presente che il previsto incremento di 88 unità della dotazione organica dei viceprefetti non ha effetto immediato, ma decorre dalla prossima legislatura e rientra comunque nel trasferimento di risorse di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 303 del 1999, per cui alla copertura dei posti oltre le 39 unità indicate nella relazione tecnica non potrà che provvedersi presso il Ministero dell'interno nell'ambito del sistema programmatico di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. In merito all'articolo 14, fa presente che le spese connesse con l'incentivazione della mobilità resteranno contenute negli ordinari stanziamenti di bilancio, così come per la copertura assicurativa di cui all'articolo 21 le risorse individuate dall'Amministrazione costituiscono limite invalicabile. In materia di collocamento fuori ruolo (articolo 24), sottolinea il carattere meramente eventuale dell'applicazione della norma, precisando peraltro che la relativa spesa troverebbe capienza nei risparmi conseguenti alla complessiva riforma. Per quanto riguarda gli effetti derivanti dal riordino della carriera prefettizia, dichiara che i maggiori oneri saranno coperti con una quota delle risorse destinate ai miglioramenti retributivi previsti contrattualmente e che il riferimento al biennio 2000-2001 non va inteso come decorrenza del nuovo trattamento economico dal 2000, ma come mero parallelismo temporale con le scadenze contrattuali dei dirigenti del comparto Ministeri.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI fa presente che l'attribuzione di un diritto soggettivo al miglioramento dello *status*, al quale non corrisponde un contestuale riconoscimento sul piano economico, che rimesso ad un futuro procedimento negoziale, rappresenta una fattispecie

già presente nell'ordinamento con riferimento ai dirigenti contrattualizzati della pubblica amministrazione.

Il relatore CADDEO propone di osservare che gli effetti finanziari derivanti dall'accorpamento delle qualifiche comporta l'insorgenza di un diritto all'adeguamento retributivo aggiuntivo rispetto ai miglioramenti stipendiali fisiologici e pertanto i relativi oneri dovranno essere specificamente considerati nel corso del procedimento negoziale, con decorrenza dal momento dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo contrattuale. Propone di osservare, altresì, che l'incremento della dotazione organica dei viceprefetti di cui all'articolo 2, comma 3, deve avvenire nell'ambito del sistema di programmazione previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e che gli oneri derivanti dagli articoli 14 e 21 devono intendersi contenuti negli ordinari stanziamenti di bilancio. Propone di segnalare infine che gli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 24 devono trovare capienza nei risparmi di spesa conseguenti alla riforma della carriera.

La Sottocommissione conviene.

(4471) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha rinviato, su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame del disegno di legge al fine di approfondire gli eventuali rilievi in materia di entrata.

Il sottosegretario SOLAROLI, riportando l'avviso delle Finanze, fa presente che la condizione di reciprocità prevista nell'accordo ne assicura anche la compensazione finanziaria.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4503) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OC-CAR), con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha rinviato, su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame del disegno di legge al fine di approfondire gli eventuali rilievi in materia di entrata.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che il Ministero delle finanze ha assicurato che dalle disposizioni di cui all'allegato 1 non derivano effetti negativi per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il presidente COVIELLO propone di rinviare l'esame del provvedimento, in considerazione della concomitanza di una seduta delle Commissioni riunite 5^a e 11^a.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

46^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a e 13^a Commissione riunite:

(4549) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(4524) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado*: parere contrario;

alla Giunta per gli affari delle Comunità europee:

(Doc. LXXXVII, n. 7) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*: parere favorevole;

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.): parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

106^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i documenti deferiti:

alla Giunta per gli Affari delle Comunità Europee:

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea: rinvio dell'emissione del parere;

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.): rinvio dell'emissione del parere.

La Sottocommissione ha altresì adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3674) CORTELLONI ed altri: Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto dell'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente more uxorio. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari: rinvio dell'emissione del parere;

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado: parere contrario;

alla 3^a Commissione:

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado: parere contrario.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 30 marzo 2000, ore 14

SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALL'ESCUSSIONE TESTIMONIALE DI UN SENATORE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MERITO A FATTI CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 R.G.N.R. – n. 101431/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 R.G.P.M. 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. - 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonchè dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo (*Doc. IV-bis n. 29*).

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
- Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
- Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 30 marzo 2000, ore 8,30 e 20

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (4539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - CÒ ed altri. - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (4181).
-

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE**(2^a - Giustizia)****(13^a - Territorio, Ambiente, Beni ambientali)***Giovedì 30 marzo 2000, ore 14**IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo (4549) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 595 ad esso attinente.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 30 marzo 2000, ore 14**IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).

– e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

– TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

– LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

– MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).

– COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).

– MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).

– DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

– Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).

– Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi. (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. - Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. - Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. - Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. - Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. - Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» ;(2214).
- BETTAMIO. - Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. - Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. - Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno». (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale (4541).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).
- Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4551).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (n. 650).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 marzo 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).

- CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati onorari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (4489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante l'autorizzazione al Ministero della Giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4524).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17, 437 e 532 ad esso attinenti.
- PELLICINI ed altri.- Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- e della petizione n. 643 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
 - GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 marzo 2000, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 645).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica (4429).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 30 marzo 2000, ore 14

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento dell'affare:

- Sulla tendenza in atto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 30 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).
- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).

- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- e della petizione n. 582 ad essi attinente

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
 - BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 30 marzo 2000, ore 8,30

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
 - CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
 - DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
 - DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
 - DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
 - SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
 - MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
 - CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 30 marzo 2000, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SEMENZATO – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUNGARI ed altri – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).

IN SEDE REFERENTE

Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, degli atti:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 30 marzo 2000, ore 13,30

Atti del Governo:

- Deliberazione di osservazioni per la trasmissione alla Commissione per la riforma amministrativa sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli

articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Esame).

Comunicazioni del Presidente:

- In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale.

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:

- Decreto-legge n. 32 del 2000 disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo (Esame S. 4549 Governo, *Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 30 marzo 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente dell'Associazione degli Enti previdenziali privati (AdEPP).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 30 marzo 2000, ore 13,30

- Esame della proposta di documento relativo a considerazioni sul «caso» della nave Erika.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 30 marzo 2000, ore 13,30

- I. Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 - II. Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

 - III. Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante trasferimento del personale e delle risorse degli Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle Camere di commercio.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Giovedì 30 marzo 2000, ore 14

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989:

- Audizione del professor Enzo Cheli, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, della dottoressa Paola Manacorda e dottor Alfredo Meocci, Commissari della Commissione servizi e prodotti, sul rapporto tra televisioni e minori.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Giovedì 30 marzo 2000, ore 14

- I. Audizione del dottor Giorgio Cigliana.
 - II. Proposta di delibera relativa alle collaborazioni, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno.
-